

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e VII)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)	»	25
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)	»	26
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	27
GIUSTIZIA (II)	»	29
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	31
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	74
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	75
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	81
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	89
AFFARI SOCIALI (XII)	»	90
AGRICOLTURA (XIII)	»	92
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	95
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	99

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A+ E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i>	116
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	117
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	»	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIU- LIO REGENI	»	120
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	122
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	129

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e VII) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza
del presidente Stefano CECCANTI.*

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e VII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina CORNELI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2751 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, composto di 5 articoli per un totale di 12 commi e che risulta di contenuto omogeneo e conforme

al titolo, è stato trasmesso per il parere al Comitato in forza della norma di delegificazione contenuta nell'articolo 4;

il provvedimento rientra tra le misure legislative previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ne indica la presentazione alle Camere entro il mese di dicembre 2021, senza invece prospettare la data di approvazione;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, al comma 3 dell'articolo 3 si valuti l'opportunità di precisare che i percorsi di laurea oggetto del provvedimento diventeranno abilitanti per gli studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale abilitanti istituiti sulla base dei regolamenti didattici di ateneo come adeguati ai sensi del medesimo comma 3; al comma 1 dell'articolo 5 andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una norma che disciplini – presumibilmente applicando la disciplina previgente – l'abilitazione alla professione per coloro che hanno acquisito la laurea con il vecchio ordinamento nelle more dell'adozione del decreto previsto dal secondo periodo del comma e chiamato a definire, per tali soggetti, le modalità di definizione del tirocinio pratico-valutativo integrativo; inol-

tre, all'ultimo periodo del medesimo comma andrebbe inserito il riferimento alla laurea magistrale;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

con riferimento alla norma di delegificazione inserita all'articolo 4, si ricorda che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 richiede che la legge che autorizza la delegificazione indichi sia le norme generali regolatrici della materia sia le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari; al riguardo, anche se non espressamente indicate come tali, possono essere considerate come norme generali regolatrici della materia le previsioni, di cui al comma 2, in ordine allo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti e di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi nonché all'integrazione della commissione giudicatrice con professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali; si valuti però l'opportunità di integrare tali norme generali regolatrici della materia con ulteriori previsioni in particolare con riferimento alla definizione delle ulteriori lauree che potranno divenire abilitanti, alla procedura con cui i consigli degli ordini professionali formuleranno una richiesta sul punto e al regime

transitorio per coloro che al momento della data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione abbiano già conseguito un titolo di studio non abilitante; va inoltre inserita l'indicazione delle disposizioni da abrogare;

il provvedimento risulta corredato sia di analisi tecnico-normativa sia di analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire l'articolo 4;

il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3, comma 3 e l'articolo 5, comma 1. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione operatori elettrici da bioliquidi sostenibili (ASSOEBIOS), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	6
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Utilitalia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	6
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	6
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di FISE Assoambiente e FISE Unicircular, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	6
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Coordinamento libere associazioni professionali (COLAP), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	6
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	7
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ...	7
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ...	7
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), nell'ambito dell'esame del disegno	

di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	7
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Casartigiani, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	7
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confartigianato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ...	7
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), Giuseppe Busia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	7

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 giugno 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione operatori elettrici da bioliquidi sostenibili (ASSOEBIOS), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.25 alle 10.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Utilitalia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del

2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di FISE Assoambiente e FISE Unicircular, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Coordinamento libere associazioni professionali (COLAP), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 12.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strut-

ture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Casartigiani, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confartigianato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 giugno 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), Giuseppe Busia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.45 alle 20.40.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	22

SEDE REFERENTE

Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 aprile 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che il disegno di legge è stato dichiarato dal Governo collegato alla manovra di finanza pubblica e che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da lunedì prossimo, 21 giugno. Le Commissioni ne hanno iniziato l'esame il 14 aprile 2021; hanno poi convenuto di acquisire contributi scritti di osservazioni sul testo da enti esterni e soggetti selezionati in ragione della materia oggetto del provvedimento. È stato successivamente fissato il

termine per la presentazione di emendamenti.

Comunica che sono state presentate proposte emendative (*vedi allegato 1*); che i relatori hanno ritirato i loro emendamenti 3.6 e 4.07 e hanno presentato questa mattina due nuove proposte emendative: l'articolo aggiuntivo 4.0100 e l'emendamento 5.100 (*vedi allegato 2*); e che i rappresentanti dei gruppi hanno unanimemente rinunciato alla fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti.

Manuel TUZI (M5S), *relatore della VII Commissione*, nel formulare, anche a nome della relatrice per la II Commissione, onorevole Annibali, i pareri sulle proposte emendative presentate, invita al ritiro degli emendamenti Bella 1.3, Iovino 1.10 e 1.11; esprime parere favorevole sull'emendamento Iovino 1.9, parere favorevole sugli identici emendamenti Zanettin 1.12 e Ferri 1.6, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*); invita al ritiro degli identici emendamenti Bella 1.13 e Iovino 1.14, nonché degli emendamenti Mandelli 1.7 e 1.8; esprime parere favorevole sull'emendamento Toccalini 2.1 e sull'emendamento Di Giorgi 3.4, a condizione che sia riformulato nei termini

riportati in allegato (*vedi allegato 2*); invita al ritiro degli emendamenti Morrone 3.2, Piccoli Nardelli 3.3, Perantoni 3.7, Mandelli 3.5 e Bucalo 3.1; esprime parere contrario sull'emendamento Moretto 4.14 e parere favorevole sull'emendamento Carbonaro 4.19, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*); invita al ritiro degli identici emendamenti Morrone 4.12 e Toccafondi 4.13, degli emendamenti Loss 4.4, Bella 4.8, Piccoli Nardelli 4.15, Melicchio 4.1, Mandelli 4.16 e 4.17 e Vietina 4.18; esprime parere favorevole sull'emendamento Carbonaro 4.20, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*); invita al ritiro degli identici emendamenti Frassinetti 4.2 e Rospi 4.3, dell'articolo aggiuntivo Frassinetti 4.01; invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Toccalini 4.03 e Saccani Jotti 4.06; invita quindi al ritiro dell'articolo aggiuntivo Melicchio 4.08; raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.0100 e dell'emendamento 5.100 dei Relatori; invita al ritiro degli emendamenti Perantoni 5.10 e Morrone 5.5, degli identici emendamenti Frassinetti 5.2 e Rospi 5.3; esprime parere contrario sull'emendamento Colletti 5.1; invita al ritiro degli identici emendamenti Loss 5.4 e Morrone 5.6; esprime parere favorevole sull'emendamento Iovino 5.11, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*); invita al ritiro degli emendamenti Piccoli Nardelli 5.9 e Morrone 5.7.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Roberto TURRI (LEGA) ritira gli emendamenti Morrone 3.2, 4.12, 5.5, 5.6 e 5.7 di cui è cofirmatario.

Luca TOCCALINI (LEGA) ritira l'articolo aggiuntivo 4.03 a sua firma.

Alessandro MELICCHIO (M5S) ritira l'emendamento 4.1 e l'articolo aggiuntivo 4.08 a sua firma.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) ritira gli emendamenti Piccoli Nardelli 3.3, 4.15, e 5.9 di cui è cofirmatario.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) ritira l'emendamento 4.13 a sua firma.

Matilde SIRACUSANO (FI) ritira gli emendamenti Mandelli 1.7, 1.8, 3.5, 4.16 e 4.17 e Vietina 4.18 e l'articolo aggiuntivo Saccani Jotti 4.06 di cui è cofirmataria.

Alessandra CARBONARO (M5S) dopo aver sottoscritto gli emendamenti Bella 1.3, Iovino 1.10 e 1.11, gli identici emendamenti Bella 1.13 e Iovino 1.14, Perantoni 3.7, Bella 4.8, Perantoni 5.10, li ritira.

Martina LOSS (LEGA) ritira gli emendamenti a sua firma 4.4 e 5.4.

Le Commissioni approvano l'emendamento Iovino 1.9 (*vedi allegato 2*).

Vittoria CASA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Zanettin 1.12 e Ferri 1.6 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Zanettin 1.12 e Ferri 1.6, come riformulati, e l'emendamento Toccalini 2.1 (*vedi allegato 2*).

Rosa Maria DI GIORGI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 3.4 proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Di Giorgi 3.4, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Paola FRASSINETTI (FDI), dopo aver sottoscritto l'emendamento Bucalo 3.1, insiste per la sua votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bucalo 3.1.

Vittoria CASA, *presidente*, prende atto che l'emendamento Moretto 4.14 è stato ritirato dal presentatore.

Alessandra CARBONARO (M5S) accetta la riformulazione dei suoi emendamenti 4.19 e 4.20 proposta dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Carbonaro 4.19 e 4.20 come riformulati (*vedi allegato 2*).

Paola FRASSINETTI (FDI) illustra il suo emendamento 4.2, finalizzato ad estendere le disposizioni del provvedimento in esame anche alle università telematiche.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO rassicura la deputata Frassinetti in ordine al fatto che le università telematiche non sono escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento e sottolinea che l'emendamento 5.100 dei relatori prevede espressamente che la nuova disciplina si applichi anche alle università telematiche.

Paola FRASSINETTI (FDI) insiste per la votazione dell'emendamento 4.2.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Frassinetti 4.2 e Rospi 4.3.

Paola FRASSINETTI (FDI) non accoglie l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo 4.01 a sua prima firma e insiste per la sua votazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Frassinetti 4.01 e approvano, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo 4.0100 dei Relatori e l'emendamento 5.100 dei Relatori (*vedi allegato 2*).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Frassinetti 5.2 e Rospi 5.3 sono da considerarsi preclusi dall'approvazione dell'emendamento 5.100 dei Relatori e che, pertanto, non verranno posti in votazione. Quindi, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Colletti 5.1, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Alessandra CARBONARO (M5S), dopo aver sottoscritto l'emendamento Iovino 5.11, ne accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Iovino 5.11 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, il testo risultante dalle modifiche approvate sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei loro pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
C. 2751 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: nonché fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché delle lauree magistrali in psicologia - classe LM-51, in scienze chimiche - classe LM-54, in scienze e tecnologie della chimica industriale - classe LM-71, in fisica - classe LM 17, abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario, di psicologo, di chimico e di fisico.

Conseguentemente, al medesimo articolo, alla rubrica, dopo la parola: psicologo aggiungere le seguenti: , chimico e fisico.

1.3. Bella.

Al comma 1, sostituire le parole da: nonché fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché delle lauree magistrali in psicologia - classe LM-51, in fisica - classe LM-17, abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario, di psicologo e di fisico.

Conseguentemente, al medesimo articolo, alla rubrica, sostituire le parole: e psicologo con le seguenti: , psicologo e fisico.

1.10. Iovino

Al comma 1, sostituire le parole da: nonché fino alla fine del comma, con le seguenti: , della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 nonché della laurea in scienze e tecnologie erboristiche - classe L-29, abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farma-

cista, di veterinario, di psicologo e di chimico junior.

Conseguentemente, al medesimo articolo, alla rubrica, sostituire le parole: e psicologo con le seguenti: , psicologo e chimico junior.

1.11. Iovino.

Al comma 1, sostituire la parola: veterinario con la seguente: medico veterinario

1.9. Iovino.

Al comma 1, sopprimere le parole: , nonché della laurea magistrale in psicologia - classe LM 51 e le parole: e di psicologo.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. L'esame finale per il conseguimento della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24 e della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo;

al comma 2, dopo le parole: per le classi di aggiungere le seguenti: laurea e;

alla rubrica, dopo le parole: veterinario e aggiungere le seguenti: laurea e laurea magistrale abilitanti all'esercizio della professione di.

*** 1.12.** Zanettin, Aprea.

*** 1.6.** Ferri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità sono stabilite

di concerto anche con le singole federazioni nazionali degli ordini.

**** 1.13.** Bella.

**** 1.14.** Iovino

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. La verifica del corretto apprendimento dei contenuti delle attività tecnico-professionali e pratico-operative del tirocinio è oggetto di uno specifico esame valutativo da parte di una Commissione composta da professionisti di comprovata esperienza designati dal competente Ordine o Collegio professionale o dalle relative Federazioni nazionali, di concerto con l'Università presso la quale lo studente è iscritto.

2-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dello specifico esame di valutazione, nonché la composizione della Commissione giudicante di cui al comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 1.

1.7. Mandelli, Sacconi Jotti, Aprea, Zanettin, Pittalis, Casciello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Marin, Palmieri, Siracusano, Vietina, Rossello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la laurea magistrale a ciclo unico in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13, il tirocinio pratico-valutativo è svolto in una farmacia aperta al pubblico per un periodo di tempo corrispondente ad almeno la metà della durata del medesimo tirocinio.

1.8. Mandelli, Sacconi Jotti, Aprea, Zanettin, Bartolozzi, Pittalis, Casciello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Marin, Palmieri, Siracusano, Vietina, Rossello.

ART. 2.

Sopprimere il comma 2.

2.1. Toccalini.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di laurea e di laurea magistrale con le seguenti: per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale.

Conseguentemente al medesimo articolo:

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: di laurea;

al comma 1, sopprimere il terzo periodo;

al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, è adeguata la disciplina delle classi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2, anche avuto riguardo alle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio e alla composizione della commissione giudicatrice;

al comma 3, sopprimere le parole da: , a decorrere dall'anno accademico fino alla fine del periodo.

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi del presente articolo si applica a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di adozione del decreto rettorale di cui al comma 3.

sostituire la rubrica con la seguente:
Adeguamento dell'esame finale dei corsi di studio e delle classi di laurea e di laurea magistrale.

3.4. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: della ricerca *inserire le seguenti:* d'intesa, per le professioni di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, con il Ministero dell'istruzione,

3.2. Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: n. 400, *inserire le seguenti:* di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente,

Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 2, primo periodo, dopo le parole: n. 127 *inserire le seguenti:* , di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente;

all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: n. 400, *inserire le seguenti:* di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente,

3.6. I Relatori.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: n. 400, *inserire le seguenti:* su proposta dei Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali o delle relative federazioni nazionali interessati, sentito il Ministero vigilante,

3.3. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Bruno Bosio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: classi di laurea *inserire la seguente:* professionalizzanti.

3.7. Perantoni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: adeguata *con le seguenti:* riformata in base.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: Riforma delle classi di laurea

3.5. Mandelli, Sacconi Jotti, Aprea, Zanettin, Pittalis, Casciello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Marin, Palmieri, Siracusano, Vietina, Rossello.

Al comma 3, dopo la parola: università *aggiungere le seguenti:* statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.

3.1. Bucalo, Mollicone.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4

(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, ulteriori titoli universitari possono essere resi abilitanti su richiesta delle rappresentanze delle professioni interessate o dei coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente ovvero sul registro professionale interessato e sentite le rappresentanze professionali interessate e i coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati.

2. I titoli universitari, le corrispondenti professioni e le relative rappresentanze pro-

fessionali di cui al comma 1 sono elencate nell'Allegato I alla presente legge. Vigé il principio delle corrispondenze biunivoche secondo cui una classe di laurea corrisponde a una sola professione e una professione corrisponde a una sola classe di laurea.

3. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati i contenuti didattici minimi per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di due tirocini, uno a carattere pratico-applicativo e l'altro a carattere di ricerca scientifica, della durata minima, per ciascuno dei due tirocini, di duecentoquaranta ore per le lauree triennali, di centosessanta ore per le lauree magistrali e di quattrocento ore per le lauree quinquennali a ciclo unico. I tirocini di cui al precedente periodo non possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, ovvero sul registro professionale interessato e sentite le rappresentanze professionali interessate e i coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati, è adeguata la disciplina delle

classi di laurea o di laurea magistrale di cui al presente articolo. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

5. I coordinamenti nazionali di cui all'Allegato I alla presente legge sono composti da nove membri ciascuno, eletti a suffragio universale nell'ambito di collegi territoriali uninominali, composti da uno o più ordini territoriali, tendenzialmente di eguale numero di iscritti all'albo professionale interessato alla specifica sezione e allo specifico settore ovvero in possesso dello specifico titolo universitario. Hanno diritto di voto attivo e passivo soltanto gli iscritti all'albo professionale interessato che siano iscritti alla specifica sezione e allo specifico settore ovvero che siano in possesso dello specifico titolo universitario. Nei casi in cui uno dei fattori discriminanti nella formazione dei coordinamenti nazionali è il titolo universitario, questo deve intendersi esteso ai titoli universitari equiparati ai sensi dei decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009.

Conseguentemente dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente Allegato:

Allegato I
(Articolo 4, comma 2)

Tabella delle corrispondenze biunivoche tra classi di laurea e professioni e relative rappresentanze professionali di cui all'articolo 4, comma 2

Classe di laurea	Professione	Rappresentanze professionali
L-1 Biotecnologia	Biotecnologo agrario (BSc)	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologo agrario dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.
L-13 Scienze biologiche.	Biologo (BSc)	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.

L-21 Scienza della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale.	Pianificatore territoriale (BSc). Dizione alternativa equiparata: Urbanista (BSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienza della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale iscritti alla sezione B, settore pianificazione dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; b) Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali.
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali.	Dottore agronomo-forestale (BSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie agrarie e forestali iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.
L-26 Scienze e tecnologie agroalimentari.	Tecnologo alimentare (BSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie agroalimentari iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali
L-27 Scienze e tecnologie chimiche.	Chimico (BSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie chimiche iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine dei chimici.
L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.	Esperto ambientale (BSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura iscritti a1) alla sezione B, settore pianificazione dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, a2) alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine dei biologi, a3) all'albo professionale del collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, a4) all'albo professionale del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati; b) Associazione italiana scienze ambientali.
L-34 Scienze geologiche.	Geologo (BSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze geologiche iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine dei geologi.
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali	Zoonomo (BSc).	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali

L-39 Servizio sociale.	Assistente sociale.	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali
L-41 Statistica.	Attuario (BSc).	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B dell'albo degli attuari.
LM-3 Architettura del paesaggio. A	Architetto del paesaggio.	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A, settore paesaggistica dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; b) Associazione italiana architettura del paesaggio
LM-6 Biolo	Biologo (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in biologia iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.
LM-7 Biotecnologia agraria.	Biotecnologo agrario (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in biotecnologia agraria iscritti alla Sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.
LM-8 Biotecnologie industriali.	Biotecnologo industriale (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in biotecnologie industriali iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche.	Biotecnologo medico, veterinario e farmaceutico.	a) Coordinamento nazionale dei laureati in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.
LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali	Conservatore dei beni architettonici e ambientali.	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A, settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.
LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.	Pianificatore territoriale (MSc). Dizione alternativa equiparata: Urbanista (MSc).	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A, settore pianificazione territoriale dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; b) Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali.
LM-54 Scienze chimiche	Chimico (MSc)	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze chimiche iscritti alla sezione A dell'albo dell'ordine professionale dei chimici.
LM-61 Scienze della nutrizione umana	Nutrizionista (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze della nutrizione umana iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie.	Agronomo (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie agrarie iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale.	Chimico industriale (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie della chimica industriale iscritti alla sezione A dell'albo dell'ordine professionale dei chimici.
LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali.	Dottore forestale (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie forestali e ambientali iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche.	Geologo (MSc)	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie geologiche iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei geologi.
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	Esperto ambientale (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio iscritti a1) alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, a2) alla sezione A, settore pianificazione territoriale dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, a3) alla sezione A, settore paesaggistica dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, a4) alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi, a5) alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei geologi; b) Associazione italiana scienze ambientali
LM-79 Scienze geofisiche	Geofisico (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze geofisiche iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei geologi
LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie.	Attuario (MSc).	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A dell'albo degli attuari.
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali	Zoonomo (MSc)	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze zootecniche e tecnologie animali iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali.	Assistente sociale specialista	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali
---	--------------------------------	---

4.14. Moretto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, possono essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente.

4.19. Carbonaro.

Al comma 1, dopo le parole: dottore forestale, aggiungere le seguenti: agrotecnico ed agrotecnico laureato e dopo le parole: della ricerca aggiungere le seguenti: e, per le professioni di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, su proposta del Ministro dell'istruzione.

* **4.12.** Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

* **4.13.** Toccafondi.

Al comma 1, dopo le parole: dottore forestale, aggiungere le seguenti: agrotecnico laureato e dopo le parole: della ricerca aggiungere le seguenti: e, per le professioni di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, su proposta del Ministro dell'istruzione.

4.4. Loss.

Al comma 1 sopprimere la parola: chimico.

4.8. Bella.

Al comma 1, sostituire le parole da: e geologo fino alla fine del comma, con le seguenti: , fisico, perito industriale laureato, ingegnere e geologo, possono essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli nazionali degli ordini o dei collegi professionali o delle relative federazioni, con uno o più regolamenti da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentiti i consigli nazionali degli Ordini/Collegi e federazioni interessati.

Conseguentemente al medesimo articolo:

al comma 3, dopo le parole: con decreto rettorale aggiungere le seguenti: sentiti i consigli nazionali degli ordini, Collegi e Federazioni interessati.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree triennali abilita all'esercizio delle professioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, che abbiano sottoscritto le convenzioni quadro per lo svolgimento del tirocinio professionale all'interno dei percorsi universitari, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, sottoscritte dal Ministro dell'università e della ricerca e dal Ministro vigilante. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le univer-

sità adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

4.15. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Bruno Bossio.

Al comma 1 dopo le parole: chimico e geologo, *aggiungere le seguenti:* , ingegnere e architetto,

4.1. Melicchio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A seguito dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, il conseguimento della laurea in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita altresì all'esercizio della professione di chimico.

4.16. Mandelli, Sacconi Jotti, Aprea, Zanettin, Bartolozzi, Pittalis, Casciello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Marin, Palmieri, Siracusano, Vietina, Rossello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A seguito dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, il conseguimento della laurea in biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche - classe LM 9 (9/S) abilita altresì all'esercizio della professione di biologo.

4.17. Mandelli, Sacconi Jotti, Aprea, Zanettin, Bartolozzi, Pittalis, Casciello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Marin, Palmieri, Siracusano, Vietina, Rossello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A seguito dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, abilitano all'esercizio della professione di agrotecnico laureato i titoli universitari che alla data di entrata in vigore della presente legge consentono l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione della medesima professione, previo superamento della prova pratica di cui al comma 2. Per le professioni di cui all'articolo 55 del decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il

decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con il Ministro dell'istruzione.

4.18. Vietina, Aprea, Zanettin, Sacconi Jotti, Bartolozzi, Pittalis, Casciello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Marin, Palmieri, Siracusano, Rossello.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base dei seguenti principi:

a) semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;

b) uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera *a)*;

c) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale.

2-ter. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili, individuate dai regolamenti medesimi.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* individuate ai sensi del presente articolo.

4.20. Carbonaro.

Al comma 3 sostituire le parole: le università *con le seguenti:* le università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.

* **4.2.** Frassinetti, Mollicone.

* **4.3.** Rospi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Ambito di applicazione)

1. Quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, si applica a tutte le

università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.

4.01. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.

* **4.07.** I Relatori.

* **4.03.** Toccalini.

* **4.06.** Saccani Jotti, Aprea, Nevi, Zanettin, Bartolozzi, Casciello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Marin, Palmieri, Pittalis, Siracusano, Vietina, Rossello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Trasferimento di titolarità di sede farmaceutica)

1. All'articolo 12, ottavo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, le parole: « , che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente » sono soppresse e il nono e decimo comma sono abrogati.

4.08. Melicchio.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: conseguito la laurea inserire la seguente: professionizzante e sostituire le parole: e 2 con le seguenti: , 2 e 4.

5.10. Perantoni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pratico-valutativo inserire le seguenti: in coerenza, per le professioni di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, con le disposizioni e i regolamenti relativi ai previgenti tirocini professionali, evitando duplicazioni e, al secondo periodo, dopo le parole: della ricerca, inserire le seguenti: reso d'intesa, per le professioni di cui al medesimo articolo 55 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, con il Ministro dell'istruzione.

5.5. Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: le università inserire le seguenti: statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche

* **5.2.** Frassinetti, Mollicone.

* **5.3.** Rospì.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel periodo post-lauream.

5.1. Colletti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in particolare quelle svolte in base alle convenzioni previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nonché dall'articolo 6, comma 4, del regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

* **5.4.** Loss, Colmellere.

* **5.6.** Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente alla laurea in Psicologia - classe LM-51 e precedenti ordinamenti, sono abilitati all'esercizio della professione anche coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano concluso il periodo di tirocinio di

pratica professionale in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento recante norme sul tirocinio pratico *post-lauream* per l'ammissione all'esame di Stato, di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 13 gennaio 1992, n. 239.

5.11. Iovino.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 1-*septies*, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: « per un periodo di cinque anni dalla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »

1-*ter*. Le lauree triennali conseguite da coloro che si siano iscritti al relativo corso di laurea entro l'anno 2020, costituiscono titolo di studio valido ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri e dei Chimici e Fisici.

1-*quater*. Gli iscritti alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri e dei Chimici e Fisici, potranno iscriversi alla sezione A, previa acquisizione di ulteriori 120 CFU di livello magistrale, conseguiti con la frequenza di specifici corsi universitari, ovvero mediante la valorizzazione dei titoli

formativi e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, e riconosciuti in conformità ai regolamenti all'uopo approvati dai rispettivi Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali e delle relative federazioni nazionali, previo parere del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero vigilante.

1-*quinquies*. Con regolamento adottato dai Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali e delle relative federazioni nazionali sono stabiliti i principi e i criteri di corrispondenza tra le classi di laurea abilitanti e le rispettive specializzazioni professionali.

5.9. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Bruno Bossio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite in base ai previgenti ordinamenti, sono altresì valide per l'iscrizione ad albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio posseduto come idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo.

5.7. Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
C. 2751 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la parola: veterinario con la seguente: medico veterinario.

1.9. Iovino.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 può essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche – classe L-24, che è a tal fine adeguato ai sensi dell'articolo 3.

* **1.12.** (Nuova formulazione) Zanettin, Aprea.

* **1.6.** (Nuova formulazione) Ferri.

(Approvato)

ART. 2.

Sopprimere il comma 2.

2.1. Toccalini.

(Approvato)

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti)

1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e

delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice di cui al comma 1. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di

ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di cui agli articoli 1 e 2.

3.4. *(Nuova formulazione)* Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini.

(Approvato)

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio *post lauream*, possono essere resi abilitanti, su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.

4.19. *(Nuova formulazione)* Carbonaro.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, al fine dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge;

b) semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;

c) determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea;

d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera *c)*, indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

e) uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera *b)*;

f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di laurea o di laurea magistrale di cui ai commi 1 e 2. *con le seguenti:* dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo.

4.20. *(Nuova formulazione)* Carbonaro.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti)

1. La professione di chimico, fisico e biologo è esercitata previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.

2. Per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale di cui al comma 1, nonché per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono adottati, fermo restando il concerto del Ministero vigilante sull'ordine o collegio professionale, sentite

le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale.

4.0100. I Relatori.

(Approvato)

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 4-bis si applica, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli 3, 4 e 4-bis, e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accREDITAMENTO dei medesimi corsi di studio.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito i titoli di laurea di cui alla presente legge, in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.

3. Alle università che non adeguano i regolamenti didattici, entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 3, i finanziamenti previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria sono sospesi fino all'adozione

dei predetti regolamenti e al loro invio al Ministero dell'università e della ricerca.

5.100. I Relatori.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo)

1. Gli studenti che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

2. Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, si abilitano all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione-paritetica della commissione giudicatrice.

5.11. *(Nuova formulazione)* Iovino.

(Approvato)

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 giugno 2021.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti
dalle 14.05 alle 15.15.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali sulle prospettive del settore e sulla situazione occupazionale dei lavoratori di Air Italy.	
Audizione di rappresentanti del Gruppo Lavoratori Airitaly	26
Audizione di rappresentanti di CGIL-FILT, CISL-FIT, UILTrasporti e UGL Trasporto Aereo .	26
Audizione di rappresentanti di ANPAC, ANPAV, AP – Associazione piloti, COBAS, CONF.A.E.L. e USB	26

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 giugno 2021.

Audizioni informali sulle prospettive del settore e sulla situazione occupazionale dei lavoratori di Air Italy.

Audizione di rappresentanti del Gruppo Lavoratori Airitaly.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.35.

Audizione di rappresentanti di CGIL-FILT, CISL-FIT, UILTrasporti e UGL Trasporto Aereo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.25.

Audizione di rappresentanti di ANPAC, ANPAV, AP – Associazione piloti, COBAS, CONF.A.E.L. e USB.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Emendamenti testo unificato C. 1008 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27
Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca. Emendamenti testo unificato C. 208 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Emendamenti C. 2115 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	28

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 14.55.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

Emendamenti testo unificato C. 1008 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 5 degli emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge C. 1008 e abb.-A, recante « Interventi per il settore ittico e in materia

di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore ».

Fa presente che gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca.

Emendamenti testo unificato C. 208 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 5.200 e 7.200 della Commissione, riferiti al testo unificato delle proposte di legge C. 208 e abb.-A, recante « Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca ».

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, fa presente che gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

Emendamenti C. 2115 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 2115 e abb.-A, approvata dal Senato, recante « Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale ».

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, fa presente che gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori. C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 3148 Boldrini*) 29

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Tavolo Nazionale affido e di rappresentanti del Forum delle Associazioni familiari, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori 30

SEDE REFERENTE:

Variazione della composizione della Commissione 30

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa (*Seguito esame e rinvio*) 30

SEDE REFERENTE

Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 11.10.

Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori. C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C.2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 3148 Boldrini).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 6 maggio 2021.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Comunica poi che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3148 Boldrini recante « Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di affidamento e ascolto del minore e di protezione da abusi e atti di violenza domestica ». Poiché tale proposta verte sulla ma-

teria degli affidamenti dei minori trattata dalle proposte di legge in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Nel ricordare che la Commissione sta svolgendo un ciclo di audizioni sui provvedimenti in titolo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 giugno 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Tavolo Nazionale affido e di rappresentanti del Forum delle Associazioni familiari, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 12.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 12.35.

Variazione della composizione della Commissione.

Franco VAZIO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Coraggio Italia, la deputata

Martina Parisse entra a far parte della Commissione.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 9 giugno 2021.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che è stato presentato ricorso avverso le declaratorie di inammissibilità delle proposte emendative Costa 9.04, 9.02 e 9.03. Comunica che la Presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, ha ritenuto di riammettere all'esame le suddette proposte emendative. Comunica quindi che devono ritenersi riammesse anche le proposte emendative Delmastro Delle Vedove 8.01 e Cirielli 9.05, in quanto vertenti sul medesimo tema affrontato dalle proposte emendative Costa 9.04, 9.02 e 9.03.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 31

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. C. 1008 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 62

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. C. 208 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 62

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione*) 63

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. C. 2763 (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 67

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. C. 208 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*) 68

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. C. 208 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*). 72

AVVERTENZA 73

SEDE REFERENTE

Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 giugno 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che sono state presentate 3851 proposte emendative al decreto-legge in oggetto (*consultabili on line sul sito internet della Camera dei deputati*).

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Ricorda, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Tuttavia, in considerazione degli ampi contenuti del decreto-legge, sulla base di quanto già avvenuto in passato in occasione dell'esame da parte della Camera di analoghi decreti-legge di carattere economico – per cui rinvia, tra l'altro, alla seduta della Giunta del Regolamento del 13 marzo 2007 – si terrà conto anche di un criterio di ordine finalistico, attribuendo un particolare rilievo alla coerenza delle finalità perseguite dalle proposte emendative con le principali finalità del provvedimento.

Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Bucalo 1.010, che istituisce un Fondo straordinario a favore dei comuni etnei colpiti dalle ceneri vulcaniche nei mesi di febbraio e marzo 2021;

Claudio Borghi 2.012, che reca misure a sostegno della natalità, con lo stanziamento di un contributo a favore dei nuclei familiari;

Enrico Borghi 3.7, che interviene sulla disciplina dei servizi di formazione del personale dei comuni dei territori montani;

Comaroli 3.01, che prevede un contributo per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026 e i Giochi del Mediterraneo 2026, «anche oltre il termine previsto per lo svolgimento degli eventi sportivi»;

Scanu 4.60, volto a prevedere che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale se effettivamente percepiti;

Ungaro 4.15, che reca una norma di interpretazione autentica con riferimento al regime speciale sul piano fiscale per i lavoratori impatriati;

Cattaneo 4.065, volto ad introdurre una disciplina in materia di definizione agevolata per i coobbligati solidali riguardo agli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamenti dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

Centemero 4.056, volto ad estendere agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme di previdenza complementare il credito di imposta riconosciuto alle persone fisiche con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine;

Schirò 5.02, che dispone a regime l'esenzione dal pagamento del Canone RAI per gli iscritti all'AIRE;

Butti 5.012 e Pella 5.024, che intervengono sulla disciplina delle comunicazioni tra gli utenti e i gestori di servizi di pubblica utilità, gli operatori di telefonia, reti televisive e di comunicazioni elettroniche;

Schirò 6.7, volto a prevedere, con una disciplina a regime, una riduzione della Tari nel caso di abitazioni di soggetti iscritti almeno da 3 anni all'AIRE che non siano locate o concesse in comodato d'uso;

Maraia 6.15, nonché gli identici Pezzopane 6.6, Lucchini 6.9, Butti 6.22, Polidori 6.26, Mandelli 6.29 e Giacomoni 6.31, che recano modifiche alla disciplina vigente in materia di Tari;

gli identici Pezzopane 6.5, Butti 6.21, Polidori 6.25, Mandelli 6.28, Giacomoni 6.30,

Lucchini 6.8, nonché Fregolent 6.014 e gli identici Baldini 6.041, Moretto 6.016, Manzo 6.034 e Zucconi 6.045, che recano modifiche alle disposizioni in materia di esclusione dalla corresponsione della Tari delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Potenti 6.14, volto a prevedere un intervento straordinario del Ministero della cultura nella misura di 500 mila euro per le opere di messa in sicurezza, restauro e migliore accessibilità del sito dell'anfiteatro romano in Volterra;

Fregolent 6.015, volto ad intervenire sulla definizione di rifiuti urbani;

Gagliardi 6.07, che reca modifiche alla disciplina in materia di imposta sulla pubblicità;

Gusmeroli 6.046, volto ad estendere l'ambito di applicazione dell'esenzione IMU per l'abitazione principale;

Mandelli 6.047, che interviene sulla presentazione della dichiarazione ai fini IMU per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio;

Novelli 7.90, che prevede un contributo specifico per la valorizzazione del sito di Cividale del Friuli, iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO;

gli identici Comaroli 7.48 e Trancasini 7.62, che consentono un piano aggiuntivo di assunzioni da parte dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo, per rapporti di lavoro a tempo determinato;

De Micheli 7.54, che – in via permanente – riduce il canone per le concessioni demaniali marittime rilasciate per attività sportive, ricreative e di valorizzazione delle tradizioni locali;

Buratti 7.53, che – in via permanente – riduce il canone per le concessioni demaniali marittime rilasciate per occupazioni di carattere meramente occasionale, culturale, sportivo, effettuate da ONLUS, per beneficenza, per motivi di interesse pubblico o sociale, per escursioni turistiche o per il noleggio di natanti;

Buratti 7.51, che – in via permanente – modifica la disciplina che prevede un canone minimo di 2.500 euro annui per le concessioni demaniali, escludendone l'applicabilità alle concessioni ad uso commerciale e/o con finalità turistico-ricreative;

De Micheli 7.50, che, tra l'altro, riduce in via permanente il canone per le concessioni demaniali marittime per attività non a fine di lucro e di valorizzazione delle tradizioni locali;

Buratti 7.055, che – in via permanente – modifica la disciplina che prevede un canone minimo di 2.500 euro annui per le concessioni demaniali, escludendone l'applicabilità alle concessioni ad uso diverso da quello balneare;

Spena 7.075, che prevede misure permanenti, di tipo ordinamentale e non finanziario, a tutela delle attività commerciali e artigiane dei centri storici, quali limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree, la tutela di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, limitazioni al commercio itinerante;

Ungaro 7.014, che sopprime l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù per istituire l'ente pubblico non economico denominato AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù;

Braga 7.4, che consente agli enti di gestione delle aree protette di regolamentare l'accesso a aree o strutture, con la corresponsione di un contributo all'ente da parte dei visitatori;

Rotta 7.06, che consente interventi di recupero e riconversione di beni demaniali

ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali situati nelle isole minori;

Pella 7.084, che abroga un articolo del Codice della navigazione, in base al quale al termine di un rapporto di concessione, le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale restino acquisite allo Stato;

Belotti 8.5, che attribuisce la qualifica di restauratore a coloro i quali, al 30 giugno 2014, avevano maturato adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici;

gli identici Pella 8.022 e Piastra 8.014, che eliminano la necessità dell'autorizzazione paesaggistica per le installazioni leggere in strutture ricettive all'aperto;

gli identici Mandelli 8.021 e Pettazzi 8.013, di proroga dei termini per l'adeguamento alle regole tecniche di prevenzione incendi per le strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.);

Frailis 8.03, che modifica i termini per la transitoria autorizzazione all'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali;

Cancelleri 8.017, che modifica in via permanente la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, prevedendo degli importi massimi;

Muroni 8.01, che modifica in via strutturale le modalità di pagamento dell'IVA per i prodotti legnosi;

Corda 9.7 che interviene sulla disciplina ordinamentale della richiesta, da parte del contribuente, di sospensione delle cartelle esattoriali;

gli identici Schullian 9.24 e Ferro 9.39, che intervengono sulla disciplina a regime della dichiarazione stragiudiziale del terzo nel procedimento di riscossione;

Varchi 9.27, che proroga al 1° settembre 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019);

Del Barba 9.28, che proroga al 31 dicembre 2022 la sospensione della disciplina dell'etichettatura degli imballaggi, già disposta fino al 31 dicembre 2021 del decreto-legge n. 183 del 2020;

Rotta 9.11 e 9.03, che intervengono sulla disciplina degli eco-compattatori di PET, estendendo ai distributori con esercizi commerciali aventi una specifica superficie la possibilità di installare i predetti eco-compattatori;

Cassese 9.40, che interviene sulla disciplina a regime della vendita diretta di immobili censibili nel catasto edilizio urbano, senza attribuzione di rendita catastale, nel procedimento esecutivo tributario;

Battelli 9.29, che differisce al 1° luglio 2050 la decorrenza della disciplina concernente i biglietti e l'ingresso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, contenuta nella legge di bilancio 2017 (comma 545-*bis* della legge n. 232 del 2016);

Del Barba 9.07, Bellachioma 9.037, Martinciglio 9.062, nonché gli identici Lollobrigida 9.074, Lupi 9.099, Gagliardi 9.02 e Mazzetti 9.098, che introducono meccanismi di definizione agevolata dei carichi contributivi pregressi;

Penna 9.049, che reca numerose disposizioni ordinamentali in tema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggio;

Gusmeroli 9.025, che abolisce una serie di cosiddetti prelievi minori e piccole imposte;

Gusmeroli 9.024, che modifica la disciplina strutturale dei versamenti degli acconti e dei saldi d'imposta, consentendone la rateizzazione, per specifiche tipologie di

contribuenti (tra cui i soggetti ISA e i forfettari);

gli identici Torto 9.072, Terzoni 9.040 e Trancassini 9.085, che recano disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione per la legalità e la trasparenza e di altre strutture presenti presso il Ministero dell'interno;

gli identici Incerti 9.04, Comaroli 9.018 e Squeri 9.087, volti a prorogare i termini dell'autorizzazione provvisoria per l'uso non professionale di alcuni prodotti fitosanitari;

Nevi 9.095, che sopprime l'obbligo di contrassegno fiscale sulle bevande alcoliche a decorrere dal 1° giugno 2021;

Manzo 9.070, che elimina il limite dell'assunzione di due ulteriori mandati, posto a carico degli agenti in attività finanziaria, nel caso di affidamento da parte dell'intermediario di un mandato solo per specifici prodotti o servizi;

Paolo Russo 9.090, che modifica a regime la disciplina delle tariffe del cd. canone unico patrimoniale degli enti locali;

gli identici Ferro 9.057 e Schullian 9.019, che modificano la soglia di operazioni rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale a carico di banche e intermediari finanziari, rinviando a un provvedimento della Banca d'Italia per la determinazione del suddetto importo;

Centemero 9.073, che consente di determinare il costo fiscale delle partecipazioni in società quotate su un MTF (sistema multilaterale di negoziazione), al fine di computare le plusvalenze e le minusvalenze fiscalmente rilevanti;

Gusmeroli 9.026, che consente la conservazione dei registri contabili mediante sistemi digitali;

Centemero 9.031, che modifica a regime lo Statuto del contribuente (legge

n. 212 del 2000), rendendo invalidi e inefficaci i controlli fiscali che implicino un aggravio degli adempimenti a carico del contribuente;

Ungaro 9.09, che reca disposizioni in materia di calcolo della base imponibile IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero) per gli immobili siti nel Regno Unito acquistati prima del 1° gennaio 2021;

Vianello 9.048, che modifica la disciplina della messa in sicurezza e del risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, disposta dalla legge di bilancio 2018;

Galli 9.027, che abroga la disciplina degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA);

Ribolla 9.059, che reca disposizioni strutturali di semplificazione in materia di adempimenti dichiarativi connessi alle ristrutturazioni edilizie ai fini delle relative agevolazioni fiscali;

Belotti 10.1, che riconduce all'istituto della concessione gli impianti sportivi affidati dagli enti territoriali, sulla base di convenzioni, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali;

Lepri 10.08, che estende, ai fini fiscali, il carattere non commerciale alle attività svolte dalle associazioni di promozione sociale nei confronti degli iscritti o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;

gli identici Buratti 10.010, Marco Di Maio 10.011, Bellucci 10.018 e Andreuzza 10.019, che consentono agli enti sportivi dilettantistici di assumere la forma giuridica di cooperative, oltre che di società;

La Marca 11.6, che rfinanzia a decorrere dall'anno 2021 l'autorizzazione di

spesa relativa al personale degli uffici consolari (assegni e indennità) e ai servizi consolari;

Schirò 11.7, Fitzgerald Nissoli 11.32, Di Stasio 11.21, Siragusa 11.1 e La Marca 11.8, che rifinanziano a decorrere dall'anno 2021 l'autorizzazione di spesa per gli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura;

La Marca 11.9, che istituisce un Fondo per il sostegno della rete associativa italiana nel mondo, finanziato per il 2021 e per il 2022;

Ungaro 11.14 e 11.15, che intervengono sulla disciplina fiscale dei lavoratori cosiddetti impatriati;

Ungaro 11.16, il quale dispone che le ambasciate e i consolati italiani nel mondo promuovono le norme introdotte a favore del capitale umano presso le imprese, la comunità scientifica e la comunità di cittadini italiani residenti nei Paesi ospitanti, organizzando almeno una volta all'anno presentazioni o eventi pubblici sul tema del capitale umano;

Mandelli 11.095, nonché gli identici Polidori 11.086, Trano 11.0111 e Del Barba 11.016, che intervengono sul comma 4 dell'art. 100 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine della rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi annui ivi prevista (portando tale soglia da 2.500 a 500 euro);

Polidori 11.087 e Grimaldi 11.065, che intervengono sulla disciplina dei canoni demaniali marittimi;

Cancelleri 11.060, che modifica la disciplina del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), in particolare sulle formalità per la costituzione dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici;

Masi 11.059, che reca disposizioni in materia di gestione e recupero IVA;

gli identici Giacomoni 11.0100 e Bellachioma 11.068, che modificano a regime la disciplina relativa al credito al consumo contenuta nel Testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993);

Fassina 11.074, che, tra l'altro, esclude le concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete dall'applicazione della disciplina dei contratti pubblici;

Porchietto 11.093 e Ribolla 11.028, i quali dispongono che, per le iniziative promozionali che prevedono erogazioni liberali in natura allo Stato o ad enti pubblici, si considera interamente deducibile il costo di acquisto dei beni donati ai fini dell'imposta sui redditi e ai fini IRAP;

gli identici Porchietto 11.094 e Cantalamessa 11.029, che istituiscono una commissione consultiva per il monitoraggio dell'andamento delle commissioni bancarie;

Capitanio 11.07, che interviene sulle modalità di comunicazione tra utenti e i gestori di reti televisive;

Capitanio 11.06, che dispone una dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G;

Rizzetto 11.025, il quale interviene sulle detrazioni per le spese veterinarie;

Del Barba 11.035, che rifinanzia l'autorizzazione di spesa per l'anno 2021 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero;

Del Barba 13.35, sulla tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, che dispone che la fidejussione possa essere rilasciata – oltre che da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni – anche da un intermediario finanziario iscritto all'albo;

Frassinetti 13.28 e 13.27, che dispongono sulla detraibilità delle prestazioni sa-

niarie chiropratiche rese da professionisti in possesso di laurea magistrale;

Lovecchio 13.023, che modifica la disciplina delle cause di esclusione dalle gare di appalto per irregolarità fiscali e contributive;

D'Ettore 13.034 e Verini 13.033, che intervengono sulla disciplina dell'equo compenso e clausole vessatorie;

Scerra 13.052, che interviene sulla disciplina delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie;

Buratti 13.055, il quale introduce modifiche al Testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), concernenti la disciplina a regime del credito al consumo;

Mor 14.6, limitatamente alla lettera g), Carabetta 14.027 e Centemero 14.021, che consentono alle società di investimento di assumere anche la forma di società a responsabilità limitata, a condizione che i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro;

Fusacchia 14.01, che obbliga i professionisti non tenuti all'iscrizione in albi a dotarsi di un domicilio digitale;

Fusacchia 14.02, che reca un complesso di disposizioni volte a consentire la costituzione *online* di società a responsabilità limitata;

Mollicone 14.012, che istituisce dal 2021 un Fondo da destinare all'assicurazione di un elevato livello di sicurezza nazionale cibernetica;

Mollicone 14.013, che istituisce e disciplina un Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici;

Carabetta 14.023, che reca un complesso di disposizioni volte a consentire la costituzione *online* di *start up* innovative;

Giacometto 14.024, che modifica la disciplina delle società di comodo e, in

particolare, dei coefficienti per la valutazione dei titoli, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina fiscale;

Palmieri 14.026, che modifica la disciplina del cosiddetto Fondo imprese sud, di cui alla legge di bilancio 2018, circoscrivendo l'operatività delle misure alle piccole e medie imprese, aventi sede operativa, anziché sede legale, e attività produttiva nelle regioni del Mezzogiorno;

Prisco 16.011, che modifica la disciplina delle modalità di rimborso anticipato dei contratti di credito, facendone risalire gli effetti ai contratti stipulati a decorrere dal 2010;

Raduzzi 16.06, che differisce l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;

Ferro 16.013, che posticipa l'entrata in vigore di alcune disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza concernenti l'obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo societari e l'obbligo di segnalazione da parte di creditori pubblici qualificati;

gli identici Pella 17.4 e Buratti 17.3, che modificano la disciplina degli investimenti in titoli di Stato con fondi provenienti dalla raccolta effettuata da Poste Italiane Spa;

gli identici Buratti 17.2 e Maccanti 17.1, che escludono i soggetti individuati per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR da alcuni obblighi previsti dalla disciplina generale della concorrenza (legge n. 287 del 1990) per le imprese che esercitano servizi di interesse generale;

gli identici Zanichelli 18.12 e Boldi 18.5, gli identici Valentini 18.15, Mancini 18.11 e Villarosa 18.2, che recano disposizioni sulla riscossione dei compensi da parte delle società operanti nel settore odontoiatrico, nonché sulla relativa disciplina IVA;

Currò 18.04, che reca modifiche ordinarie alla disciplina degli accordi di

ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo;

Lupi 18.02, che modifica il perimetro delle imprese che possono essere sottoposte a fallimento e concordato preventivo;

Gadda 18.03, nonché gli identici Nevi 18.010 e Incerti 18.01 che estendono il privilegio generale sui beni mobili anche ai crediti degli imprenditori agricoli per i corrispettivi della vendita dei prodotti agricoli;

Cancelleri 19.06, volto a prevedere che la disciplina in materia di cessione dei crediti di impresa di cui alla legge n. 52 del 1991 si applichi anche allorché il cedente è un libero professionista;

Scerra 20.010, che reca disposizioni in materia di applicazione del regime degli aiuti *de minimis* agli enti del terzo settore;

Iezzi 21.04, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il compito di individuare le ipotesi nelle quali, ai sensi della legislazione vigente, è esclusa la responsabilità del sindaco;

Turri 21.013, che modifica i criteri per la riduzione delle risorse corrisposte a Regioni e agli enti locali a seguito del trasferimento di beni da parte dello Stato nell'ambito del federalismo demaniale;

Zanichelli 22.05, che reca disposizioni in materia di trattamento tributario delle operazioni in valute virtuali, nonché disciplina degli obblighi antiriciclaggio;

Cancelleri 22.016, che reca disposizioni volte ad estendere il regime di cassa e di contabilità semplificata per le imprese minori anche a quelle costituite in forma di società di capitali;

Zanichelli 22.04, volto a ridurre a regime l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a

prodotti finanziari esclusivamente per il deposito dei titoli di Stato italiani;

Zanichelli 22.09, volto ad istituire, ai fini dell'emissione dei titoli di Stato sanitari, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Zanichelli 22.08, volto ad istituire un tavolo di lavoro congiunto tra l'Ente Nazionale per il Microcredito, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di condividere la definizione delle norme di attuazione per il microcredito;

Cancelleri 22.018, recante ulteriori semplificazioni per soggetti in regime di contabilità semplificata;

Cancelleri 22.017, volto ad elevare i limiti di accesso al regime di contabilità semplificata;

Gribaudo 22.03, che, interviene sullo statuto dei diritti del contribuente;

Zanichelli 22.06, che reca disposizioni in favore dei servizi ausiliari, di assistenza e monitoraggio del microcredito;

Buratti 23.1, che esclude i soggetti individuati per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR da alcuni obblighi previsti dalla disciplina generale della concorrenza (legge n. 287 del 1990) per le imprese che esercitano servizi di interesse generale;

Fassina 23.04, che disciplina gli effetti della morte del socio nelle banche di credito cooperativo;

Fassina 23.03, che reca norme in materia di partecipazione azionaria alle banche popolari;

Iezzi 23.01, che dispone che la società AREXPO S.p.a. possa stipulare con le pubbliche amministrazioni convenzioni per la

realizzazione di interventi di rigenerazione urbana;

Fassina 23.05, che prevede la possibilità per le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza delle pubbliche amministrazioni locali, che svolgano essenzialmente attività *in house*, che abbiano avuto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, inclusi gli anni 2020 e 2021, e che non siano ancora poste in liquidazione, di evitare la messa in liquidazione in presenza di un piano di risanamento economico idoneo a risanare la situazione debitoria;

gli identici Lupi 25.044 e Foti 25.017, nonché gli identici Cattaneo 25.042, Lucchini 25.06, Gagliardi 25.02, che modificano la disciplina delle cause di esclusione dalle gare di appalto per irregolarità fiscali e contributive;

Pella 25.035, che modifica la disciplina delle modalità di rimborso anticipato dei contratti di credito;

Dall'Osso 25.022, che modifica la normativa di tracciamento ambientale dei composti chimici, con riferimento a prodotti che possano mettere a rischio l'interesse essenziale della difesa e/o sicurezza nazionale;

Andreuzza 25.010, che interviene sul comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine della rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi annui ivi prevista (portando tale soglia da 2500 a 500 euro);

Dall'Osso 25.021, che modifica il Codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), prevedendo tutele per i diritti di credito di terzi fondati su un titolo esecutivo;

Cantalamessa 25.012, che modifica la normativa sui tempi di collaudo per gli interventi di metanizzazione e la disciplina delle relative risorse non erogate;

Villani 26.16 e Bagnasco 26.27, che prevedono l'applicazione del rapporto di

lavoro esclusivo ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che esercitano le professioni sanitarie infermieristiche;

Sapia 26.21, che reca norme riguardanti la proroga dell'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi delle aziende sanitarie della Regione Calabria;

Sutto 26.02, che interviene sulla configurazione e la conseguente disciplina del ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;

Mammì 26.06, che disciplina lo svolgimento di attività professionale intramuraria ed extramuraria da parte degli esercenti le professioni infermieristiche;

Bagnasco 26.012, che interviene sui parametri di dislocazione delle farmacie sul territorio;

Grippa 26.05, che proroga al 30 aprile 2023 la non applicabilità ai comuni che hanno subito eventi sismici della normativa in tema di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;

Del Barba 27.02, volto ad autorizzare procedure di reclutamento di personale presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas);

Bagnasco 27.04, che introduce una disposizione a carattere procedurale in materia di acquisizione dei dati individuali in forma anonimizzata in relazione al consumo di tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio;

Potenti 28.4, che istituisce un fondo per la tutela delle alberature stradali;

Potenti 28.3 e 28.6, che istituiscono un Albo delle fonti e delle sorgive;

Lepri 29.1, che abroga il comma 687 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, disciplinante la permanenza della dirigenza amministrativa professionale e tecnica nei ruoli del Servizio sanitario nazionale;

Invidia 29.05, che istituisce e disciplina la figura del *Big Data manager* per la salute nelle ASL, con una serie di funzioni riguardanti la gestione dei dati sanitari del paziente e il coordinamento delle attività e piattaforme digitali delle ASL;

Albano 30.8, che prevede l'applicabilità dei codici penali militari e delle leggi, regolamenti e disposizioni militari al personale appartenente al Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana (CRI), se richiamato dal congedo;

Rizzo Nervo 30.02, che prevede una particolare disciplina procedurale applicabile ai casi di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale;

De Filippo 30.03, che dispone l'acquisizione al bilancio dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) dell'importo delle sanzioni amministrative irrogate dalla stessa per le violazioni del codice comunitario dei medicinali per uso umano;

gli identici Gemmato 31.08 e Paolo Russo 31.011, che escludono i farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi;

Bagnasco 31.013 e 31.014, che prevedono una particolare disciplina procedurale applicabile ai casi di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale;

Bagnasco 31.015, che dispone l'acquisizione al bilancio dell'AIFA dell'importo delle sanzioni amministrative irrogate dalla stessa per le violazioni del codice comunitario dei medicinali per uso umano;

Ruggiero 32.05, volto a riconoscere ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale;

Bellucci 33.011, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un « Fondo nazionale lotta alle dipendenze » con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro;

Noja 33.09, che dispone una deroga, fino al 31 dicembre 2022, alle regole di importazione dei preparati e medicinali a base di *cannabis* in ragione delle difficoltà di approvvigionamento dovute all'emergenza sanitaria;

Misiti 33.015, che prevede e disciplina la facoltà delle regioni e province autonome di istituire centri specializzati per cure pediatriche oncologiche;

Noja 33.08, che prevede una particolare disciplina procedurale applicabile ai casi di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale;

D'Arrando 33.013, che disciplina il collocamento degli assistenti sociali, sociologi ed operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario;

Baldino 33.016, che consente ai medici dell'INPS e dell'INAIL, al fine di salvaguardare l'erogazione delle relative prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età;

Bond 33.019, che istituisce e disciplina il profilo dell'autista soccorritore;

Misiti 34.41, che reca norme ordinarie in relazione all'emanazione di un

decreto interministeriale per la definizione del riconoscimento dell'Armadio Farmaceutico Digitale Nazionale (AFDN);

Pastorino 34.50, che prevede un intervento per le strutture sanitarie e socio-sanitarie della Valpolcevera e del Ponente della città di Genova mediante assegnazione di risorse intestate al Commissario delegato per l'emergenza dovuta al crollo del ponte Morandi;

Bagnasco 34.60, che interviene sulla definizione della figura del direttore sanitario, modificandone i requisiti relativi all'età massima per lo svolgimento delle sue funzioni;

Grimaldi 34.35, che abroga una disposizione a carattere ordinamentale relativa alla classificazione dei medicinali equivalenti a carico del Servizio sanitario nazionale in sede di aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale;

Baldini 34.49, che restringe alle strutture sanitarie private di cura odontoiatrica l'obbligo di dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo;

gli identici Lorenzin 34.16, Del Barba 34.24, Boldi 34.19, Stumpo 34.51 e Manzo 34.36, che intervengono con una disposizione a carattere procedurale in materia di acquisizione dei dati individuali, in forma anonimizzata, in relazione al consumo di tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio;

Bagnasco 34.56, che estende ai codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati l'esclusione dal calcolo, da parte dell'AIFA, delle quote di mercato per acquisti diretti relativi a ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci, ai fini del calcolo della spesa farmaceutica;

Quartapelle Procopio 34.4, che estende il divieto di fumo alle aree esterne degli esercizi commerciali adibiti alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande;

Sportiello 34.33, che abroga una disposizione a carattere ordinamentale che prevede uno specifico decreto del Ministero della salute, introdotta in relazione all'attuazione delle norme sulla destinazione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di ricerca scientifica;

Lorenzin 34.04, che istituisce una cabina di regia sulla senologia e l'oncofertilità per l'uniforme implementazione delle Linee di indirizzo sulle modalità organizzative e assistenziali della rete dei centri di senologia;

Parentela 34.012, che apporta modifiche alla disciplina prevista per l'operatività dei Commissari straordinari nominati negli enti del servizio sanitario della regione Calabria;

De Toma 34.010, che prevede il potenziamento di uno specifico servizio di odontoiatria dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma;

Lacarra 34.02, che interviene sulle procedure di mobilità del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Associazione della Croce Rossa italiana;

Ubaldo Pagano 34.03, che interviene sulla disciplina in materia di recupero delle somme da parte delle ASL per prestazioni sanitarie indebitamente fruite da utenti in regime di esenzione per reddito, in caso di insussistenza del corrispondente diritto;

gli identici Rostan 35.01, Del Barba 35.05, Ianaro 35.010, Bellachioma 35.014, Stumpo 35.021 e Lorenzin 35.02, che modificano la normativa vigente riguardante il Fondo per il rimborso dei farmaci innovativi e oncologici innovativi;

Vazio 35.04, che estende al 2021 il finanziamento della dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto prevista dalla normativa vigente in favore degli eredi dei deceduti per patologie asbesto-correlate;

Comaroli 35.06, che reca una disposizione a carattere ordinamentale in rela-

zione ad ulteriori iniziative di investimento immobiliare nel campo dell'edilizia sanitaria proposte dall'INAIL;

Stumpo 35.016 e Fassina 35.017, in materia di proroga e rinnovo dei contratti a tempo determinato di lavoro in essere presso l'AIFA;

Stumpo 35.019, che modifica i termini previsti per la determinazione annuale delle quote di mercato per acquisti diretti delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci e proroga a tutto il 2024 la norma che autorizza l'AIFA ad avvalersi del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) per il monitoraggio della spesa farmaceutica e la rilevazione del fatturato delle predette aziende farmaceutiche;

gli identici Stumpo 35.020 e Fassina 35.022, che recano disposizioni ordinamentali per la promozione del programma nazionale in materia di *Health Technology Assessment* (HTA) per il tramite della corrispondente Cabina di regia già istituita;

Paolo Russo 35.031, che dispone la costituzione di un consorzio per approfondire la materia della tecnologia digitale per la prevenzione della cecità da attribuire all'*IAPB Italian* Onlus, agenzia internazionale in tale campo;

D'Orso 36.06, che reca una serie di modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza;

Pallini 36.04, che detta norme in tema di recupero dell'indebito pensionistico riguardante il trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto;

Invidia 36.05, che detta norme dirette a consentire la non pignorabilità dei crediti aventi ad oggetto il beneficio economico del reddito di cittadinanza;

Schirò 36.02, diretto a escludere per i cittadini italiani iscritti all'AIRE il requisito dei due anni continuativi di residenza in

Italia al fine della percezione del reddito di cittadinanza;

Lorefice 37.022, 37.023 e 37.024, che recano disposizioni volte anche a consentire a tutti i comuni e ambiti sociali territoriali di assumere assistenti sociali a tempo indeterminato;

gli identici Gribaudo 37.04 e Manzo 37.019, che recano disposizioni concernenti la documentazione richiesta per l'ottenimento di titoli abilitativi edilizi, nell'ambito dei rapporti contrattuali tra privati che coinvolgono liberi professionisti;

Bellucci 37.013 e Navarra 37.025, che, tra l'altro, stanziavano risorse per il finanziamento di programmi regionali per la formazione di operatori specializzati nella promozione della legge n. 68 del 1999 per l'inserimento lavorativo dei disabili;

Testamento 37.01, che, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, obbliga ciascuna regione alla presentazione di un piano preventivo e dettagliato di rendicontazione delle prestazioni e dei servizi che intende attivare;

Ferro 37.015, che riduce l'IVA sui prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza;

Mura 37.05, che modifica i parametri per l'accesso alla tutela INAIL per i danni derivanti dagli infortuni e dalle malattie professionali;

Gribaudo 37.06, che modifica i criteri per la determinazione dell'indennità di maternità per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata qualora le mensilità di tale indennità siano inferiori a 400 euro ciascuna;

Viscomi 37.03, gli identici Viscomi 37.07 e Tucci 37.021, nonché Ferro 37.014, che recano disposizioni per l'assunzione dei lavoratori socialmente utili;

Amitrano 37.018, che riconosce agli enti di previdenza di diritto privato la possibilità di prevedere forme di tutela, di promozione e di sostegno al reddito a favore dei propri iscritti per favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro;

gli identici Ubaldo Pagano 37.02, Paolo Russo 37.030 e Lovecchio 37.020, che recano disposizioni in materia di risarcimenti per disabili di guerra;

Panizzut 37.029, che reca un finanziamento della *disability card* pari a 2 milioni di euro per il 2022;

Rizzetto 38.016, che modifica le caratteristiche che devono avere le mansioni svolte dal lavoratore a termine perché questo abbia un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato;

Invidia 39.02, che modifica la disciplina previdenziale in favore dei lavoratori somministrati, introducendo dal 1° gennaio 2022 il versamento all'INPS di contributi per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa;

Invidia 39.03, che interviene sulla disciplina del licenziamento illegittimo, in particolare sulla offerta di conciliazione da parte del datore di lavoro prevista al fine di evitare il giudizio;

Gariglio 40.01, che prevede disposizioni in materia di sicurezza antincendio nelle stazioni ferroviarie italiane;

Amitrano 41.20, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione iniziale di 400 mila euro per il ricorso da parte delle imprese alle agenzie di *outplacement* che erogano servizi relativi a domanda e offerta di lavoro, abilitate a svolgere le attività di supporto alla ricollocazione ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione dei lavoratori disoccupati;

Amitrano 41.012, che, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti

per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, consente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di promuovere un sistema integrato di interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti percettori di reddito di cittadinanza;

Paolo Russo 41.025, che prevede in via sperimentale che l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita sia calcolato su base regionale;

Paolo Russo 41.027, che dispone che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni 2016, 2017 e 2018;

Belotti 41.03, che reca disposizioni in materia di stabilizzazione del personale in servizio con contratto di lavoro flessibile presso l'Istituto centrale per il restauro (ICR);

Invidia 41.013, che abroga alcune disposizioni in materia di formazione interprofessionale per la formazione continua di cui all'articolo 1, comma 722, della legge n. 190 del 2014;

Quartapelle Procopio 42.5, che prevede che, per le categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, l'indennità dei congedi di maternità e di paternità relativa al periodo dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 è calcolata con riferimento all'anno 2019;

Colucci 42.1, che condona le sanzioni amministrative irrogate dal 1° gennaio 2012 al 27 dicembre 2017, nel settore dello spettacolo, per la mancata esibizione del certificato di agibilità;

Rizzetto 42.04, che incrementa la dotazione del Fondo Unico di amministrazione relativo al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Gagliardi 42.01, che prevede la perdita del beneficio da parte del percettore

del reddito di cittadinanza in caso di rifiuto di un'offerta di lavoro anche se di carattere stagionale;

Iorio 42.05, che incrementa da 5 a 6 mesi dopo il parto il congedo per la lavoratrice madre, previsto a legislazione vigente;

Tripiedi 42.06, che reca disposizioni di proroga dell'APE sociale;

D'Attis 43.015, che estende la riduzione contributiva prevista per i lavoratori autonomi, ultrasessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni dell'INPS, anche ai lavoratori autonomi con le medesime caratteristiche appartenenti alle gestioni ex IPOST, ex INPDAP, ex ENPALS;

Faro 43.012, limitatamente alla lettera a) del comma 1, che modifica gli obblighi in capo al beneficiario del reddito di cittadinanza con riferimento all'offerta di lavoro congrua da accettare nell'ambito del lavoro stagionale;

Rampelli 43.02, che, nelle more dell'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rende inefficaci i provvedimenti di diniego delle concessioni demaniali marittime adottati dagli enti locali;

Annibaldi 45.2, che incrementa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per l'avvio di una campagna di comunicazione istituzionale di prevenzione e contrasto alla violenza economica sulle donne;

Invidia 45.07, che reca una procedura semplificata per la richiesta di patrocinio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dei soggetti erogatori di corsi di formazione;

Delmastro Delle Vedove 45.011, che reca una delega al Governo per l'anticipo bancario della cassa integrazione guadagni;

Rizzetto 45.01, che incrementa di 5 milioni di euro per il 2022 il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere;

Cubeddu 45.04, che reca disposizioni volte a modificare l'applicazione delle procedure, previste dalla legge di contabilità, relative all'assunzione degli impegni di spesa e alla rimodulazione degli stanziamenti di bilancio delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione;

Rizzetto 46.5, che dispone la soppressione dei centri per l'impiego inefficienti che non riescono a collocare una determinata percentuale di lavoratori;

Bellucci 46.6, che abroga alcune disposizioni in materia di formazione interprofessionale per la formazione continua di cui all'articolo 1, comma 722, della legge n. 190 del 2014;

Lepri 46.2, che ripristina per l'anno 2021, l'aliquota di prelevamento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrative dall'INPS e dall'INAIL da destinare agli istituti di patronato;

Dal Moro 46.04, che reca disposizioni per il rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale da gioco;

Viscomi 46.01, che reca disposizioni concernenti l'attività ispettiva, l'organizzazione e il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e le risorse finanziarie trasferite all'Ispettorato medesimo;

Viscomi 47.1, che riapre i termini per la presentazione della domanda di contribuzione figurativa da parte dei dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche;

Murelli 47.4 e 47.3, che estendono l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale anche ai soggetti che hanno cessato l'attività medesima tra il 2014 ed il 2016;

Vietina 47.03, che introduce la cosiddetta *flat tax* sui redditi;

Topo 47.02, che esonera i membri delle assemblee legislative elettive che non hanno esercitato la professione per almeno un triennio dall'obbligo di formazione per la durata del mandato elettivo;

Del Barba 47.07, che reca disposizioni per la semplificazione della procedura relativa alla tenuta digitale dei registri contabili;

Del Barba 47.06, che riconosce la facoltà per il libero professionista di ricongiungere nella gestione in cui risulta iscritto i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria;

Baldini 48.15, che prevede lo svolgimento delle attività subacquee professionali e della relativa formazione professionale, su tutto il territorio nazionale, secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366;

Tripiedi 48.04, che dispone in ordine alle attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti dell'INPS e per gli iscritti alle Gestioni « Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali », « Assistenza Magistrale » e « Assistenza Ipost », prevedendo l'istituzione presso il predetto Istituto di una scuola di alta formazione;

Snider 49.3 e Enrico Borghi 49.02, che recano disposizioni in materia di rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS);

Fusacchia 49.01, che reca modifiche alla disciplina concernente le tipologie dei visti di ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento;

Suriano 49.05, che reca agevolazioni fiscali per lavoratori impatriati;

Cannizzaro 50.051, 50.053, 50.054, 50.055, 50.057, 50.058, 50.059, 50.061,

50.062, 50.063 e 50.064, che prevedono assunzioni a tempo determinato presso diverse amministrazioni statali con sede nella regione Calabria;

Comaroli 50.014, che modifica la normativa a tutela della disabilità con riferimento agli accertamenti per i disabili da lavoro da parte dell'INAIL tramite apposite commissioni mediche;

Barzotti 50.025, volto ad incrementare l'indennità relativa alle attività svolte dalle consigliere e dai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta;

Cannizzaro 50.067 e 50.066, che introducono disposizioni volte ad avviare procedure di reclutamento e proroghe di contratti di lavoro per il personale amministrativo presso l'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Cosenza;

Cannizzaro 50.052 e 50.056, volti a prevedere la realizzazione di Tirocini di Inclusione sociale nell'ambito della regione Calabria;

Schullian 50.040, che reca disposizioni di interpretazione autentica relative all'imposta di registro sugli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata nella Provincia autonoma di Bolzano;

Comaroli 50.015 e 50.016, che recano modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza;

Fassina 50.045, che proroga i termini dell'applicazione della disciplina riguardante la dirigenza amministrativa professionale e tecnica del SSN;

Pella 50.060, che prevede l'assegnazione di un contributo alla Fondazione « Cardinale Francesco Maria del Monte » per l'organizzazione di piani di investimento volti ad incrementare il potenziamento del *social housing*;

Topo 50.07, che disciplina l'obbligo formativo degli esercenti le professioni regolamentate;

Caso 50.036, che attribuisce nuovi compiti ai CAF;

Fassina 50.8, che dispone misure per il transito del personale della Sogesid S.p.a. nei ruoli del Ministero della transizione ecologica;

Ruffino 50.01, 50.02, 50.03 e 50.04, che recano modifiche alla disciplina IVA sui prodotti igienico-sanitari;

Pezzopane 50.06, Navarra 50.031 e 50.032, che modificano il Codice degli appalti in materia di disciplina degli affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei concessionari pubblici e privati;

Giarrizzo 50.037, Lorenzin 50.08, De Micheli 50.044 e Cattaneo 50.050, che modificano a regime la disciplina dei benefici fiscali in favore di ricercatori, docenti e lavoratori impatriati;

Tucci 50.019, che reca disposizioni di carattere ordinamentale per la costituzione di una piattaforma digitale, da parte del Ministro dell'interno, destinata ad ottimizzare e coordinare le informazioni relative alle risorse messe a disposizione dai singoli Ministeri in favore di progetti realizzati dagli enti locali;

Scano 50.021, volto a sopprimere la disposizione, di cui al comma 1091 della legge di bilancio per il 2019, che consente ai comuni di destinare una quota parte del maggiore gettito relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente;

Aprèa 50.070, diretto a prevedere che il datore di lavoro, nel caso di infortunio sul lavoro derivante da sua imperizia, ri-

sponda dei reati di omicidio e lesioni colpose solo qualora ne sia accertata la colpa grave;

Aprèa 50.071, diretto a prevedere che, nel caso di infortunio sul lavoro causato da imperizia, il datore di lavoro non sia perseguibile per i reati di omicidio e lesioni colpose qualora abbia rispettato regole di condotta stabilite da leggi e protocolli senza margini di discrezionalità;

Mura 50.09, che introduce dal 2021 una speciale forma di gestione per conto dello Stato dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL;

Zanichelli 50.033, volto a modificare la disciplina vigente in materia di forme pensionistiche complementari;

Invidia 50.024, che autorizza un ulteriore stanziamento in favore dell'INAIL destinato alla prosecuzione e all'avvio di nuovi interventi nel settore dell'edilizia;

Tripiedi 50.047 e Murelli 50.041, che modificano la disciplina vigente in materia di attività ispettive di INPS e INAIL;

Barzotti 50.022, volto a disciplinare il diritto alla disconnessione del lavoratore nell'ambito della disciplina del lavoro agile;

Amitrano 50.028, volto ad autorizzare il trattamento dei dati connessi all'attuazione delle convenzioni stipulate tra l'INPS, gli enti bilaterali e gli enti o casse aventi fine assistenziale;

Tripiedi 50.027, che estende la tutela INAIL per i danni derivanti dagli infortuni e dalle malattie professionali;

Rachele Silvestri 50.049, che interviene sulla disciplina in materia di lavoro agile;

Iovino 50.026, che modifica la disciplina relativa al pagamento dei contributi

obbligatori agli enti nazionali di previdenza ed assistenza per ciascuna categoria;

Cominardi 50.046, volto ad abrogare alcune disposizioni relative alla dotazione organica dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

Ruffino 51.01, che, modificando l'articolo 117 del Testo unico degli enti locali, relativo alle tariffe dei servizi, prevede, tra l'altro, che i servizi a domanda individuale prestati dai comuni siano gestiti in modo tale da consentire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'ente;

Marino 51.06, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la continuità territoriale marittima della Sardegna e rinvia ad un decreto ministeriale i criteri per la definizione del contratto di servizio pubblico;

Meloni 51.08, che prevede la concessione in favore di Roma Capitale di un contributo straordinario per gli anni 2021 e 2022, tra l'altro, per il completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale e per il potenziamento dei servizi di ordine pubblico e sicurezza;

Maraia 51.05, che prevede l'emanazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con Cassa Depositi e Prestiti, di un decreto per individuare i siti ove ubicare nuovi caselli autostradali all'interno delle ZES;

Zanella 51.04, che prevede stanziamenti per gli anni dal 2021 al 2025 per la realizzazione di un efficiente sistema di accessibilità anche attraverso il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, come stabilito nell'accordo di programma relativo all'area ex Fiat Alfa-Romeo di Arese;

D'Alessandro 52.6, che consente agli enti locali, i quali non dispongano di graduatorie aperte o non abbiano procedure concorsuali in corso, di coprire i posti

vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018;

Del Barba 52.15, Topo 52.33 e Sani 52.34, che intervengono sulla normativa che prevede che nei comuni fino a 10.000 abitanti le funzioni attribuite al vicesegretario possano essere svolte, su richiesta del sindaco, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, prolungando il periodo massimo di svolgimento di tali funzioni;

Covolo 52.31 e Sandra Savino 52.38, che prevedono che le entrate degli enti locali, nel periodo 2021-2025, derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete, possano essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione;

Del Barba 52.19, che estende al territorio di Campofelice di Fitalia l'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;

Carnevali 52.12, che interviene sulle modalità di accesso ai finanziamenti previsti nell'ambito del Progetto « Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati », di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre del 2018;

Morassut 52.13, il quale prevede che le risorse statali non utilizzate per l'edilizia residenziale pubblica possano essere utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti;

Buratti 52.051, che consente ai comuni, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, assunzioni di assistenti sociali al fine di raggiungere un rapporto di uno ogni 5.000 abitanti in ogni ambito territoriale;

Elisa Tripodi 52.042, 52.043 e 52.041, che dettano norme per consentire la tra-

missione in *streaming* delle sedute dei consigli degli enti locali;

Baldino 52.040, che consente, a determinate condizioni, la stabilizzazione, senza assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale, comandato o in aspettativa senza assegni, utilizzato dai comuni nelle aree dei servizi sociali, di Protezione civile e di Polizia locale;

De Carlo 52.044, che modifica la normativa in materia di criteri di ripartizione delle risorse per i centri antiviolenza e le case rifugio;

gli identici Patassini 52.029, Pella 52.0108, Ripani 52.085, Buratti 52.050 e Ruffino 52.09, che introducono varie modifiche e deroghe al decreto legislativo n. 175 del 2016, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevedendo, in particolare, la sospensione, per il 2020 e 2021, delle norme che vietano alle pubbliche amministrazioni di sottoscrivere aumenti di capitale nelle società in perdita negli ultimi tre anni e impongono alle amministrazioni l'adozione di piani annuali di razionalizzazione delle partecipazioni possedute;

Salafia 52.061, che sospende il versamento al bilancio dello Stato, da parte di Roma Capitale, per l'esercizio 2021, dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città fino ad un massimo di 1 euro per passeggero e dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4 per cento, previste nell'ambito della gestione commissariale del comune;

Fragomeli 52.068, che istituisce un fondo per i piccoli comuni fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori dei quali sia stato disposto, con provvedimento giudiziale, l'allontanamento dalla casa familiare;

Pastorino 52.073, 52.074 e 52.075, che recano una serie di modifiche alla norma-

tiva che regola l'ordinamento dei segretari comunali e provinciali;

Manzo 52.064 e 52.065, che intervengono sulle competenze della Corte dei conti, anche al fine di ampliarne le funzioni consultive;

gli identici Pastorino 52.069, Pella 52.099, Trancassini 52.094, Ruffino 52.01, Ripani 52.076, Bellachioma 52.023 e Buratti 52.0124, che introducono deroghe alla normativa che prevede, in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, il divieto per gli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

gli identici Fornaro 52.072, Pella 52.0115, Ruffino 52.016 e Ripani 52.091, che sopprimono la norma che prevede una riduzione del 5 per cento dei contributi statali per gli investimenti infrastrutturali dei comuni nel caso di mancata approvazione, da parte di quest'ultimi, del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

Pella 52.0122, che interviene sulla disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, prevedendo che debba essere corrisposto non solo nel caso di occupazione di aree demaniali o del patrimonio indisponibile dei comuni, ma anche nei casi in cui vengano occupate aree private sulle quali risulta costituita una servitù di pubblico passaggio;

Maraia 52.045, che interviene sui criteri di assegnazione delle risorse ai comuni dichiarati zone rosse nel corso dell'epidemia da Covid-19;

Pella 52.0120, che, per il settore idrico, differisce dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 il termine a decorrere dal quale trova applicazione la nuova disciplina sulla prescrizione in due anni del diritto al corrispettivo per il venditore;

gli identici Pella 52.0109, Ripani 52.082, Ruffino 52.010, nonché Manzo 52.066, che intervengono sulla disciplina volta a contenere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevedendo, in particolare, che l'importo di 40 euro riconosciuto al creditore, in via forfetaria, a titolo di risarcimento del danno per le spese di recupero del credito, sia riferito a tutte le fatture emesse dallo stesso soggetto per ciascun trimestre solare;

Cancelleri 52.053 e 52.054, che riducono i limiti di capitale sociale richiesti per l'iscrizione nell'albo degli agenti della riscossione, differendo dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale l'adeguamento ai nuovi limiti deve avvenire;

Baldino 52.055, che assegna risorse per 200 milioni di euro a Roma in relazione al suo ruolo di capitale della Repubblica;

Ruffino 52.020, che consente agli enti locali di utilizzare le graduatorie concorsuali per la copertura dei posti vacanti, ancorché scadute;

Binelli 52.035, che autorizza i comuni ad assumere personale per il potenziamento degli uffici preposti alla promozione e alla realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili previste dall'articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019;

gli identici Gagliardi 53.5, Cenni 53.1 e Cadeddu 53.11, che modificano la composizione del Tavolo permanente di coordinamento per la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, aumentando da due a quattro i rappresentanti designati dalle associazioni agricole;

Ubaldo Pagano 53.01, che consente a taluni comuni l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato;

Manzo 53.03, volto a modificare la disciplina concernente la prevenzione e il

contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ampliando il novero dei soggetti destinatari delle norme, istituendo la banca dati per le aste giudiziarie e modificando il codice di procedura civile, con riguardo alla disciplina della cauzione nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata;

Ubaldo Pagano 53.04, che reca disposizioni volte ad uniformare le misure urgenti di solidarietà destinate in favore dei comuni, definendo una procedura di carattere ordinamentale per l'individuazione delle modalità di utilizzo delle risorse, dei beneficiari e delle procedure di gestione di misure urgenti, sussidi straordinari ovvero altre forme di sostegno, adottati in caso di dichiarazione di emergenza, ai fini dell'adozione di specifici regolamenti comunali;

Paolo Russo 53.014 e Noja 53.02, che dispongono che le regioni e le Province autonome provvedano all'approvazione di uno specifico atto regolamentare finalizzato a normare le misure urgenti di solidarietà e interventi straordinari o *una tantum* a favore della popolazione in stato di bisogno;

Cestari 53.09, che, nel modificare i presupposti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, determina l'applicazione del canone per l'occupazione di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio;

gli identici Plangger 54.02 e Vanessa Cattoi 54.03, che modificano l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la titolarità e la disciplina delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;

Sutto 54.01, che modifica la clausola di salvaguardia dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale inserita nel Codice del Terzo settore al fine di estendere alla provincia autonoma di Trento la disposi-

zione che prevede che la provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto delle minoranze, disciplina l'istituzione e la tenuta del registro unico del Terzo settore;

gli identici Vanessa Cattoi 55.7, Squeri 55.12, Zucconi 55.6, Gagliardi 55.1 e Schullian 55.2, che, in tema di imposta di soggiorno, prevedono l'esonero dalla trasmissione telematica al comune dei dati relativi ai pernottamenti e modificano l'importo della sanzione in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile;

Ruffino 55.05, che trasferisce alla regione Piemonte la somma di 10 milioni di euro da destinare alla definizione di una struttura commissariale volta alla gestione dell'emergenza costituita dalla proliferazione degli ungulati nel territorio;

Bella 56.05, che modifica il regime fiscale delle cause davanti al giudice di pace;

Daga 56.09, che modifica la disciplina sulla devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilita dal Testo unico in materia ambientale;

Comaroli 56.03 e 56.04, che recano una nuova definizione di investimento ai fini dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, ove si prevede che gli enti territoriali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

Vignaroli 56.07, che introduce una deroga alla norma che prevede la liquidazione delle aziende speciali e delle istituzioni controllate dagli enti locali che abbiano un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Cannizzaro 57.032, che reca la disciplina per la cancellazione del debito sanitario della regione Calabria;

Mura 57.010, che modifica la disciplina recata dall'articolo 177, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, che obbliga i

titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture ad affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica;

Paolo Russo 57.029, che interviene sulla regolarizzazione del patrimonio edilizio esistente, in relazione alle istanze di condono presentate ai comuni sulla base di specifiche leggi;

Cannizzaro 57.034, che prevede misure di sostegno per la regione Calabria al fine di prevenire il rischio idrogeologico e idraulico;

Ubaldo Pagano 57.06, che, al fine di accrescere la dotazione trasportistica delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, autorizza la spesa di 125 milioni di euro per il 2021 per il finanziamento dei progetti ammissibili e non finanziati presentati nell'ambito dell'avviso pubblico pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* nell'ambito del Programma « Infrastrutture e Reti » 2014-2020;

Pezzopane 57.03, che esenta gli enti parco nazionali dal rispetto dei vincoli di spesa per assunzione di personale, acquisto di beni e servizi e degli altri vincoli stabiliti dal secondo periodo del comma 590 e dai commi 591-593 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020;

Occhiuto 57.031, che prevede di sottoporre le proposte di candidature per le elezioni europee, politiche e amministrative, alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali;

Lorenzin 57.011, che modifica la disciplina in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Trancassini 57.021, che interviene sulla disciplina a regime del canone patrimo-

niale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi 816-819 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

Manzo 57.015, che integra le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 sul riparto dei contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana;

Ubaldo Pagano 57.08, che, per la copertura di posti vacanti, consente agli enti locali – fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2021 – di utilizzare le graduatorie concorsuali vigenti al 31 dicembre 2018;

Trancassini 57.016, che prevede che le entrate degli enti locali, nel periodo 2021-2025, derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione;

Viscomi 57.09, che modifica la disciplina recata dall'articolo 177, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, al fine di prorogare di due anni il termine entro cui le concessioni debbono adeguarsi alla normativa prescritta;

Ubaldo Pagano 57.05, che modifica la disciplina sui concorsi pubblici recata dall'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021;

gli identici Ubaldo Pagano 57.07 e Cattaneo 57.036, che autorizzano un contributo straordinario a favore della Protezione civile della regione Puglia per il potenziamento della rete radar del Centro funzionale decentrato, al fine di completare la rete nazionale di monitoraggio per la prevenzione e protezione dai rischi meteorologici e idrogeologici;

Fusacchia 57.01, che integra le disposizioni della legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso;

Paolo Russo 57.028, che interviene sulla disciplina del conferimento di incarichi dirigenziali da parte di regioni ed enti locali;

Casino 57.025, che interviene sulla disciplina in materia di personale degli enti locali assunto con procedure di evidenza pubblica, nonché in materia di procedure concorsuali riservate da espletare nel triennio 2021-2023;

D'Attis 57.023, che autorizza un finanziamento alla fondazione IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale) in relazione alla riscossione dell'imposta di soggiorno;

Casino 57.024, che prevede la proroga di termini per consentire al comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina a Capitale europea della cultura 2019, rimaste in sospenso a causa degli effetti prodotti dall'epidemia da Covid-19;

Plangger 57.037, che estende alla lingua dei segni, anche tattile, delle minoranze linguistiche la nuova disciplina sul riconoscimento della lingua dei segni introdotta dal decreto-legge n. 41 del 2021;

Gavino Manca 58.29, che prevede l'inserimento, in coda alla graduatoria del concorso per dirigente scolastico bandita nel 2017, dei vincitori del concorso che abbiano rinunciato al ruolo e pertanto, in base al bando, sono stati esclusi dalla graduatoria;

Varchi 58.77, che interviene in materia di responsabilità dei dirigenti scolastici per gli interventi necessari sugli edifici scolastici;

Longo 58.5, che disciplina le modalità per l'immissione in ruolo di candidati che abbiano presentato ricorso avverso il bando del concorso per dirigenti scolastici del 2017 e abbiano superato la prova preselettiva;

Frassinetti 58.72, Bucalo 58.71 e Paolo Russo 58.110, che, con diverse modu-

lazioni, prevedono un corso intensivo di formazione per i candidati che hanno avviato contenziosi in relazione a passati concorsi per dirigenti scolastici, ai fini della successiva immissione in ruolo;

Frassinetti 58.70, che, a decorrere dall'anno scolastico 2021-2022, prevede la conferma in ruolo, nel caso di superamento dell'anno di prova, del personale docente assunto con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali e l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati;

Bucalo 58.69, che dall'anno scolastico 2021/2022 prevede l'incremento della dotazione organica dei docenti, per consentire la riduzione del numero di alunni per classe;

Del Barba 58.82, che reca varie modifiche alla legge n. 92 del 2019, relativa all'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;

Madia 58.98, che autorizza le scuole gestite dagli enti locali ad immettere in ruolo il personale inserito nelle graduatorie comunali relative alle assunzioni nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido, in deroga al limite delle facoltà assunzionali previsto dalla normativa vigente;

Barelli 58.112 e Aprea 58.012, che riguardano la detraibilità delle spese sostenute per il servizio scolastico fruito nell'anno scolastico 2020/2021 presso scuole paritarie;

Prestipino 58.52, che modifica la tempistica relativa alla predisposizione, da parte delle scuole, del Piano triennale dell'offerta formativa;

Colmellere 58.26 e 58.27, che estendono ad altre categorie di docenti, oltre i docenti di ruolo, la possibilità di fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente;

Casa 58.06, che prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, del Piano

RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica (PRISTE) e culturale;

Fassina 58.09, che dispone che, per gli anni 2021-2023, la spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione della spesa complessiva che i medesimi comuni possono impiegare per il personale dipendente e che non può essere superiore ad un determinato valore soglia;

Toccafondi 58.04, che, per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole paritarie dell'infanzia, prevede la possibilità di utilizzare a tempo determinato anche educatori in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia, qualora non si riescano a reperire docenti abilitati;

Ruffino 58.01, che prevede il riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, per le specifiche classi di concorso, per gli insegnanti che abbiano prestato servizio per un anno scolastico in scuole paritarie;

Golinelli 58.02, che disciplina l'accreditamento delle scuole di musica e la loro collaborazione con il sistema nazionale di istruzione;

gli identici Lupi 59.21, Lacarra 59.32 e Aprea 59.126, nonché Frate 59.3, Orfini 59.50, limitatamente al comma 5, Miceli 59.51, limitatamente alla lettera e), Di Giorgi 59.63, Frate 59.01, Belotti 59.04, Bucalo 59.011, che modificano la disciplina relativa al concorso per docenti di religione cattolica che deve essere bandito ai sensi del decreto-legge n. 126 del 2019;

Fratoianni 59.109, limitatamente alla lettera b), Bucalo 59.66, Ciampi 59.62, gli identici Lacarra 59.31, Frate 59.4, Lupi 59.20 e Aprea 59.125, nonché Belotti 59.03, che riguardano la progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi degli assistenti amministrativi che abbiano svolto le funzioni dell'area di destinazione per il periodo minimo in ciascuno indicato;

Di Giorgi 59.61 e Di Giorgi 59.58, limitatamente alla lettera *h*), che recano una delega al Governo per la revisione delle modalità di reclutamento dei docenti per la scuola secondaria;

Azzolina 59.87, che disciplina, a regime, l'attivazione di percorsi di abilitazione all'insegnamento;

Torto 59.89, che puntualizza le istituzioni AFAM nelle quali deve essere maturato il servizio richiesto per l'inserimento in alcune graduatorie;

gli identici Lacarra 59.34, Aprea 59.128 e Lupi 59.23, che prevedono la modifica, con decreto del Ministro dell'istruzione, di previsioni contrattuali, per consentire i ri-congiungimenti familiari dei dirigenti scolastici;

gli identici Lacarra 59.33, Aprea 59.127, Frassinetti 59.82 e Lupi 59.22, che, a decorrere dal VI ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, prevedono l'ammissione agli stessi dei docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze relative al sostegno;

Angiola 59.105, che modifica il regolamento che disciplina lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ampliando la platea dei soggetti che possono partecipare;

gli identici Toccafondi 59.010, Aprea 59.018, Lupi 59.08 e Pella 59.015, che dispongono che, nelle more della riforma del sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti di scuola secondaria, si considerano abilitati all'insegnamento nelle scuole paritarie gli insegnanti in possesso di determinati requisiti formativi e di servizio;

gli identici Aprea 59.019, Colmellere 59.05 e Lupi 59.09, che, per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole paritarie dell'infanzia, prevedono la

possibilità di utilizzare a tempo determinato anche educatori in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia, qualora non si riescano a reperire docenti abilitati;

Lacarra 60.1, che incrementa a settanta anni l'età pensionabile dei ricercatori universitari;

Rospi 60.02, che prevede una riserva di posti del 10 per cento nei concorsi pubblici per coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca;

gli identici Cassinelli 60.09 e Ferri 60.012, che dispongono l'assorbimento di tutti gli idonei di uno specifico concorso dell'Agenzia delle entrate;

Barelli 61.1, che destina 800.000 euro all'Università Tor Vergata di Roma per una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano;

Baldini 63.11, che riconosce un contributo pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di uno strumento musicale ai ragazzi tra i 5 ed i 18 anni che, nel corso del 2020, si sono iscritti ad un corso di formazione bandistico presso una banda musicale;

Del Barba 64.19, che consente agli enti attuatori coinvolti nel progetto « Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati », di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018), di accedere alla fase di stipula delle convenzioni con il Ministro della cultura e ne disciplina le modalità;

Fragomeli 64.017, che istituisce un Fondo per misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori con carriera lavorativa discontinua;

Gebhard 64.08, che contiene agevolazioni fiscali in favore di lavoratori che rientrano in Italia, in possesso di formazione tecnica e scientifica;

Fusacchia 64.01, che applica la speciale disciplina dell'ingresso e soggiorno per investitori, prevista dal Testo unico sull'immigrazione anche agli stranieri che intendono effettuare un acquisto immobiliare in Italia di almeno 250.000 euro;

Gebhard 64.09, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia;

Trano 65.51, che prevede a favore degli studenti dei conservatori un *bonus una tantum* per l'acquisto di strumenti musicali coerenti con il corso di studi;

Vietina 65.2, che detta disposizioni per mantenere i plessi scolastici nei piccoli borghi;

Vietina 65.3, che – peraltro confermando quello che è già previsto a legislazione vigente – prevede che si applichi anche agli Istituti scolastici paritari la disposizione vigente secondo cui la parità è riconosciuta alle scuole non statali a condizione, tra l'altro, che impieghino personale docente fornito del titolo di abilitazione;

Perantoni 65.28, che incrementa la dotazione del Fondo per la cultura e ne destina parte al finanziamento di progetti comunali di tutela e promozione del patrimonio culturale archeologico nazionale preistorico e preclassico;

Perantoni 65.012, che stanziava 20 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione a Sassari di un polo di ricerca di interesse nazionale denominato «Centro nazionale per la ricerca, lo studio e la didattica dell'archeologia delle epoche preistoriche e pre-classiche»;

Rampelli 65.010, che stabilisce un contributo finanziario annuo per la Società di studi fiumani e il suo Archivio-Museo storico di Fiume e per l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) e il suo Museo della civiltà istriana fiumana e dalmata;

Patassini 65.04, che attribuisce 500.000 euro all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival;

Frailis 67.10, che consente al personale a contribuzione mista INPGI e INPS di optare per il trattamento a carico dell'INPS;

Fornaro 67.88, che comprende le collaborazioni giornalistiche tra i rapporti contrattuali cui si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle condizioni di legge;

Zordan 67.19, nonché gli identici Pellicani 67.49, Ruffino 67.51, Lattanzio 67.52, Fornaro 67.83, Pella 67.89, Casciello 67.102, Gariglio 67.12, Napoli 67.17 e Trancassini 67.67, che consentono alle emittenti radio-televisive locali di utilizzare marchi, denominazioni o testate che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, purché appartenenti alla medesima società o gruppo;

Capitanio 67.04, che prevede l'obbligatorietà della pubblicità sui quotidiani, anche in formato digitale, degli avvisi legali relativi agli atti di esecuzione;

Topo 67.019, che modifica la disciplina delle tariffe del cosiddetto canone unico patrimoniale degli enti locali;

Schullian 67.09, che modifica le norme in materia di compiti del servizio pubblico radiofonico e televisivo nella Provincia autonoma di Bolzano;

Zolezzi 68.37, che modifica la disciplina in materia di fertilizzanti;

Golinelli 68.41 e gli identici Incerti 68.11, Nevi 68.72 e Gadda 68.33, limitatamente al comma 15-*quater*, che intervengono ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

Alberto Manca 68.50, Gallinella 68.52, Cenni 68.029, Sodano 68.02 e 68.01, limitatamente al comma 3, che modificano la legge n. 242 del 2016, recante « disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa »;

Andreuzza 68.27, che non qualifica quali rifiuti i prodotti costituiti da materia vegetale di provenienza agricola trascinati dai fiumi;

Potenti 68.45, che prevede una ricognizione dei territori comunali privi di concessioni per ormeggi da pesca, in prossimità dei quali non sia garantito il diritto di stazionamento per i pescatori residenti;

Cappellani 68.2, che prevede che ai beneficiari dei fondi di cui al regolamento (UE) 508/2014, relativo al FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), non si applicano le cause di esclusione previste dall'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

Schullian 68.20 e 68.21, gli identici Gagliardi 68.17 e Cenni 68.5, che estendono la disciplina delle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai soggetti che offrono aiuto alle aziende agricole site nelle zone montane e a quelle che operano nel periodo di vendemmia;

Anna Lisa Baroni 68.69, che equipara l'imprenditore agro-meccanico a quello agricolo professionale, regolandone la disciplina previdenziale;

Golinelli 68.44, nonché gli identici Gagliardi 68.16 e Critelli 68.3, che integrano la disciplina in materia di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari;

Nevi 68.67 e Schullian 68.23, che posticipano al 1° gennaio 2023 la revisione obbligatoria delle macchine agricole;

Gallinella 68.51, che modifica la disciplina di ripartizione del contributo per i

concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura;

L'Abbate 68.54, che integra la disciplina relativa alla perizia tecnica concernente investimenti che beneficiano di un credito d'imposta;

L'Abbate 68.55, che estende alle coltivazioni di frutta in guscio in qualsiasi terreno ubicate la disciplina vigente in materia di limiti di acido fosforoso in relazione alla produzione con metodo biologico;

Spena 68.62, che posticipa al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore della disciplina inerente alla tenuta obbligatoria del registro elettronico relativo ai cereali e alle farine di cereali;

Marco Di Maio 68.35, che interviene sulle modalità di accesso al credito per le attività imprenditoriali agricole in filiera integrata;

Gallinella 68.016 e Critelli 68.05, che sopprimono l'obbligo di contrassegno fiscale sulle bevande alcoliche, rispettivamente, per l'anno 2021 e a decorrere dal 1° giugno 2021;

Cabras 68.031, che prevede la nomina di un commissario *ad acta* che proceda ad una istruttoria volta al superamento della situazione debitoria del comparto agricolo conseguente ai regimi di aiuti istituiti dalle regioni e dichiarati incompatibili con la normativa europea;

Incerti 68.030, che modifica l'oggetto del decreto ministeriale – previsto dal decreto-legge Sostegni – relativo ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;

Parentela 68.019, che introduce modifiche alla disciplina in materia di apicoltura, di cui all'articolo 34 della legge n. 154 del 2016;

Alberto Manca 68.021, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, che introducono una

disciplina in materia di irrorazione di agrofarmaci mediante l'utilizzo di sistemi aeromobili;

Alberto Manca 68.028, che modifica la disciplina in materia di usi civici;

L'Abbate 68.024, che modifica l'importo del canone enfiteutico perpetuo e temporaneo;

Manzato 68.010, che istituisce l'accordo integrato di filiera;

L'Abbate 68.015 e Liuni 68.013, che posticipano al 31 dicembre 2022 taluni termini relativi alla disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali;

Cassese 68.026, che modifica la disciplina relativa agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas;

Cassese 68.020, che modifica la disciplina in materia di modalità di produzione e vendita del pane;

L'Abbate 70.07, che consente al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) di ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;

L'Abbate 70.08, che incrementa la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il raggiungimento della dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario centrale;

Ubaldo Pagano 70.02, che proroga al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni recanti l'obbligo di installazione di un misuratore per la quantificazione del mosto prodotto ai fini dell'applicazione dell'accisa;

Gallinella 70.06, che istituisce un Fondo per la promozione dei prodotti ittici italiani;

Gadda 71.11, che modifica la disciplina in materia di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente relativamente alle cooperative agricole;

Cenni 71.3, che permette alla regione Toscana di destinare eventuali economie di spesa per gli interventi compensativi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale;

Paolo Russo 72.18, che prevede che ANAS verifichi la fattibilità e la conseguente progettazione di massima e definitiva dell'opera di congiungimento, anche mediante tunnel, delle province di Napoli e Benevento in area monte Fellino;

Marco Di Maio 72.04, che prevede l'assegnazione ad ACI di *asset* strumentali per la gestione di processi di innovazione tecnologica, sicurezza e transizione ecologica nel settore *automotive*;

Benigni 72.018, che prevede la progettazione e l'avvio dei lavori di realizzazione di un tratto in variante all'infrastruttura stradale denominata SS470, al fine di aggirare il centro abitato di San Giovanni Bianco in provincia di Bergamo;

Benigni 72.010, che prevede interventi per la conclusione della fase di progettazione esecutiva e l'avvio dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura stradale denominata « Tangenziale SUD Bergamo »;

Benigni 72.01, che prevede interventi per l'avvio dei lavori di realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale strada provinciale ex SS671 tra i comuni di Vertova e Villa d'Ogna in Provincia di Bergamo;

Benigni 72.015, che stabilisce l'avvio dei lavori di realizzazione di una nuova infrastruttura stradale di collegamento tra i comuni di Zanica, Urgnano e Cologno al Serio in provincia di Bergamo;

Benigni 72.011, che prevede l'avvio dei lavori di realizzazione di un tratto in variante all'infrastruttura stradale SS42 tra i

comuni di Entratico e Sovere in provincia di Bergamo;

Benigni 72.013, che prevede l'avvio dei lavori di adeguamento e sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS681 (Passo della Presolana);

Benigni 72.016, che prevede l'avvio dei lavori di riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP32 tra i comuni di Valbrenbilla e Laxolo in provincia di Bergamo;

Benigni 72.012, che prevede l'avvio dei lavori di adeguamento e sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS 294 (via Mala) con realizzazione di nuove gallerie;

Benigni 72.017, che reca l'avvio dei lavori di riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP32 tra i comuni di Valbrenbilla e Sedrina;

Milanato 72.09, che reca modifiche al decreto-legge n. 41 del 2021, al fine di abrogare la prevista proroga fino al 30 giugno 2023 dell'attività del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso;

Benigni 72.014, che prevede l'avvio degli urgenti lavori di realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Serio;

Ripani 73.60, che prevede un finanziamento per il tratto SGC Firenze-Pisa-Livorno;

gli identici Gadda 73.27, Gagliardi 73.5 e Critelli 73.2, che dispongono la riduzione dell'indennizzo di usura della strada previsto per i mezzi agricoli con massa superiore a 44 tonnellate;

Gadda 73.28, gli identici Gagliardi 73.6 e Incerti 73.3 nonché Golinelli 73.47, che differiscono dal 2016 al 2023 l'applicazione delle disposizioni in materia di revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione;

Rosso 73.68, che istituisce un fondo di 40 milioni di euro per finanziare Rete ferroviaria italiana per l'affidamento del servizio di vigilanza antincendio;

Vallascas 73.13, che dispone che con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, siano definiti i criteri e le modalità finalizzati a trasformare l'ecosistema portuale in un polo di energia pulita per sistemi elettrici integrati indicando alcuni progetti pilota;

Stefani 73.57, che prevede l'affidamento dell'attività di realizzazione e gestione, ivi compresa quella di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali ricadenti nel territorio della regione Veneto alla società paritetica tra ANAS e regione Veneto, di cui all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Fregolent 73.15, che modifica le disposizioni relative alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione anche al fine di definire alcune aree individuate per l'installazione dei cantieri come aree di interesse strategico nazionale;

Corda 73.7, che dispone modifiche al regime giuridico dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 243 del 2016, sopprimendo, tra l'altro, la norma che prevedeva una durata massima di 54 mesi dalla sua istituzione per la medesima agenzia;

Marino 73.48, che dispone l'inserimento del porto di Arbatax tra quelli ricompresi nell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna;

Ficara 73.49, che destina le risorse derivanti dall'applicazione di penali e decurtazioni del Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale siano destinate alla coper-

tura di agevolazioni tariffarie per specifiche categorie di utenti;

Ficara 73.50, che abroga i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che disciplinano alcuni profili attinenti alla Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane;

Traversi 73.53, che prevede l'esenzione dal pedaggio autostradale per gli utenti che percorrono tratti autostradali interessati da lavori di manutenzione di durata superiore a 7 giorni;

Serritella 73.049, che istituisce un fondo pari a 2 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci;

Furguele 73.06, che disciplina le modalità di verifica dell'identità degli acquirenti che richiedono la sostituzione di SIM, collegata a una risorsa di numerazione attiva;

gli identici Benamati 73.011 e Porchietto 73.070, che modificano il regime applicabile ai veicoli assegnati in uso promiscuo ai fini del calcolo del reddito di lavoro dipendente anche in ragione del livello di emissioni dei veicoli medesimi;

Gerardi 73.036, che dispone il transito gratuito sulle autostrade per i conducenti disabili, malati gravi, persone affette da patologie oncologiche nonché per i loro familiari qualora conducenti accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare per trasferimenti strumentali all'effettuazione di visite mediche specialistiche e cure specifiche;

Pastorino 73.061, che dispone che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro,

e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500;

gli identici Bagnasco 73.071, Pastorino 73.062, Polidori 73.067, Del Barba 73.015, Di Muro 73.041, Paita 73.022, Traversi 73.048 e Rixi 73.030 nonché Rixi 73.035, che dispongono l'irrilevanza ai fini fiscali dei contributi erogati agli autotrasportatori per le maggiori spese affrontate in relazione al crollo del viadotto Polcevera;

D'Alessandro 73.013, che consente alle Regioni, fino al 31 dicembre 2022, nell'ambito dell'esecuzione di lavori di realizzazione delle opere pubbliche all'interno delle Zone economiche speciali, da esse finanziate e di importo pari o superiore a un milione di euro, di proporre all'autorità governativa la nomina di un Commissario straordinario;

gli identici Bellucci 73.045, Buratti 73.021 e Pentangelo 73.076, nonché Rixi 73.033, che recano disposizioni di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, volte a escludere dai servizi internazionali non imponibili ai fini IVA, i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore;

Scagliusi 73.055, che reca l'autorizzazione all'ENAC ad istituire cinque unità di personale a livello dirigenziale generale nell'ambito della dotazione organica;

Caso 73.051, che modifica l'articolo 138 del Codice della strada al fine di ricomprendere i veicoli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella disciplina prevista per i veicoli delle Forze armate e della Polizia di Stato ed assimilati;

Ruffino 73.01, che dispone che, al fine di consentire lo sblocco dei cantieri e l'impiego dei fondi stanziati a favore dei Comuni, il collegamento ferroviario Torino-Lione sia incluso tra gli interventi caratte-

rizzati da un elevato grado di complessità per la cui realizzazione si rende necessaria la nomina di Commissari straordinari;

Gerardi 73.037, che dispone l'esenzione dal pagamento del biglietto del trasporto ferroviario per tutti gli spostamenti fuori provincia per l'effettuazione di visite specialistiche, a disabili, affetti da patologie oncologiche, malati gravi, nonché la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto per i familiari accompagnatori;

Gagliardi 73.05, che prevede il trasferimento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di euro 100 milioni per realizzazione, entro il 31 dicembre 2026, del collegamento ferroviario ad alta velocità tra Genova e Pisa;

Prisco 74.6, che prevede l'assunzione straordinaria di allievi agenti della polizia penitenziaria procedendo prioritariamente allo scorrimento di alcune graduatorie;

Prisco 74.7, che prevede l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato procedendo prioritariamente allo scorrimento di alcune graduatorie;

Bartolozzi 74.14, che proroga fino al 31 dicembre 2023 la graduatoria di un concorso per allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria della Polizia penitenziaria, autorizzandone al contempo lo scorrimento della graduatoria ai fini di nuove assunzioni;

Cannizzaro 74.12, che stanziava risorse in favore della Direzione investigativa antimafia;

Costa 74.11, che incrementa le risorse del Fondo per il rimborso delle spese legali degli imputati assolti;

Maria Tripodi 74.13, che rimodula, tra l'altro, le dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri;

gli identici Pagani 74.024, Maria Tripodi 74.022 e Ferrari 74.01, che intervengono sulle norme del Codice dell'ordina-

mento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 concernenti le aliquote di avanzamento degli ufficiali e riducono i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento degli ufficiali;

Bordonali 74.9, che reca disposizioni concernenti dotazioni di sicurezza a bordo delle imbarcazioni della Protezione civile;

Vietina 74.02, che disciplina le modalità attraverso le quali le regioni possono prevedere agevolazioni fiscali per gli esercizi commerciali e per l'acquisto di un'abitazione nelle aree interne montane;

gli identici Pezzopane 74.03, Patassini 74.05, che recano disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione per la legalità e la trasparenza e di altre strutture presenti presso il Ministero dell'interno;

Navarra 74.04, che reca norme di semplificazione e snellimento delle procedure della Commissione di garanzia e di trasparenza dei partiti politici autorizzando altresì risorse da destinare all'informatizzazione delle procedure di gestione finanziaria della stessa;

Ferro 74.010, che prevede assunzione di personale presso il Ministero della giustizia per eliminare l'arretrato nel settore civile e penale;

Grippa 74.09, che proroga dal 14 settembre 2022 al 14 settembre 2024 l'entrata in vigore delle modifiche alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti introdotte nel 2019;

Paolo Russo 74.015, che prevede l'erogazione di un contributo straordinario a favore delle città di Viterbo, Sassari, Nola e Palmi nell'ambito del riconoscimento nei loro confronti del sigillo dell'UNESCO per il valore immateriale della rete delle macchine a spalla;

D'Attis 74.014 e 74.013, che dispongono un'integrazione delle risorse per in-

terventi di recupero del lungomare nelle regioni meridionali al fine di ampliare il numero delle opere finanziabili;

Paolo Russo 74.017, che integra la disciplina relativa all'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) introducendo una veridica di impatto sulle aree macroregionali;

Paolo Russo 74.020, che reca la proroga fino al 31 dicembre 2021 della graduatoria di un concorso per allievi agenti della Polizia di Stato;

Lovecchio 74.8, che prevede assunzioni di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento di graduatorie di determinati concorsi;

Angiola 74.10, che proroga di due anni la validità della graduatoria di un concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato;

Paolo Russo 74.018, che reca la proroga fino al 31 dicembre 2021 della graduatoria di un concorso per allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato;

Paolo Russo 74.016 e 74.021, che introducono in allegato alla seconda sezione della legge di bilancio un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;

Ferri 74.06, che reca disposizioni in materia di incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate;

Del Barba 74.08, che reca disposizioni concernenti il regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Paolo Russo 74.019, che riconosce al personale delle Forze armate e di polizia in aggregazione temporanea per almeno 6 anni presso una caserma per mandato elettorale il diritto ad essere integrato nell'organico della stessa;

Marino 74.011, che proroga di tre anni la possibilità di utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 147, della legge di bilancio 2020 ai fini delle necessarie assunzioni presso gli uffici della Motorizzazione civile;

Pittalis 75.024, che novella l'articolo 15 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia al fine di definire le attività che rilevano ai fini della dichiarazione di inizio lavori;

Pezzopane 75.1, volto a prorogare dal 2022 al 2024 la soppressione dei tribunali delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti e la relativa riorganizzazione delle piante organiche e del personale amministrativo;

Zanettin 75.2, concernente il deposito di atti mediante il portale del processo penale telematico;

Zanettin 75.3, concernente la possibilità per l'autorità giudiziaria di autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico;

D'Alessandro, 75.06, che interviene in materia di geografia giudiziaria, con particolare riguardo alla sezione distaccata del tribunale ordinario di Ortona nel comune di Chieti;

Siracusano 75.022, che incrementa le risorse del Fondo per il rimborso delle spese legali degli imputati assolti;

Cattaneo 76.020, che introduce una nuova disciplina in materia di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici;

Rospi 76.02 e 76.01, che intervengono sulla disciplina degli appalti con riguardo,

rispettivamente, al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e alla procedura negoziata, mediante una modifica al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in corso di conversione;

Pella 76.027, che reca disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione per la legalità e la trasparenza e di altre strutture presenti presso il Ministero dell'interno;

Battilocchio 76.023, che introduce norme volte a dichiarare la cessazione dei diritti di uso civico su alcuni terreni a specifiche condizioni;

Dal Moro 76.09, che introduce alcune norme al Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di verifica dell'identità dell'utente che richiede la sostituzione della scheda elettronica (SIM) collegata ad una risorsa di numerazione attiva;

Scanu 76.013, che istituisce il Registro nazionale informatico dei locatari di immobili anche ad uso non abitativo presso l'Agenzia delle entrate;

gli identici Ferri 76.021 e Cassinelli 76.019, che autorizzano l'Agenzia delle entrate ad assumere, nei limiti dei posti disponibili in organico, gli idonei delle proprie graduatorie per dirigenti di seconda fascia;

Dal Moro 76.08, che reca misure per il contrasto delle frodi informatiche;

Gallo 76.012, che modifica la dotazione del Fondo per l'attribuzione di un rimborso alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano pagamenti elettronici;

Morassut 76.05, che fissa un termine per l'emanazione del decreto volto a definire indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a partecipazione pubblica e deter-

minare i conseguenti limiti alle retribuzioni dei relativi organi;

Ubaldo Pagano 76.06, che proroga il termine per la dismissione da parte delle pubbliche amministrazioni delle partecipazioni in società pubbliche che non rispondono a specifici requisiti;

Caso 76.011, che stanZIA 30 milioni di euro per i CAF per le attività legate all'assistenza per le dichiarazioni ai fini ISEE;

Caso 76.010, volto ad innalzare l'aliquota sui contributi previdenziali obbligatori destinata al finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

Giacometto 76.029, che modifica la disciplina sulla compensazione in favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;

Tartaglione 76.026, che modifica la disciplina del Codice degli appalti in materia di incentivi per funzioni tecniche inerenti alla progettazione o alla direzione dei lavori;

Ubaldo Pagano 77.2, che istituisce e disciplina un Fondo, con una dotazione di 5 milioni per il 2021 e 2,5 milioni di euro per il 2022, volto al riconoscimento di un indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento degli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA;

PrestigiacoMO 77.4, che assegna un milione di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 rispettivamente all'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano e all'*International Institute for Criminal Justice and Human Rights* di Siracusa.

Nel segnalare che la presidenza si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sull'ammissibilità anche a seguito di successivi approfondimenti, ricorda che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la

pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 14 della giornata odierna.

Teresa MANZO (M5S) chiede di poter lievemente differire il termine per la presentazione dei ricorsi, onde consentire ai gruppi una più agevole predisposizione degli stessi.

Fabio MELILLI, *presidente*, preso atto della richiesta testé avanzata dalla deputata Manzo e registrato sul punto il consenso anche degli altri gruppi, comunica che pertanto il termine per la presentazione dei ricorsi si intende posticipato alle ore 15 della giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 10.55.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

C. 1008 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 giugno 2021.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è ancora in attesa della relazione tecnica sul provvedimento in esame, richiesta nella seduta dello scorso 27 ottobre.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame

del provvedimento, essendo ancora in corso le interlocuzioni tra le amministrazioni interessate ai fini della predisposizione e della successiva verifica della relazione tecnica.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

C. 208 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in oggetto da ultimo nella seduta dello scorso 9 giugno, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione Cultura competente per materia, senza tuttavia in tale circostanza pervenire alla formulazione di una proposta di parere, in assenza degli elementi informativi sugli aspetti di carattere finanziario richiesti al Governo nella precedente seduta del 7 giugno.

Rammenta altresì che, in pari data, la VII Commissione ha quindi concluso l'esame del provvedimento, apportando talune ulteriori modifiche al testo, volte a recepire condizioni ed osservazioni approvate dalle Commissioni in sede consultiva, sulle quali non si hanno comunque osservazioni da formulare, non presentando le stesse profili problematici dal punto di vista finanziario.

Alla luce di ciò, segnala che la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, sul quale restano ferme le richieste di chiarimento formulate nella citata seduta dello scorso 7 giugno. Chiede pertanto al Governo se sia in grado di fornire i predetti elementi informativi.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, nel fare presente che sulla relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca sono allo stato in corso le pertinenti verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato, chiede un breve rinvio dell'esame, ritenendo tuttavia assai probabile di poter disporre dei necessari elementi informativi già nel corso della giornata odierna, onde consentire alla Commissione bilancio di pervenire alla formulazione del parere di propria competenza sul provvedimento, che risulta peraltro già calendarizzato da oggi per il seguito dell'esame in Assemblea.

Fabio MELILLI, *presidente*, preso atto di quanto testé comunicato dalla rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che potrà verosimilmente essere convocata per l'espressione del parere all'Assemblea già nel corso della presente giornata.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

C. 2115-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, fa presente che la proposta, di iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato (S. 728), reca norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Rileva che, nel corso dell'esame in prima lettura, è stata depositata presso la Commissione Bilancio del Senato una relazione tecnica positivamente verificata (seduta del 13 febbraio 2019), in parte tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Evidenzia inoltre che il Governo ha messo a

disposizione della medesima Commissione una nota tecnica di risposta a talune richieste di chiarimento concernenti i profili finanziari (seduta del 15 gennaio 2019).

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 13, rileva che l'articolo 4 prevede l'istituzione di un logo « PPL ». Nel corso dell'esame presso il Senato, la relazione tecnica positivamente verificata ha quantificato per l'istituzione di un « marchio » l'onere di 32.000 euro *una tantum* (per la parte grafica e per la registrazione): la Commissione Bilancio del Senato ha dunque posto la condizione *ex* articolo 81 della Costituzione di inserire nel testo normativo la pertinente autorizzazione di spesa e la relativa copertura. In seguito alle modificazioni introdotte dalla Commissione di merito presso la Camera, la disposizione ora all'esame, riferita a un « logo », non reca più la predetta autorizzazione di spesa, ed è – viceversa – assistita da una specifica clausola di neutralità. Tenuto conto, dunque, di quanto risultante dalla relazione tecnica, che aveva, invece, considerato la fattispecie originaria come onerosa, ritiene necessario che siano forniti dati ed elementi di valutazione diretti ad evidenziare le ragioni per le quali la disposizione possa ritenersi ora neutrale.

Circa l'articolo 8, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione che agli adempimenti del Ministero delle politiche agricole e a quelli delle regioni e province autonome, qualificati come obbligatori, possa farsi fronte a invarianza di risorse, come previsto dalla specifica clausola.

Anche con riferimento all'articolo 11, ritiene che andrebbe chiarito come le regioni e le province autonome possano svolgere iniziative promozionali, di carattere apparentemente non facoltativo, senza prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e analogamente, circa l'articolo 12, ritiene che andrebbe confermato che l'Ispettorato competente possa svolgere le nuove funzioni di vigilanza nel quadro delle risorse disponibili.

In merito all'articolo 10, prende atto di quanto evidenziato dalla nota del Governo consegnata presso il Senato, secondo la

quale i Servizi veterinari e i Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende sanitarie locali già esercitano i controlli in materia di produzione e commercializzazione di alimenti, per cui nell'ambito della propria organizzazione potrebbero utilmente esercitare funzioni di cui alla proposta di legge in oggetto. In base a tale presupposto – e alla conseguente non onerosità delle funzioni assegnate dal predetto articolo – non formula osservazioni. Ritiene peraltro che andrebbe confermata la facoltatività della possibilità di avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche mediante l'istituzione nel loro interno di appositi gruppi di intervento.

Non formula osservazioni in merito: all'articolo 3, tenuto conto di quanto chiarito dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo depositata in prima lettura; agli articoli 5, 7 e 9 in quanto le attività delle amministrazioni pubbliche sono qualificate come facoltative, non obbligatorie, e dunque le stesse potranno darvi corso, se del caso, al sussistere delle relative disponibilità di bilancio; agli articoli 1, 2 e 6 in quanto di carattere ordinamentale o programmatico o applicabili a soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 4, comma 4, reca una clausola di invarianza finanziaria prevedendo che all'attuazione del medesimo articolo, che istituisce il logo « PPL – piccole produzioni locali », si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In proposito, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di modificare la suddetta clausola di invarianza finanziaria in modo da escludere effetti finanziari non solo a carico del bilancio dello Stato, ma, in generale, a carico della finanza pubblica. Inoltre, segnala che l'articolo 8, comma 3, reca una clausola di invarianza finanziaria prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo, che istituisce un'apposita sezione nel sito inter-

net istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la raccolta delle informazioni utili alla valorizzazione delle piccole produzioni locali, aggiornata anche con i dati forniti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di integrare la suddetta clausola di invarianza finanziaria aggiungendo, in fine, le seguenti parole: « e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Da ultimo, segnala che l'articolo 13 reca una clausola di invarianza finanziaria prevedendo, al comma 1, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, considerato che, durante l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito è stata soppressa l'autorizzazione di spesa in materia di istituzione del marchio « piccole produzioni locali – PPL » (articolo 4) e la relativa copertura finanziaria, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo in commento denominandola « Clausola di invarianza finanziaria ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA assicura che l'attuazione dell'articolo 4, concernente il logo PPL-piccole produzioni locali, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché alla individuazione del logo medesimo si procederà attraverso lo strumento del concorso di idee, la cui premialità potrebbe limitarsi, ove necessario, alla citazione, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del soggetto vincitore, assicurando in tal modo la neutralità finanziaria della disposizione.

Chiarisce altresì che l'articolo 8, che istituisce un'apposita sezione delle piccole produzioni locali all'interno del sito inter-

net istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta della implementazione di un sistema informativo già esistente, la cui struttura *hardware* e *software* è adeguatamente predisposta per facilitare operazioni di questo tipo.

Fa inoltre presente che alle attività di rispettiva competenza, di cui al comma 2 del medesimo articolo 8, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, dal momento che le tipologie di informazioni in questione risultano già in possesso dei suddetti enti, che dovranno pertanto limitarsi a comunicarle al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini del conseguente aggiornamento della citata sezione del sito internet istituzionale.

Evidenzia che l'articolo 11, comma 3, ai sensi del quale le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle piccole produzioni locali (PPL), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica, giacché, da un lato, il sopralluogo preventivo in azienda a seguito della domanda di ammissione sarà svolto con oneri a carico del richiedente, come espressamente specificato alla lettera *c*) del precedente comma 1, dall'altro, i controlli igienico-sanitari, di cui alla medesima lettera *c*), saranno effettuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 10.

Precisa altresì che alle attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi di cui all'articolo 12, che disciplina il sistema sanzionatorio per le violazioni in materia di etichettatura, provvederà, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2017, l'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei limiti delle risorse ad esso assegnate a legislazione vigente.

Concorda, infine, circa l'opportunità sul piano formale, come rilevato dalla relattrice, da un lato, di riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 4, comma 4, in modo da escludere effetti finanziari a carico non solo del bilancio dello Stato ma, più in generale, della finanza pubblica, dall'altro, di integrare la clausola di invarianza di cui all'articolo 8, comma 3, specificando che all'attuazione del predetto articolo si provvederà comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché di sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la più pertinente denominazione di « Clausola di invarianza finanziaria », in modo da individuare più puntualmente il contenuto dell'articolo stesso.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relattrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2115-A, approvato dal Senato, recante Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'attuazione dell'articolo 4, concernente il logo PPL-piccole produzioni locali, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché alla individuazione del logo medesimo si procederà attraverso lo strumento del concorso di idee, la cui premialità potrebbe limitarsi, ove necessario, alla citazione, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del soggetto vincitore, assicurando in tal modo la neutralità finanziaria della disposizione;

l'articolo 8, che istituisce un'apposita sezione delle piccole produzioni locali all'interno del sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non comporta nuovi o mag-

giori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta della implementazione di un sistema informativo già esistente, la cui struttura *hardware* e *software* è adeguatamente predisposta per facilitare operazioni di questo tipo;

alle attività di rispettiva competenza, di cui al comma 2 del medesimo articolo 8, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, dal momento che le tipologie di informazioni in questione risultano già in possesso dei suddetti enti, che dovranno pertanto limitarsi a comunicarle al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini del conseguente aggiornamento della citata sezione del sito internet istituzionale;

L'articolo 11, comma 3, ai sensi del quale le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle piccole produzioni locali (PPL), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica, giacché, da un lato, il sopralluogo preventivo in azienda a seguito della domanda di ammissione sarà svolto con oneri a carico del richiedente, come espressamente specificato alla lettera c) del precedente comma 1, dall'altro, i controlli igienico-sanitari, di cui alla medesima lettera c), saranno effettuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 10;

alle attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi di cui all'articolo 12, che disciplina il sistema sanzionatorio per le violazioni in materia di etichettatura, provvederà, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2017, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei limiti delle risorse ad esso assegnate a legislazione vigente;

rilevata l'opportunità sul piano formale, da un lato, di riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 4, comma 4, in modo da escludere effetti finanziari a carico non solo del bilancio dello Stato ma, più in generale, della finanza pubblica, dall'altro, di integrare la clausola di invarianza di cui all'articolo 8, comma 3, specificando che all'attuazione del predetto articolo si provvederà comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevato, infine, che si potrebbe sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la più pertinente denominazione di "Clausola di invarianza finanziaria", in modo da individuare più puntualmente il contenuto dell'articolo stesso,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica.

All'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

e con la seguente osservazione:

Si valuti l'opportunità di sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1

degli emendamenti. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Ciaburro 9.1, che è volta a rendere obbligatoria, anziché facoltativa, come attualmente stabilito dal testo, l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL, prevedendo che non vi siano oneri aggiuntivi per i partecipanti, risultando per tal via suscettibile di determinare oneri ulteriori a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e relativa copertura;

Manzato 11.50, che è volta a sopprimere la previsione secondo cui il sopralluogo preventivo in azienda, nel quadro dei controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL da parte delle competenti amministrazioni regionali, abbia luogo con oneri a carico del richiedente, risultando per tal via suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e relativa copertura.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario sugli emendamenti Ciaburro 9.1 e Manzato 11.50, in quanto comportano oneri privi di quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 9.1 e 11.50, in quanto suscettibili di deter-

minare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

C. 2763.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19 e che oggetto di esame della seduta odierna è il testo originario della proposta di legge non corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 6, recanti rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali e ricettive, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che i benefici concessi dal provvedimento in esame (articolo 2, comma 2: contributo a fondo perduto; articolo 2, comma 4: credito di imposta; articolo 4, comma 1: riduzione degli oneri delle bollette elettriche) sono riconosciuti, per espressa previsione normativa, nell'ambito di precisi limiti di spesa. Per due di essi tuttavia – il contributo a fondo perduto e il credito di imposta – la norma attribuisce ai beneficiari un incentivo cal-

colato in misura fissa anziché variabile. Tenuto dunque conto che gli incentivi in questione parrebbero assumere carattere non modulabile sulla base delle risorse disponibili, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito all'effettiva possibilità di contenere gli incentivi entro i limiti di spesa fissati dalla disposizione. Sempre sotto il profilo della riconducibilità dei benefici in questione entro limiti massimi di spesa, evidenzia inoltre che la proposta, mentre rinvia ad apposito decreto attuativo le modalità di concessione del contributo a fondo perduto in favore del locatario, non reca analoga previsione per quanto attiene al credito di imposta in favore del locatore per cui, in mancanza di un rinvio ad un provvedimento attuativo, non appaiono chiare le modalità per accertare il raggiungimento del limite di spesa riferito al beneficio in questione che appare altresì caratterizzato da un automatismo riguardo al relativo utilizzo. In proposito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo; andrebbe inoltre precisato se, con specifico riferimento ai redditi derivanti dalla riscossione di canoni di importo più contenuto, siano prefigurabili effetti apprezzabili di gettito. Non ha osservazioni da formulare, invece, circa la riduzione delle bollette elettriche, nel presupposto che il meccanismo disposto dalla norma sia idoneo a contenere le minori entrate entro il prefissato limite di spesa: su tale assunzione sarebbe comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

Per quanto riguarda il meccanismo di cessione del credito d'imposta, di cui all'articolo 3, ad altri soggetti, compresi gli istituti finanziari, la previsione non dovrebbe comportare effetti differenziati sul saldo di indebitamento netto, nel presupposto che il beneficio sia comunque fruibile esclusivamente entro il 2021. In proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo nonché elementi di valutazione riguardo al trattamento contabile del credito d'imposta cedibile prefigurato dall'articolo 3 della proposta in esame. Per quanto concerne, infine, le risorse impiegate a copertura, rinvia alla seguente se-

zione relativa ai profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 2, pari a 2,5 miliardi di euro per il 2021, e 4, pari a 500 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.

In proposito, segnala che la copertura finanziaria prevista risulta inidonea poiché il citato Fondo non reca risorse disponibili. Ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 371, della legge n. 178 del 2020 ha soppresso l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, al fine di provvedere all'onere derivante dall'incremento del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (capitolo 2781 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), operato dal medesimo comma 371.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.40.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

C. 208 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire

il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, all'esito delle verifiche svolte dai competenti uffici in merito ai profili finanziari del provvedimento, fa presente quanto segue.

Con riferimento alla costituzione di commissioni giudicatrici presso gli atenei incaricate di formulare una graduatoria generale di merito finalizzata all'attribuzione delle borse di studio *post lauream*, di cui all'articolo 2, comma 4, nonché con riferimento alla nomina di commissioni giudicatrici presso gli atenei incaricate di selezionare i soggetti con cui stipulare contratti di ricercatore a tempo determinato presso le università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), capoverso *b-bis*), al fine di assicurare la neutralità finanziaria della disposizione in esame appare necessario prevedere che ai componenti delle citate commissioni non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 5, con riferimento all'introduzione di una unica figura contrattuale di ricercatore a tempo determinato, in luogo delle due attualmente previste dalla normativa vigente, di cui viene fissata la durata complessiva in sette anni non prorogabili, al fine di assicurare la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame appare necessario specificare che alla loro attuazione si provvederà comunque nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 6, che reca ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca, al fine di assicurare la neutralità finanziaria delle disposizioni ivi contenute appare neces-

sario specificare che alla sua attuazione si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La pubblicazione da parte delle università ed enti pubblici di ricerca, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, di ogni bando di concorso relativo a borse di ricerca, dottorati di ricerca, assegni di ricerca, contratti per ricercatori a tempo determinato e ruoli di professore di prima o seconda fascia, di cui all'articolo 7, potrà essere effettuata con le risorse disponibili a legislazione vigente, giacché non vengono individuati dal medesimo articolo 7 particolari e specifici adempimenti a carico degli atenei ed enti di ricerca interessati.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 208 e abb.-A, recante Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, contenuti nel fascicolo n. 1, e gli emendamenti 5.200 e 7.200 della Commissione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alla costituzione di commissioni giudicatrici presso gli atenei incaricate di formulare una graduatoria generale di merito finalizzata all'attribuzione delle borse di studio *post lauream*, di cui all'articolo 2, comma 4, nonché con riferimento alla nomina di commissioni giudicatrici presso gli atenei incaricate di selezionare i soggetti con cui stipulare contratti di ricercatore a tempo determinato presso le università, di cui all'articolo 5,

comma 1, lettera d), capoverso b-bis), al fine di assicurare la neutralità finanziaria della disposizione in esame appare necessario prevedere che ai componenti delle citate commissioni non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 5, con riferimento all'introduzione di una unica figura contrattuale di ricercatore a tempo determinato, in luogo delle due attualmente previste dalla normativa vigente, di cui viene fissata la durata complessiva in sette anni non prorogabili, al fine di assicurare la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame appare necessario specificare che alla loro attuazione si provvederà comunque nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 6, che reca ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca, al fine di assicurare la neutralità finanziaria delle disposizioni ivi contenute appare necessario specificare che alla sua attuazione si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la pubblicazione da parte delle università ed enti pubblici di ricerca, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, di ogni bando di concorso relativo a borse di ricerca, dottorati di ricerca, assegni di ricerca, contratti per ricercatori a tempo determinato e ruoli di professore di prima o seconda fascia, di cui all'articolo 7, potrà essere effettuata con le risorse disponibili a legislazione vigente, giacché non vengono individuati dal medesimo articolo 7 particolari e specifici adempimenti a carico degli atenei ed enti di ricerca interessati;

esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 2, comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

all'articolo 5, comma 1, lettera d), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 12-ter, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel condividere la proposta di parere della relatrice, constata tuttavia che il provvedimento contiene molti buoni propositi a favore di coloro che svolgono attività di ricerca ma, nello stesso tempo, non prevede alcuno stanziamento per rendere effettive le proposte in esso contenute, vanificandone di fatto gli obiettivi.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti nonché gli ulteriori emendamenti 5.200 e 7.200 della Commissione. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Frassinetti 3.101, che prevede che i dottorandi di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato possano svolgere attività assistenziale anche esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento, stabilendo che in tal caso, per il periodo di svolgimento della predetta attività assistenziale, essi siano equiparati ai dirigenti medici di primo livello e abbiano diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo della borsa di studio da essi percepita; la proposta emendativa appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura;

Frassinetti 4.100, che prevede che i titolari di assegno di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato possano svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento, stabilendo che in tal caso, per il periodo di svolgimento della predetta attività assistenziale, essi siano equiparati ai dirigenti

medici di primo livello e abbiano diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo della borsa di studio da essi percepita. La proposta emendativa appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Frassinetti 3.102 che, intervenendo sull'articolo 3 relativo al dottorato di ricerca, introduce una specifica autorizzazione di spesa, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente provvedimento, da destinare allo svolgimento di procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica riservate alle categorie protette della legge n. 68 del 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, anche in considerazione del carattere indeterminato dell'anno di decorrenza degli oneri previsti dalla proposta emendativa;

Testamento 5.104 che, innovando la disciplina di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 concernente la stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, prevede che l'accesso al ruolo di ricercatore universitario avvenga mediante concorso pubblico su base nazionale a cadenza annuale, a tal fine prevedendo l'istituzione di una apposita commissione nazionale per ciascun macrosettore concorsuale oggetto di rinnovo ad ogni nuova procedura selettiva e facendo fronte alle relative spese, peraltro non espressamente quantificate, mediante quota parte delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Al riguardo,

ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento, anche in riferimento alla idoneità della copertura dalla stessa individuata;

Testamento 5.0100, che è volta ad istituire il ruolo unico di professore universitario – in luogo della distinzione in fasce prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che non viene peraltro espressamente abrogato – prevedendo l'attribuzione delle funzioni e dei ruoli svolti dai professori ordinari ai professori universitari che abbiano tre anni di anzianità a tempo pieno nel ruolo ricoperto e dettando altresì la disciplina della relativa progressione stipendiale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea nonché gli ulteriori emendamenti 5.200 e 7.200 della Commissione non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea nonché sugli ulteriori emendamenti 5.200 e 7.200 della Commissione.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.101, 3.102, 4.100, 5.104 e sull'articolo aggiuntivo 5.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e coper-

tura; nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea nonché sugli ulteriori emendamenti 5.200 e 7.200 della Commissione.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 16.50.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

C. 208 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il subemendamento 0.3.102.1 della Commissione.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, ricorda che, nella giornata odierna, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento Frassinetti 3.102, a cui il citato subemendamento si riferisce, in quanto suscettibile di determinare oneri privi di idonea quantificazione o copertura finanziaria.

Segnala che il subemendamento testé trasmesso dall'Assemblea, ove approvato, consentirebbe di superare i profili di criticità dal punto di vista finanziario che caratterizzano il predetto emendamento in quanto, da un lato, si prevede una

specifica autorizzazione di spesa da destinare ai ricercatori universitari, dall'altro, si prevede più puntualmente la decorrenza della medesima spesa e della relativa copertura finanziaria, subordinando il riparto delle risorse fra gli Atenei a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare il rispetto del limite di spesa autorizzato.

Tutto ciò considerato, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il subemendamento 0.3.102.1 al progetto di legge C. 208 e abb.-A, recante norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

Conseguentemente, in caso di approvazione del subemendamento 0.3.102.1, si intende revocato il parere contrario reso sull'emendamento 3.102 nell'odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 16.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.
Esame C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo e C. 2868 Toccafondi, C. 2946
Colmellere e C. 3014 Soverini 74

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università
e negli enti pubblici di ricerca. C. 208-783-1382-1608-2218-2294-2996-A 74

COMITATO RISTRETTO

Martedì 15 giugno 2021.

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

Esame C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo e C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.15 alle 12.10.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 giugno 2021.

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca.

C. 208-783-1382-1608-2218-2294-2996-A.

Il Comitato si è riunito dalle 12.10 alle 12.25, dalle 15 alle 15.10 e dalle 16.30 alle 16.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di Facebook Italy Srl e Google Italy Srl nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final) e della Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final)	75
Audizione del presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dott. Giacomo Lasorella, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final) e della Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final)	75

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	75
<i>ERRATA CORRIGE</i>	80

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 giugno 2021.

Audizioni di rappresentanti di Facebook Italy Srl e Google Italy Srl nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final) e della Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.50.

Audizione del presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dott. Giacomo Lasorella, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di Regolamento

relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final) e della Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmela GRIPPA (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132), ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Bilancio.

Il decreto-legge contiene disposizioni molto varie riconducibili alla comune *ratio* di prevedere forme di supporto e di sostegno ai cittadini, ai lavoratori e alle categorie produttive in ragione della situazione determinatasi a seguito dell'emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione alcune disposizioni riguardano sia la nuova compagnia di trasporto aereo ITA S.p.A sia la vecchia Alitalia.

Si prevede in primo luogo, all'articolo 23, che il Ministero dell'economia e delle finanze abbia la possibilità di rafforzare il capitale sociale o la dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo S.p.A.-ITA S.p.A., nonché di effettuare la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate anche successivamente all'anno 2020. Viene infatti soppresso il riferimento all'anno 2020 contenuto nell'articolo 79, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020.

L'articolo 24, comma 2, prevede poi la possibilità, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, attualmente assicurata da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A., di concedere un prestito, non superiore a 100 milioni di euro, a titolo oneroso alla società in questione e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria. Il finanziamento, della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale, è concesso, anche mediante anticipazioni di tesoreria, con l'applicazione di interessi al

tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito alla scadenza, per capitale e interessi, in prededuzione con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.

L'articolo 51 interviene in materia di trasporto pubblico locale, incrementando di 450 milioni per il 2021 il Fondo per garantire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati di trasporto pubblico locale e regionale (commi 1-4), prevedendo la destinazione di parte di tali risorse anche alla compensazione dei minori ricavi tariffari passeggeri di taluni servizi in concessione governativa (commi 5 e 6), nonché istituendo un apposito Fondo di 50 milioni di euro per il 2021 in favore delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti scolastici che adottino i piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e iniziative per la mobilità sostenibile, previa nomina del *mobility manager* (commi 7 e 8).

In dettaglio, il comma 1 incrementa di 450 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), specificando che tali risorse aggiuntive sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al DPCM adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Si tratta dei tavoli per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Il comma 2 dispone che, per le suddette finalità, le regioni, le province autonome e i comuni, nei limiti delle disponibilità del Fondo, possano anche ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che disciplina l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, nonché ai titolari di licenza per

l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione NCC, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio. Si prevede inoltre, con il secondo periodo del comma 2, per il personale degli operatori economici, esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada nonché per i titolari di autorizzazione NCC, impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale, che si applichino esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non si applichino le previsioni del regolamento per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, in G. U. del 12 aprile 1999, n. 84), relative allo svolgimento delle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale.

Il comma 3 dispone che, qualora emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al comma 2 possano essere stipulate, previa intesa con la regione o la provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione relativamente agli ambiti territoriali di competenza. Tale necessità deve emergere all'esito di uno specifico procedimento, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite.

In proposito la relazione illustrativa esplicita che i lavori dei tavoli di coordinamento sono istituiti presso ciascuna Prefettura-UTG ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del DPCM 2 marzo 2021 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

In base al comma 4, le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi in favore degli stessi soggetti sopracitati a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19. Si tratta sempre dei soggetti impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico: aziende di trasporto pubblico regionale o locale, nonché operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada, titolari di licenza taxi o di autorizzazione NCC.

Il comma 5 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge per l'assegnazione delle risorse del comma 1 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano; nonché alla Gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domo-dossola-confine svizzero e alla Gestione governativa navigazione laghi. In relazione all'assegnazione delle risorse prevista per tali ultimi soggetti, il successivo comma 6 prevede infatti che a tali gestioni possano essere assegnate le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 nell'anno 2021 per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; quindi, come anche riporta la relazione illustrativa, per la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, nonché per la copertura degli oneri derivanti dalle misure previste dall'articolo 215 del medesimo decreto-legge (cosiddetto rilancio), che prevede il ristoro degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali ai soggetti che non abbiano potuto usufruirne.

I criteri per la ripartizione delle risorse del comma 1 sono quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), il quale a sua volta ha previsto l'emanazione di un analogo decreto ministeriale in tal senso per l'assegnazione delle risorse, secondo i criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che rinvia a sua volta al provvedimento attuativo dell'art. 200, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, cioè il decreto interministeriale dell'11 agosto 2020, n. 340. Si dispone infine che con il medesimo decreto ministeriale previsto dal comma 5 sia determinata anche l'entità delle eventuali risorse da destinare per le finalità di cui al comma 4, quindi per la compensazione dei maggiori costi per la disinfezione, nonché le modalità di erogazione delle stesse.

Il comma 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di un Fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, finalizzato a consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonché a realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti anti Covid.

Il Fondo è destinato all'erogazione di contributi in favore delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano, previa nomina del *mobility manager* previsto dallo stesso articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale; si specifica che tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di *car-pooling*, di *car-sharing*, di *bike-pooling* e di *bike-sharing*, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa-la-

voro adottati entro il termine del 31 agosto 2021 e all'erogazione di contributi in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del *mobility manager* scolastico di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di *car-pooling*, di *car-sharing*, di *bike-pooling* e di *bike-sharing*, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa-scuola-casa adottati entro il termine del 31 agosto 2021.

Il comma 8 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei contributi per il tramite degli enti locali, indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari. Il comma 9 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 73 prevede il rifinanziamento di alcune misure di sostegno nei settori aereo, per 100 milioni di euro, ed aeroportuale, per 300 milioni di euro (commi 1-3), per le imprese di trasporto ferroviario e, in termini eventuali, anche a beneficio del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, per complessivi 150 milioni di euro (commi 4-5), per le società cooperative che gestiscono i servizi di ormeggio, per la quota residua degli stanziamenti effettuati per l'anno 2020 (comma 6), nonché per le imprese armatoriali delle navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piatta-

forme petrolifere nazionali per un importo pari a complessivi 56 milioni di euro (comma 7).

In particolare il comma 1 rifinanzia con ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il comma 2 rifinanzia con ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, volto a compensare i danni subiti da gestori aeroportuali e da prestatori di servizi aeroportuali.

In entrambi i casi l'intervento è motivato in ragione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da Covid-19.

Ai sensi del comma 3 le risorse assegnate dal comma 2 sono destinate alla compensazione, nel limite di 285 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e, nel limite di 15 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

Il comma 4 autorizza l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di Rete ferroviaria italiana S.p.A., che lo deduce dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021, entro il limite massimo dello stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per le imprese ferroviarie fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci.

Si dispone inoltre che il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione è determinato sulla base

delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

La finalità dell'intervento è quella di sostenere la ripresa del traffico ferroviario in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il comma 5 prevede che eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 4, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° maggio 2021 e il 30 settembre 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura stessa nel medesimo periodo.

Ai fini procedurali si dispone che Rete ferroviaria italiana S.p.A. trasmetta entro il 15 novembre 2021 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione delle disposizioni appena descritte.

Il comma 6 prevede l'assegnazione, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019, alle società cooperative per i servizi di ormeggio (previste dall'articolo 14, comma 1-*quinquies*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84) delle eventuali risorse residue e non assegnate di cui alla lettera *b*) del comma 7 dell'articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020. A tale scopo viene modificato l'art. 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (ossia l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge) sono estesi alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. A tal fine il citato comma novella il

comma 1, dell'articolo 88, del decreto-legge n. 104 del 2020. Il relativo onere è determinato in 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 7 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 8 indica la copertura finanziaria.

L'articolo 74, infine, al comma 10 prevede uno stanziamento a favore del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia Costiera per far fronte ai nuovi compiti connessi alla diffusione del Covid-19. In particolare, il comma in questione autorizza, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la spesa complessiva di euro 1.951.238, di cui euro 351.238 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.600.000 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 602 di martedì 8 giugno 2021, a pagina 41, prima colonna, alla trentatreesima e trentaquattresima riga, le parole: « conclusione – Parere favorevole » sono sostituite dalla seguente: « rinvio ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallasca recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.

Audizione informale di rappresentanti di Eni 81

Audizione informale di rappresentanti di Enel 81

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 81

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. C. 2763 Zucconi (*Seguito esame e rinvio*) 82

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016. C. 3041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 84

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni II e VII) (*Esame e rinvio*) 85

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 giugno 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallasca recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.

Audizione informale di rappresentanti di Eni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.40.

Audizione informale di rappresentanti di Enel.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Martina NARDI, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commis-

sione il deputato Roberto Gualtieri, del gruppo Partito democratico, mentre ha cessato di farne parte il deputato Claudio Mancini, appartenente al medesimo gruppo.

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

C. 2763 Zucconi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2021.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che, come convenuto nelle riunioni dell'Ufficio di presidenza del 26 maggio e del 9 giugno, la seduta odierna è dedicata al seguito della discussione sul complesso delle proposte emendative presentate.

Ricorda, inoltre, che nella scorsa seduta sono intervenuti sul complesso degli emendamenti i deputati Paolo Trancassini, Tommaso Foti, Riccardo Zucconi, Massimiliano De Toma e Salvatore Caiata.

Angela MASI (M5S), *relatrice*, evidenzia che nel corso della scorsa seduta, per ragioni di tempo legate ai lavori dell'Assemblea, non era stato possibile approfondire il dibattito dopo gli interessanti interventi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia sulla tematica concernente la proposta di legge all'esame che, ritiene, la Commissione ha comunque affrontato con impegno. Crede che ciò sia dimostrato anche dal livello degli interventi in occasione delle sedute di audizioni che la Commissione ha svolto in fase istruttoria, riferendosi in particolare a quanto emerso in materia di rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive e connesse misure di beneficio per le parti interessate nonché sulla riduzione degli oneri per le utenze elettriche degli operatori dei predetti settori.

Ritiene che nel corso della crisi pandemica il Governo e il Parlamento hanno saputo agire su più fronti. Ricorda, ad

esempio, quanto recato dal recente decreto-legge cosiddetto « Sostegni-*bis* » attualmente in fase di conversione presso la Camera all'esame in sede referente presso la Commissione Bilancio.

Osserva che tutte le parti politiche intendono fornire concrete risposte a chi si trova in difficoltà per via della pandemia e fa presente che tutti i gruppi politici rappresentati nella X Commissione hanno agito in coerenza con quelle finalità, ad esempio, dando modo ai rappresentanti del mondo delle imprese di far emergere le più urgenti problematiche da affrontare. Anche grazie al lavoro della Commissione è stato quindi possibile focalizzare l'attenzione della politica su determinati argomenti ritenuti qualificanti come, ad esempio, i costi fissi per le aziende relativi alle locazioni che, come spesso anche sottolineato dal deputato Zucconi, hanno un grandissimo peso. Ricorda altri interventi che sono stati previsti nei provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel tempo, ultimo tra i quali, ricorda, il cosiddetto « Sostegni-*bis* ». È peraltro dell'avviso che la disciplina introdotta nel citato decreto, che è comunque migliorabile in fase di conversione, deve essere valutata positivamente anche nella forma: introdurla con uno strumento immediatamente efficace ha reso possibile infatti rispondere subito alle esigenze degli operatori economici, mentre attendere i fisiologici tempi relativi all'approvazione di una proposta di legge, verosimilmente molto lunghi, avrebbe comportato che i necessari strumenti sarebbero stati forniti con ritardo. Crede quindi che compito della Commissione, in questo momento, sia soprattutto adoperarsi affinché il Governo accolga almeno una parte delle proposte emendative presentate al cosiddetto decreto-legge « Sostegni-*bis* » presso la Commissione Bilancio e chiede, in tal senso, che tutti i deputati collaborino per raggiungere lo scopo. Conclude auspicando che tutti vogliano stare dalla stessa parte e prendere questo impegno.

Riccardo ZUCCONI (FDI) dichiara di aver ascoltato con interesse quanto esposto dalla relatrice. Esprime invece un certo stupore per le posizioni che i deputati del

centrodestra, membri della maggioranza, hanno assunto con la sottoscrizione dell'emendamento soppressivo della proposta di legge all'esame. In tal modo mostrano, a suo avviso, di essere assai lontani dal condividere un comune impegno sulla tematica. Continua tuttavia ad auspicare che tra le forze del centrodestra possa tornare a manifestarsi maggiore vicinanza, cosa che potrà essere verificata nei prossimi lavori in Assemblea sulla conversione del decreto-legge « Sostegni-bis ».

Per quanto riguarda la possibilità che vengano accolti taluni degli emendamenti presentati presso la Commissione Bilancio sul citato decreto-legge, ritiene che, pur essendoci alcuni aspetti positivi, resta il fatto che è stato rifiutato un impianto innovativo, quello previsto nella proposta in esame, preferendo fare interventi limitati su determinati argomenti. In tal senso se è vero che si interviene sul credito d'imposta è anche vero che non si prevede rinegoziazione dei contratti di locazione. Sempre in relazione agli emendamenti presentati al decreto-legge « Sostegni-bis », uno dei banchi di prova è rappresentato da un blocco di proposte concernenti l'estensione del *superbonus*: sono infatti diversi gli emendamenti in materia presentati da praticamente, tutti i gruppi, compreso il suo, e si attende, quindi, che in Commissione bilancio si possa arrivare a qualche risultato comune. Inoltre, osserva che verrebbe valutato positivamente anche l'accoglimento degli emendamenti che prevedono il riconoscimento del credito d'imposta per i lavori di riqualificazione delle strutture ricettive all'aperto, come ad esempio i *camping*. Spera quindi che alcuni aspetti contenuti nella proposta di legge che la Commissione si appresta a respingere possano essere, in un certo senso, recuperati nel corso dei lavori di conversione del citato decreto-legge.

Paolo BARELLI (FI) è dell'avviso che il tema in oggetto sia molto sentito non solo da tutte le forze del centrodestra ma, in realtà, da tutte le forze politiche. Osserva peraltro che la libertà di critica e intervento di una forza politica appartenente alla maggioranza è necessariamente limi-

tata rispetto a chi sta all'opposizione in quanto deve fare i conti, con realismo, con le esigenze e le problematiche dell'intero mondo economico italiano. Sottolinea, al riguardo, che, le risorse finanziarie non sono infinite e quindi devono essere fatte scelte sostenibili. Osserva altresì che in una maggioranza composita i singoli gruppi politici hanno sensibilità a volte assai differenziate con la conseguenza che il Governo deve operare delle opzioni che tengano conto delle diversità tenendole, tuttavia, in considerazione nel loro complesso. Sottolinea che, purtroppo, in questo momento non ricorrono le condizioni sufficienti per andare nella direzione indicata dalla proposta di legge in esame. Inoltre fa presente che anche lui, personalmente, ha le sue idee sul decreto-legge « Sostegni-bis », nel senso che avrebbe preferito forti sostegni anche su altri settori, e tuttavia deve constatare che alla fine bisogna fare i conti con i fondi a disposizione.

Quindi, ribadito che chi sta all'opposizione ha maggiori spazi di libera critica, del tutto legittimi, mentre chi è in maggioranza si trova costretto mediare tra le diverse posizioni, ritiene che, per quanto è del tutto comprensibile che sulla vicenda si possa creare una bella polemica politica, non si può negare che la problematica di cui si sta discutendo sia comunque sentita da tutti i gruppi parlamentari, dal suo gruppo in primis. È quindi inopportuno, a suo avviso, che qualcuno pretenda di riservarsi meriti esclusivi. Fa peraltro presente che non solo la relatrice Masi ma anche il deputato Zucconi sono concordi nel constatare che nel decreto-legge « Sostegni-bis » sono presenti interventi, nell'ordine di 40 miliardi di euro, a favore delle categorie produttive che la X Commissione ha sempre cercato di tutelare, finalizzati ad indurre ed accompagnare la ripresa delle attività economiche e dell'economia italiana più in generale. È comunque d'accordo sul fatto che si potrebbe essere più incisivi ma ritiene altresì che si sta lavorando anche per questo.

Conclude esprimendo la convinzione che tutte le parti politiche stanno dimostrando di avere a cuore la tematica della ripresa

delle attività produttive, comprese le esigenze che emergono dalla proposta di legge in esame.

Diego BINELLI (LEGA) sottolinea che la Lega si è sempre dimostrata attenta alle esigenze del mondo produttivo, sia come forza di maggioranza che come forza di opposizione. Evidenzia tuttavia che ora agisce come forza di Governo e quindi, necessariamente, in un'ottica più vasta, a 360°. È anche lui dell'avviso che sarebbe bello e auspicabile poter soddisfare le esigenze di tutti. Ricorda però che bisogna fare i conti con una realtà in cui le risorse non sono sufficienti per tutti.

Osserva che è importante soprattutto cercare soluzioni possibili ed efficaci, e che la Lega è stata ed è impegnata a sostenere le attività produttive attraverso l'inserimento di importanti risorse nei provvedimenti che si sono susseguiti come, ad esempio, i decreti legge « Sostegni » e « Sostegni-bis », quest'ultimo peraltro migliorabile attraverso l'imminente attività emendativa della Commissione bilancio, prima, e dell'Assemblea, poi.

Evidenzia, inoltre, che la via scelta dalla maggioranza, quella cioè di ricorrere allo strumento del decreto-legge, ha consentito di fornire sostegni immediati ai settori interessati mentre il fisiologico *iter* di una proposta di legge avrebbe richiesto più tempo e sarebbe arrivato ad aiutare l'economia con ritardo. Conclude assicurando che il gruppo della Lega non cesserà di impegnarsi a favore del mondo produttivo italiano.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire in sede di discussione sul complesso delle proposte emendative presentate, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.

C. 3041 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina NARDI, *presidente e relatrice*, in sostituzione della relatrice Moretto impossibilitata a partecipare alla seduta, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame e ricorda che l'Accordo intende fornire un quadro giuridico essenziale per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan nelle predette materie, anche al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione. Come evidenziato dalla relazione che accompagna il provvedimento, intende sviluppare i rapporti di collaborazione con un Paese che nel corso degli ultimi due decenni ha costituito una priorità della politica estera italiana e con il quale – data la situazione conflittuale interna che lo ha caratterizzato e che ancora permane – è stato avviato un numero necessariamente ridotto di attività in materia e, dunque, sono assai ampi i margini per impostare nuove iniziative nei settori in oggetto, in termini di approfondimento della conoscenza reciproca, di sviluppo degli scambi e di occasioni di arricchimento culturale. Osserva che non è peraltro inutile ricordare che l'Accordo con l'Afghanistan s'inserisce in un quadro di grandi mutamenti per Kabul, segnato dal processo di disimpegno della comunità internazionale dal Paese asiatico che dovrebbe completarsi nei prossimi mesi, portando al ritiro definitivo del contingente militare internazionale e al probabile ritorno al governo dei talebani. Ricorda infatti che le operazioni di rimpatrio di uomini e mezzi italiani, avviate a maggio, si concluderanno a breve, in sintonia con l'accelerazione im-

pressa dagli Usa che intendono lasciare il Paese entro metà luglio, in anticipo sulla data simbolica dell'11 settembre annunciata dal presidente Joe Biden.

Passando al testo dell'Accordo, fa presente che esso si compone di ventidue articoli e un breve preambolo, nel quale – tra l'altro – si sottolinea l'importante cooperazione già in essere tra i due Paesi nel settore della tutela dei beni culturali e della conservazione del patrimonio archeologico. Evidenzia, innanzitutto, che l'Intesa esplicita l'impegno delle Parti a sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, a promuovere i rispettivi patrimoni culturali, a rafforzare la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a promuovere programmi multilaterali, nonché la diffusione delle rispettive lingue e culture, a favorire la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi e ad incoraggiare la collaborazione tra le rispettive università e istituti di formazione superiore (articoli 1-6).

Segnala che ulteriori ambiti di cooperazione interessano i settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative (articolo 7) mentre successivi articoli incoraggiano la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e scientifici dell'altro Paese, promuovono gli scambi culturali, artistici e scientifici per la valorizzazione dei rispettivi patrimoni e assicurano l'impegno delle Parti ad importare pubblicazioni e materiali dell'altro Paese e a facilitare, in regime di reciprocità, lo studio, la ricerca e la collaborazione fra le istituzioni culturali, scientifiche e tecnologiche di entrambi gli Stati (articoli 8-11).

Rileva che con l'articolo 12 si afferma che le Parti individueranno periodicamente settori prioritari di cooperazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie. A tale scopo si impegnano a realizzare: scambi di documentazione scientifica e tecnologica; scambi di esperti e specialisti per partecipare a lezioni, conferenze e seminari; ricerche congiunte nei settori di interesse comune.

Fa inoltre presente che viene, altresì, previsto che le Parti incoraggino una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche e assicurino l'erogazione di borse di studio a studenti e docenti (articoli 13-14), mentre un'attenzione specifica viene garantita anche alla collaborazione nei settori dei *media*, della promozione dei diritti umani e delle donne e della valorizzazione delle attività sportive, stabilendo altresì che le Parti si attengono alla Convenzione dell'UNESCO del 2005, contro il *doping* nello sport (articoli 15-17). L'Accordo impegna, inoltre, le Parti a contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione e repressione, nel rispetto delle legislazioni nazionali ed internazionali auspicando la promozione di scambi di conoscenze tecnologiche ed attività congiunte di collaborazione scientifica, finalizzate al trasferimento di tecnologie. (articolo 18).

Segnala poi che ad una Commissione mista, da convocarsi alternativamente nelle capitali dei due Paesi, sono affidati compiti di programmazione e di monitoraggio dell'Accordo in esame (articolo 19) e, infine, che gli articoli 20, 21 e 22 dispongono circa, rispettivamente, la risoluzione delle controversie, le modalità di modifica dell'Accordo e la sua durata.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica dell'Accordo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 20 aprile scorso, fa presente che esso consta di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 è relativo alle disposizioni finanziarie; l'articolo 4 contiene clausole di invarianza finanziaria e l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo.

(Parere alle Commissioni II e VII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Serse SOVERINI (PD), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame ricordando che il disegno di legge in titolo è volto a realizzare una semplificazione dell'accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, con l'obiettivo di consentire un più rapido ingresso nel mondo del lavoro degli studenti che provengono da certi percorsi di studio universitari. Evidenza, in particolare, che esso prevede che l'esame finale di laurea e di laurea magistrale di alcuni corsi di studio sia anche la sede nella quale accertare la competenza tecnico-professionale che abilita all'esercizio delle relative professioni. Inoltre, si prevede la possibilità di estendere tale misura ad altre classi di laurea e di laurea magistrale, su richiesta degli ordini e dei collegi professionali interessati o delle relative federazioni.

Osserva che il provvedimento prosegue il percorso intrapreso con il decreto-legge n. 18 del 2020, il cui articolo 102 ha già introdotto il valore abilitante per la laurea magistrale in medicina e chirurgia, sottolineando che, in quel caso, si è trattato di un intervento d'urgenza per fare fronte – con l'immissione di personale medico abilitato – alle difficoltà in cui versava il Servizio sanitario nazionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Fa presente che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2021. Ricorda, inoltre, che l'istituzione delle lauree abilitanti è inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra le riforme della componente afferente al potenziamento delle competenze e al diritto allo studio con la finalità di semplificare e velocizzare l'accesso al mondo del lavoro.

Passando al contenuto, segnala innanzi tutto che con il disegno di legge in esame, il cui testo si compone di cinque articoli, il novero dei titoli accademici direttamente abilitanti è ampliato alle professioni sanitarie e alle lauree professionalizzanti. Infatti, la misura riguarda innanzitutto i corsi di laurea magistrale per accedere alle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo (articolo 1), e i corsi di

laurea professionalizzanti, e specificamente le professioni tecniche regolamentate di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale (articolo 2). Segnala fin d'ora, peraltro, che l'articolo 5, che reca disposizioni finali e transitorie, dispone che coloro hanno conseguito la laurea o la laurea magistrale nelle classi di cui agli articoli 1 e 2 in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscano l'abilitazione all'esercizio delle relative professioni previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo: la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo saranno stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Ribadisce dunque che l'articolo 1 dispone che l'abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo è acquisita con il conseguimento delle lauree magistrali, rispettivamente, in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia e farmacia industriale, in medicina veterinaria e in psicologia e, pertanto, in esito all'esame finale dei corsi di studio. Il comma 2 disciplina le caratteristiche del tirocinio, che si svolgerà durante i corsi di studio quale parte integrante degli stessi. Tale tirocinio consisterà nello svolgimento di attività formative di natura professionalizzante che dovranno corrispondere a un numero minimo di crediti formativi universitari. La normativa per le classi di laurea e i regolamenti didattici di ateneo definiranno altresì la disciplina delle modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio.

Sottolinea quindi che l'articolo 2, a sua volta, dispone un intervento analogo per le professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, prevedendo che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante nelle rispettive categorie abiliti all'esercizio della professione e dunque consenta l'iscrizione all'albo professionale. In particolare, il comma 1 prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), in professioni

tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02) e in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03) abilitati all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato. In base al comma 2, spetta alla disciplina delle citate classi di laurea, ed ai regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio, stabilire il numero di crediti formativi universitari acquisibili con il tirocinio, oltre alle modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio stesso.

Rileva poi che il comma 1 dell'articolo 3 prevede lo svolgimento, in sede di esame finale di laurea o di laurea magistrale, di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, di cui alle classi di laurea previste agli articoli 1 e 2. Tale prova pratica sarà finalizzata ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato, ai fini dell'abilitazione dello stesso all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Il medesimo comma 1 demanda ad uno o più regolamenti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti. Segnala quindi che il comma 2 dell'articolo 3 dispone che la disciplina delle stesse classi di laurea e di laurea magistrale sia adeguata alle disposizioni del provvedimento in esame tramite decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Evidenzia a tale proposito che il comma 2 dell'articolo 3 esclude esplici-

tamente per il citato decreto l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che la scelta deriva dalla considerazione che l'adeguamento attiene sostanzialmente al valore abilitante del titolo di studio, per effetto dell'approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge all'esame. A loro volta, come disposto dal comma 3 dell'articolo 3, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea e di laurea magistrale abilitanti, con decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Ricorda che, come indicato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, l'articolo 4 definisce un *iter* procedurale, attraverso il quale sarà possibile attuare, nel tempo, un progressivo ulteriore ampliamento del sistema dei titoli universitari abilitanti. A tal fine attraverso un regolamento di delegificazione (*ex* articolo 17, comma 2, della richiamata legge n. 400 del 1988) possono essere resi abilitanti ulteriori titoli universitari che attualmente consentono l'accesso agli esami di Stato per lo svolgimento di determinate professioni regolamentate. Si tratta nello specifico delle seguenti professioni, vigilate dal Ministero della giustizia: tecnologo alimentare; dottore agronomo e dottore forestale; pianificatore, paesaggista e conservatore (evidenzia peraltro che tali ultime tre categorie, insieme a quelle dell'architetto, formano un solo ordine professionale al quale si accede previo superamento di un esame di Stato che richiede il possesso, per ciascuna delle diverse professioni, di una laurea specialistica: il disegno di legge in esame richiama tuttavia solo le prime tre escludendo quindi il valore abilitante del mero titolo all'esercizio della professione per gli architetti); assistente sociale; attuario; geologo. Inoltre la normativa interessa anche le seguenti professioni vigilate dal Ministero della salute: biologo; chimico. In base al comma 1, il regolamento di delegi-

ficazione potrà essere emanato, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante la professione, « su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali o delle relative federazioni nazionali ». La disposizione rimette dunque all'iniziativa degli ordini professionali la valutazione circa l'esigenza di prevedere lauree abilitanti ovvero di mantenere l'esame di Stato. Ai sensi del comma 2, con i medesimi regolamenti sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi

professionali o dalle relative federazioni nazionali. Infine, il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca e a decreti rettorali, rispettivamente, la disciplina delle classi di laurea e l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo. Con riguardo al decreto ministeriale segnala, peraltro, che in questo caso non è prevista la deroga all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per il contenuto dell'articolo 5 rinvia a quanto illustrato in precedenza, evidenziando tuttavia che la disciplina prevista sembra applicabile ai soli laureati e non anche agli studenti già iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale sulla base dei previgenti ordinamenti didattici.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021) 93 final).

Audizione di Donata Gottardi, professoressa ordinaria di diritto del lavoro presso l'Università di Verona, in rappresentanza dell'Associazione Comma 2, Alberto Guariso, avvocato, Francesca Guarnieri, avvocato, Arturo Maresca, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza, e Luca Passanante, professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Brescia	89
Audizione di Francesca Bagni Cipriani, Consigliera nazionale di parità	89
Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione	89

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 giugno 2021.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021) 93 final).

Audizione di Donata Gottardi, professoressa ordinaria di diritto del lavoro presso l'Università di Verona, in rappresentanza dell'Associazione Comma 2, Alberto Guariso, avvocato, Francesca Guarnieri, avvocato, Arturo Maresca, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza, e Luca Passanante, professore ordinario di

diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Brescia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 14.

Audizione di Francesca Bagni Cipriani, Consigliera nazionale di parità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.25.

Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile.
C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli e C. 2743 Versace (*Seguito dell'esame e rinvio*) 90

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli e C. 2743 Versace, recanti « Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile ».

Rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) e dell'Ente nazionale sordi (ENS) 90

Rappresentanti della Federazione italiana associazioni sordi (FIAS) e della Società italiana di audiologia e foniatra (SIAF) 91

Olga Capirci e Pasquale Rinaldi, ricercatori presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Centro nazionale ricerche (CNR) 91

SEDE REFERENTE

Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 11.30.

Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile.

C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli e C. 2743 Versace.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2743, d'iniziativa della deputata Versace e altri, recante « Riconoscimento della lingua dei segni italiana ». Avverte altresì che, poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 giugno 2021.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 462 Carnevali, C. 1198

Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli e C. 2743 Versace, recanti « Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile ».

Rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) e dell'Ente nazionale sordi (ENS).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.20.

Rappresentanti della Federazione italiana associazioni sordi (FIAS) e della Società italiana di audiologia e foniatra (SIAF).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 13.

Olga Capirci e Pasquale Rinaldi, ricercatori presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Centro nazionale ricerche (CNR).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.25.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione della composizione della Commissione 92

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni II e VII) (*Esame e rinvio*) 92

COMITATO DEI NOVE:

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115-A, approvata dal Senato 94

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.

Variazione della composizione della Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Matteo Dall'Osso, del gruppo Coraggio Italia, al quale augura buon lavoro.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo.

(Parere alle Commissioni II e VII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina LOSS (LEGA), *relatrice*, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il parere di competenza, alle commissioni riunite II Giustizia

e VII Cultura, sul disegno di legge in titolo recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

Evidenzia preliminarmente che il disegno di legge – composto di 5 articoli – intende semplificare le modalità di accesso all'esercizio di alcune professioni regolamentate, finalizzato ad un più rapido inserimento nel mercato del lavoro.

Ricorda che la professione regolamentata è una professione il cui accesso o il cui diritto a esercitare è subordinato al possesso di una specifica qualifica professionale (titolo di formazione, attestato di competenza e/o esperienza professionale). Finora il conseguimento di tali qualifiche professionali è stato scollegato dal percorso universitario, costituito dai corsi di laurea e dai titoli conseguiti con quel percorso formativo.

Su questa materia quindi, la norma in esame prosegue il percorso intrapreso con il D.L. 18 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) – il cui articolo 102 ha introdotto il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia – e dispone che l'esame finale di laurea e di laurea magistrale di altri corsi di studio diviene anche la sede

nella quale accertare la competenza tecnico-professionale che abilita all'esercizio di quella determinata professione. Inoltre, prevede la possibilità di estendere ulteriormente tale misura ad altre classi di laurea e di laurea magistrale, su richiesta degli ordini e dei collegi professionali o delle relative federazioni.

Al riguardo, segnala che la relazione illustrativa sottolinea che la semplificazione proposta non contrasta con il dettato dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, che prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Infatti, l'abilitazione si sostanzierà nell'accertamento dell'effettiva idoneità tecnica del candidato attraverso un a duplice verifica: da un lato, la valutazione positiva – propedeutica all'accesso all'esame finale di laurea o di laurea magistrale – delle conoscenze e abilità tecniche acquisite con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo, interno al corso di studi, mediante il conseguimento dei crediti formativi universitari richiesti; dall'altro, la valutazione, da parte di esperti che integreranno la Commissione, di una prova pratica da sostenersi in sede di esame conclusivo. L'insieme di queste misure, prosegue la relazione, costituisce un adeguato equipollente dell'esame di Stato, conformemente all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 175/1980, 202/1987, 5/1999.

Con riferimento agli ambiti di competenza della XIII Commissione segnala in particolare le seguenti disposizioni.

L'articolo 2 interviene sulle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, per prevedere che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abiliti all'esercizio della professione e dunque consenta l'iscrizione all'albo professionale. La riforma non modifica i requisiti per l'accesso alla professione da parte dei possessori di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Ricorda, al riguardo, che le lauree professionalizzanti sono corsi di laurea veri e propri, che danno il titolo di dottore. Durano 3 anni come le lauree di primo livello,

ma non consentono di accedere direttamente ai corsi di laurea magistrale; queste lauree, infatti, hanno l'obiettivo di formare figure subito inquadrabili nelle realtà aziendali, con un'elevata competenza operativa e le capacità necessarie per affrontare attività progettuali di media/alta complessità.

In particolare, il comma 1 prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02) e in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03) abiliti all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato. In base al comma 2, spetta quindi alla disciplina delle citate classi di laurea, ed ai regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio, stabilire il numero di crediti formativi universitari acquisibili con il tirocinio, oltre alle modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio stesso.

Per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea prima della riforma del 2020, l'esercizio della professione di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale resta subordinato al superamento di uno specifico tirocinio.

Il comma 1 dell'articolo 3 prevede lo svolgimento, in sede di esame finale di laurea o di laurea magistrale, di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, di cui alle classi di laurea previste agli articoli 1 e 2. Tale prova pratica sarà finalizzata ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato, ai fini dell'abilitazione dello stesso all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Il medesimo comma 1 demanda ad uno o più regolamenti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalità

di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti.

Il comma 2 del medesimo articolo 3 dispone che la disciplina delle stesse classi di laurea e di laurea magistrale sia adeguata alle disposizioni del provvedimento in esame tramite decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Il comma 95 di tale articolo prevede infatti che in tema di ordinamento degli studi universitari i criteri generali siano definiti con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti. Segnalo a tale proposito che il comma 2 dell'articolo 3 esclude esplicitamente per il citato decreto l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che la scelta deriva dalla considerazione che l'adeguamento attiene sostanzialmente al valore abilitante del titolo di studio, per effetto dell'approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge al nostro esame. A loro volta, come disposto dal comma 3 dell'articolo 3, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea e di laurea magistrale abilitanti, con decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Nell'articolo 4, nel comma 1 si introducono poi ulteriori titoli universitari abilitanti, ovvero si prevede la possibilità che siano trasformati anche gli esami finali dei corsi che oggi consentono l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale, pianificatore, paesaggista e conservatore,

assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo. Questi titoli potranno essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, con uno o più regolamenti.

Nel comma 2 è specificata la funzione dei regolamenti di cui al comma 1 i quali dovranno disciplinare gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti dovranno prevedere nel dettaglio le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

L'articolo 5, infine, disciplina le modalità di abilitazione all'esercizio delle relative professioni di coloro che hanno conseguito la laurea o la laurea magistrale nelle classi di cui agli articoli 1 e 2 in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani nella quale la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sul testo come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 giugno 2021.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

C. 2115-A, approvata dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)	95
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATELLI.

La seduta comincia alle 14.

Sergio BATELLI, *presidente*, avverte che, per il gruppo CI, il deputato Guido Germano Pettarin ha cessato di far parte della Commissione.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco MAGGIONI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla V Commissione bilancio, il disegno di legge di conversione del DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).

Il provvedimento in esame contiene ulteriori misure connesse all'emergenza COVID-19 a sostegno delle imprese, del lavoro, dei giovani, della salute e dei servizi territoriali. Sono riproposti ed estesi molti degli interventi già adottati in provvedimenti emergenziali precedenti, definendo in alcuni casi le condizioni per favorire il progressivo superamento delle misure di emergenza, e sono altresì introdotti alcuni interventi innovativi.

Il decreto – che utilizza parte dello scostamento del disavanzo richiesto con la Relazione al Parlamento del 15 aprile 2021 – determina un significativo incremento dell'indebitamento netto nel 2021 – pari a 39,1 miliardi, ovvero a 2,3 punti percentuali di PIL, impatto che si riduce sensibilmente negli anni successivi (circa 900 milioni nel 2022 e a circa 70 milioni nel 2023) – destinato principalmente a finanziare gli interventi di sostegno alle imprese (Titoli I e II, per un impatto complessivo di 27,3 miliardi nel 2021).

Il testo si compone di 78 articoli (oltre un allegato e cinque tabelle), suddivisi in nove titoli così articolati: I) sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi (articoli da 1 a 10); II) misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese (articoli da 12 a 25); III) misure per la tutela della salute (articoli da 26 a 35); IV) disposizioni in materia di lavoro e po-

litiche sociali (articoli da 36 a 50); V) enti territoriali (articoli da 51 a 57); VI) giovani, scuola e ricerca (articoli da 58 a 64); VII) cultura (articoli da 65 a 67); VIII) agricoltura e trasporti (articoli da 68 a 73); IX) disposizioni finali e finanziarie (articoli da 74 a 78).

Sottolinea che le disposizioni di maggiore interesse per la Commissione sono quelle che, richiamando il Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2021, prevedono: a) interventi di sostegno alla redditività delle imprese, tramite sussidi generali o settoriali o a copertura di specifici costi; b) interventi di sostegno alla liquidità, tramite la concessione di garanzie pubbliche al credito o incentivi alla patrimonializzazione; c) interventi di sostegno all'occupazione mediante interventi di decontribuzione. L'efficacia di alcune misure è, inoltre, subordinata all'ottenimento di una specifica autorizzazione della Commissione europea.

Ai predetti interventi, più avanti descritti in maggior dettaglio, si applicano quindi i nuovi tetti di aiuti di Stato ammissibili ai sensi del *Temporary Framework* per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, stabiliti con la quinta modifica, del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06).

A tale ultimo riguardo, ricorda che la Commissione europea, nel disporre, alla luce del protrarsi e dell'evoluzione della emergenza epidemiologica, la proroga della vigenza del Quadro temporaneo, ne ha ampliato significativamente il campo di applicazione, sia aumentando i massimali di aiuto, sia consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del 2022, nei termini di seguito richiamati.

In particolare, per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato, i massimali precedenti per impresa sono stati più che raddoppiati tenendo conto della disponibilità degli aiuti « *de minimis* ». I nuovi massimali sono ora di 225.000 euro per impresa operante nella produzione primaria

di prodotti agricoli (in precedenza il limite era di 100.000), 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000) e 1,8 milioni di euro per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800.000). In linea con la normativa previgente, tali aiuti possono essere combinati con aiuti « *de minimis* » fino a 200.000 euro per impresa, che si riducono a 30.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 25 000 euro per quelle operanti nel settore agricolo, ciò nell'arco di tre esercizi finanziari e a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme « *de minimis* ».

Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi da COVID-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 per cento nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può inoltre contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dai ricavi, per un importo complessivo fino a 10 milioni di euro per impresa, a fronte del precedente limite di 3 milioni di euro. L'intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti, o il 90 per cento se si tratta di micro o piccole imprese.

Infine, sottolinea come importante novità il fatto che gli Stati membri avranno la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del Quadro temporaneo (le garanzie, i prestiti o gli anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del medesimo *Temporary Framework*. In linea di principio, tale conversione non può superare i nuovi massimali previsti per gli aiuti di importo limitato sopra richiamati e l'obiettivo rimane quello di incentivare gli Stati membri a scegliere, in primo luogo, strumenti rimborsabili come forma di aiuto.

Ciò premesso, rammenta, più nel dettaglio, che il rispetto del citato Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato è richiamato in primo luogo con riferimento ai diversi tipi di contributo a fondo perduto previsti dall'articolo 1, tra cui in particolare: a) quello previsto ai commi da 1 a 4,

con uno stanziamento di 8 miliardi di euro a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto in base all'articolo 1 del decreto sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021); b) quello di cui ai commi da 5 a 15, con uno stanziamento di 3,4 miliardi di euro per un contributo di importo non superiore a 150.000 euro, alternativo al precedente, a favore dei titolari di partita IVA esercenti attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e che abbiano registrato una riduzione par ad almeno il 30 per cento dell'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti; c) quello previsto ai commi da 16 a 27, con uno stanziamento di 4 miliardi per un contributo analogo al precedente ma destinato a soggetti che, in luogo della riduzione di fatturato, abbiano registrato una riduzione del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con successivo decreto ministeriale. L'efficacia di tale ultimo contributo è subordinata alla relativa autorizzazione della Commissione europea.

A tale ultimo proposito, segnala che l'Ufficio parlamentare di bilancio ha evidenziato come il citato Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato preveda che le aziende beneficiarie di contributi a fondo perduto a ristoro dei costi sostenuti debbano aver registrato, non solo una flessione degli utili, ma una perdita d'esercizio. Osserva peraltro che la definizione dei requisiti per beneficiare del contributo, inclusa l'entità della riduzione del risultato economico d'esercizio, è demandata a un provvedimento secondario la cui efficacia, soggetta a un'autorizzazione preventiva della Commissione europea, potrà avere luogo solo in caso di una piena rispondenza della misura alle condizioni previste nel Quadro temporaneo.

Sempre in materia di incentivi a fondo perduto, richiama, inoltre, il comma 30 del medesimo articolo 1, ai sensi del quale le

eventuali risorse non utilizzate, ivi incluse quelle di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, saranno destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di reddito agrario e dei soggetti con ricavi o compensi compresi tra 10 e 15 milioni di euro nel 2019. Ricorda in proposito che, nell'audizione resa presso la Commissione bilancio in relazione al provvedimento in esame, Il Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, ha dichiarato che i risparmi che saranno conseguiti in relazione alle diverse misure di ristoro sin qui varate dal Governo, come risultanti all'esito del monitoraggio, e che potrebbero ammontare anche ad alcuni miliardi di euro, saranno comunque finalizzati a finanziare nuove forme di sostegno in favore delle varie categorie produttive e sociali danneggiate dalla pandemia, anche sulla base di specifiche modifiche da apportare eventualmente al testo in sede di conversione, volte sia a prevedere un ampliamento dell'ambito applicativo di talune delle misure già esistenti, sia ad individuare di nuove.

Sottolinea, in proposito, che anche i contributi a fondo perduto che potranno essere disposti a valere sulle risorse non utilizzate, ai sensi del comma 30 o ai sensi delle modifiche che potranno essere apportate in sede di conversione al provvedimento in esame, dovranno comunque rispettare il citato Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato. Tale necessario rispetto, benché non espressamente richiamato nel comma in esame, può comunque ritenersi implicitamente desumibile dal contesto in cui la disposizione si colloca: si tratta infatti dell'utilizzo di risorse eccedenti quelle necessarie a finanziare i ristori già disposti, per i quali tale richiamo è espressamente previsto; inoltre i soggetti beneficiari dei nuovi contributi dovranno comunque possedere i requisiti previsti per l'ottenimento di quelli già in essere. A fini di maggiore chiarezza potrebbe comunque risultare opportuno rendere esplicito anche nel comma in esame il richiamo al necessario rispetto del *Temporary Framework*.

Segnala in ogni caso che il rispetto del medesimo Quadro temporaneo è altresì richiamato con riferimento ad ulteriori interventi di sostegno disposti dal provvedimento. Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi: il contributo in favore delle attività che hanno subito un periodo di chiusura di almeno 4 mesi (articolo 2); l'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 4); le misure che prevedono garanzie pubbliche al credito sportivo (articolo 10); l'estensione delle misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (articolo 13), che prevede in particolare per l'estensione delle garanzie non standardizzate concesse da SACE, specifiche procedure di previa notifica e autorizzazione della Commissione europea); la misura che definisce i limiti per l'operatività della società « Patrimonio destinato » (articolo 17); gli interventi di decontribuzione in favore dei datori di lavoro che assumono con il contratto di rioccupazione (articolo 41), nonché dei datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio (articolo 43); alcune misure di sostegno al settore agricolo, tra cui: l'estensione ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura della possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare; le erogazioni a valere sul Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero e le sovvenzioni a compensazione degli interessi sulle anticipazioni agli agricoltori sui contributi della Politica agricola comune (articolo 68); l'esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo (articolo 70).

Sempre per il settore agricolo, al fine di ampliare l'efficacia di interventi di sostegno già disposti in precedenza, è inoltre rimosso il vincolo del rispetto agli aiuti « *de*

minimis », di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, per le risorse del Fondo agricolo destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie (articolo 68, comma 15)

In materia di salute, con riferimento al credito d'imposta a sostegno in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci previsti dall'articolo 31, è inoltre richiamato il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

Sempre in materia di salute, appare infine di interesse per la Commissione l'articolo 34, comma 4, che autorizza la spesa di euro 5.800.000, di cui euro 2.500.000, per l'anno 2021, ed euro 3.300.000, per l'anno 2022, per l'attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue.

In conclusione, osserva che il provvedimento, pur nella sua estensione e complessità, appare, per quanto di competenza, coerente con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e nel merito apprezzabile per la sua significativa portata. Si riserva quindi di presentare, in esito al dibattito in Commissione, una proposta di parere che preannuncia fin d'ora favorevole.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	99
Variazioni nella composizione	99
Comunicazioni del Presidente	99
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sui modelli di <i>governance</i> e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo.	
Audizione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e dell'Associazione <i>Italian film commissions</i>	100
Sulla pubblicazione dei quesiti	100
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 374/1758 al n. 392/1821)</i>)	101

Martedì 15 giugno 2021. – Presidenza del presidente BARACHINI.

La seduta comincia alle 19.50

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, in diretta, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Variazioni nella composizione.

Il PRESIDENTE comunica che in data 26 maggio 2021 il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Leonardo Tarantino, in sostituzione della deputata Laura Cavadoli, dimissionaria. Anche a nome degli altri componenti della Commissione, ringrazia la deputata Cavadoli per il lavoro svolto e dà il benvenuto al deputato Tarantino.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata presentata dall'onorevole Capitanio ed altri la proposta di risoluzione in materia di « una corretta informazione all'educazione alimentare da parte della Rai » di cui si è già dato annuncio nella seduta del 30 marzo scorso.

Se non vi sono obiezioni, l'esame di tale proposta verrà inserito all'ordine del giorno a partire dalla prossima settimana.

È stata richiesta inoltre l'audizione del Direttore canone e beni artistici della Rai, dott. Sinisi, in merito alle notizie apparse sulla stampa circa la scomparsa di numerose opere d'arte in diverse sedi della Rai, oggetto di alcuni quesiti da parte dei commissari. Tra l'altro l'audizione dello stesso Sinisi era stata richiesta tempo fa per acquisire informazioni concernenti la gestione e l'utilizzazione delle quote di canone destinate al Servizio pubblico.

Salvo diverso avviso, quindi, tale audizione verrà programmata in una prossima seduta.

Infine, avverte che la prossima settimana verrà convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per proseguire la valutazione degli emendamenti alla proposta di atto di indirizzo sulla presenza delle forze politiche di opposizione nel servizio pubblico radiotelevisivo nei periodi non elettorali.

La Commissione concorda.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui modelli di governance e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo.

Audizione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e dell'Associazione *Italian film commissions*.

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Sergio Maria Fasano, Vice direttore generale della SIAE, accompagnato dal dottor Andrea Marzulli, responsabile della Sezione Cinema, collegati in video conferenza) e la dottoressa Crisina Priarone, Presidente dell'Associazione *Italian film commissions* (collegata in video conferenza), per la disponibilità ad intervenire nel prosieguo dell'indagine conoscitiva in titolo con la quale la Commissione intende approfondire il ruolo

e la funzione del Servizio pubblico radiotelevisivo come principale veicolo di diffusione delle produzioni audiovisive, verificando l'efficacia dell'assetto normativo italiano che disciplina il mercato audiovisivo anche in relazione alle direttive ed alle altre iniziative in materia dell'Unione europea.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola agli auditi per le loro esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

La dottoressa PRIARONE e il dottor FASANO svolgono le loro relazioni.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE, il deputato Andrea ROMANO (PD), il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az).

Replicano la dottoressa PRIARONE e il dottor Andrea MARZULLI, responsabile della sezione cinema della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 374/1758 al n. 392/1821 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 20.35.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 374/1758 AL N.
392/1821)**

FEDELI, QUARTAPELLE, BORDO, NARDELLI, ROMANO, VERDUCCI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai, Per sapere

Considerato che

in data 13 maggio 2021 all'interno del programma di Rai 2 «Anni 20» condotto da Francesca Parisella è andato in onda un servizio firmato da Antonio Rapisarda gravemente distortivo della realtà dei fatti;

all'interno del servizio sono state rilanciate fake news di matrice anti europeista come quella secondo la quale l'Europa ci chiederebbe di «mangiare da schifo» con relativo riferimento a «tarme essiccate a colazione» e «biscotti alla farina di vermi», sulla campagna vaccinale europea e «responsabile» delle chiusure e sul pacchetto europeo di aiuti che comporterebbe «debiti, riforme e nuove tasse»;

Si chiede di sapere

se l'azienda considera coerente con la sua funzione e quindi accettabile che un programma di informazione del servizio pubblico veicoli, a spese di cittadine e cittadini, notizie false anche su delicate tematiche di salute pubblica a danno della credibilità e autorevolezza della Rai e del diritto a una corretta informazione;

quali provvedimenti l'azienda intenda assumere per stigmatizzare la suddetta scelta editoriale e scongiurarne il ripetersi. (374/1758)

PARAGONE, MARTELLI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI, premesso che:

il 14 maggio, durante la trasmissione in diretta su Rai 2 «Anni 20», è andato in onda un servizio del giornalista Antonio Rapisarda che criticava alcune recenti ini-

ziative dell'Unione Europea che, con ogni evidenza, danneggiano il comparto agroalimentare italiano come il Nutri-score, il sistema di etichettatura alimentare che declassa i principali elementi della dieta mediterranea, o le proposte di produrre vino dealcolizzato con dosi di acqua e farine con vermi commestibili, in nome di politiche *green*;

nel medesimo servizio emergeva anche una critica al sistema di gestione europeo di acquisto e distribuzione delle dosi vaccinali per contrastare la diffusione del Covid 19 e all'impianto del Recovery Fund. Posizioni che, a parere dell'interrogante, avrebbero avuto il solo scopo di offrire ai telespettatori un punto di vista alternativo al *mainstream*, in un'ottica di libertà di stampa e di espressione che dovrebbe essere riconosciuta e garantita a tutti i giornalisti;

considerato che:

l'indomani alcuni parlamentari del centrosinistra avrebbero chiesto ufficialmente ai vertici RAI, anche a mezzo stampa, seri provvedimenti contro la trasmissione, bollando il servizio come «vergognoso», «diffusore di fakenews» ed «eurofobico» e, stando a quanto si apprende, l'Amministratore delegato Salini starebbe valutando provvedimenti nei confronti dei responsabili;

per sapere:

se quanto emerso in ordine alle valutazioni dell'AD corrisponda al vero e, in tal caso, in che modo la principale azienda del servizio pubblico informativo intenda garantire la libertà di espressione, preservare e tutelare l'autonomia editoriale delle redazioni, non consentire ingerenze politiche nella programmazione dei servizi, consentire la possibilità di critica e di legittimo esercizio della satira. (376/1764)

MOLLICONE, SANTANCHÈ. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai, Per sapere, premesso che:

Giovedì 13 maggio 2021 è andato in onda su Rai2, nell'ambito del *talk show* «Anni 20», un servizio che affrontava con toni ironici alcune incongruenze normative dell'Unione Europea;

Il servizio ha messo in luce alcuni aspetti critici della politica europea, come il Nutriscore e l'*austerità* europea, che hanno causato danni economici all'Italia;

I contenuti del servizio hanno causato dibattito politico, anche con una nota fatta trapelare con una dichiarazione dell'Amministratore delegato, da parte dei commissari di Vigilanza Michele Anzaldi e Valeria Fedeli, in lesione all'autonomia editoriale del programma;

Il servizio pubblico radiotelevisivo deve garantire e tutelare il pluralismo delle idee e dei contenuti;

quali iniziative, a seguito delle proteste, intendano adottare al fine di salvaguardare il pluralismo dell'informazione e la libertà editoriale delle reti in riferimento a «Anni 20» e il citato servizio. (379/1771)

CAPITANIO, BORGHESI, BERGESIO, CAVANDOLI, COIN, FUSCO, MACCANTI, PERGREFFI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai, Premesso che:

in occasione della trasmissione televisiva «Anni 20» trasmessa da Rai 2 lo scorso giovedì 13 maggio 2021, è stato mandato in onda un servizio, a cura del giornalista Antonio Rapisarda, dedicato al regolamento approvato dagli Stati membri dell'UE circa una proposta della Commissione europea che consente l'uso di vermi della farina gialla essiccati come nuovo alimento;

la trasmissione ha accuratamente e ironicamente riportato alcune recenti iniziative dell'Unione europea in campo agro-alimentare, quali il consumo degli insetti come cibo e la proposta in merito al vino dealcolato, riportando inoltre come la svolta green promossa dall'UE prevedrebbe, nelle

intenzioni, l'inserimento nella dieta dei cittadini europei di nuovi alimenti da consumare, tra cui gli insetti, bistecche senza carne o tonno vegetale;

il servizio, facendo una più ampia panoramica sugli ultimi sviluppi, ha criticato il piano vaccini e fatto cenno ai punti deboli del Recovery Fund, con riferimento ai debiti e alle nuove tasse, e l'introduzione di strumenti regolatori su scala continentale, come il disegno di legge Zan per regolare la libertà di espressione;

a tal proposito, Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, e Carlo Corazza, Capo Ufficio del Parlamento europeo in Italia, hanno firmato una lettera indirizzata al direttore di Rai 2 Ludovico di Meo, per esprimere il loro disappunto circa le informazioni mandate in onda da «Anni 20». I rappresentanti delle istituzioni europee hanno espresso grave preoccupazione per «l'analfabetismo europeo del servizio pubblico e la mancanza di controllo sulle informazioni date» e hanno ritenuto che «la fallacità di gran parte delle informazioni contenute nel servizio potevano facilmente e rapidamente essere controllate. E lo dovevano»;

come espresso nella comunicazione al direttore del canale televisivo, Parenti e Corazza affermano che le deduzioni tratte nel servizio si basano su elementi «falsi, tendenziosi, o totalmente travisati» e chiedono un tempestivo intervento soprattutto per evitare futuri scivoloni di questa portata, dovuti a carenza di precisione, che danneggiano prima di tutto i cittadini italiani;

secondo il Regolamento (UE) 2015/2283 (Novel Food) del Parlamento Europeo e del consiglio entrato in vigore in Italia dal 1° gennaio 2018, abrogando il precedente Regolamento (CE) 258/97, che stabilisce norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato dell'Unione, dati gli sviluppi scientifici e tecnologici avvenuti dal 1997, è opportuno rivedere, chiarire e aggiornare le categorie di alimenti che costituiscono nuovi alimenti. Tali categorie dovrebbero

includere « gli insetti interi e le loro parti; dovrebbero inoltre esistere categorie per gli alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata, nonché per gli alimenti da colture di cellule o di tessuti ottenute da animali, vegetali, microorganismi, funghi o alghe, per gli alimenti ottenuti da microorganismi, funghi o alghe e per gli alimenti ottenuti da materiali di origine minerale »;

dunque, tale Regolamento costituisce uno dei passaggi finali della procedura per autorizzare il verme della farina gialla come nuovo alimento. La Commissione nelle prossime settimane adotterà un atto giuridico per consentire gli operatori del settore alimentare, che avevano richiesto tale autorizzazione, di immettere il prodotto sul mercato europeo;

l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha affermato che il consumo del verme della farina gialla può potenzialmente portare a reazioni allergiche. Ciò può accadere a soggetti con preesistenti allergie a crostacei e acari della polvere. Inoltre, gli allergeni del mangime (ad esempio il glutine) possono finire nell'insetto che viene consumato;

pertanto, il 1 luglio 2018, nell'ambito dei lavori sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea 2021-2027, la Commissione europea ha proposto un pacchetto di tre regolamenti con l'obiettivo di rimodellare e modernizzare la Politica Agricola Comune (PAC). Una di queste proposte è il Regolamento Emendativo che introduce modifiche alle norme che regolano l'Organizzazione comune dei mercati (CMO) dei prodotti agricoli – comprese le norme sul vino –, i regimi di qualità dell'UE e le misure di sostegno alle regioni periferiche. La proposta della Commissione europea prevede che i vini de-alcolizzati possano essere inclusi nella categoria dei prodotti vitivinicoli;

infatti, per tenere conto della crescente domanda di prodotti vinicoli innovativi con un contenuto alcolico inferiore, le definizioni dei prodotti vitivinicoli e le regole di etichettatura includeranno due

nuovi tipi: i vini de-alcolizzati (de-alcoholized) e i vini parzialmente disalcolati (partially de-alcoholised), in modo che tali prodotti possano essere coperti dalle norme del COM. —:

si chiede alla Società Concessionaria di sapere:

1) se la Rai non ritenga, l'episodio in premessa, una indebita interferenza da parte delle Istituzioni dell'Unione Europea su un programma di informazione in onda su una rete televisiva pubblica, di fatto facendosi promotrice di censura di notizie corroborate dai fatti;

2) se la Rai intenda accettare tali tentativi di censura limitandosi nel suo compito di informare i cittadini italiani senza partigianerie e imposizioni ideologiche;

3) quale sia la presenza dei messaggi propagandistici dell'Unione Europea nei canali Rai e se vi sono contenuti veicolati dal polo televisivo nazionale di concessione pubblica di diretta emanazione o produzione degli organi dell'Unione Europea. (382/1777)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si trasferiscono i seguenti elementi informativi ricevuti dalla Direzione Rai Due.*

« In relazione alla rubrica "Contrappunto" inserita nella puntata del 13 maggio u.s. del programma Anni 20, occorre innanzi tutto precisare che la nota politica redatta dal giornalista aveva il compito di avviare un dibattito sui temi trattati nella puntata, e il suo contenuto si inquadra nell'alveo del diritto di cronaca e del diritto di critica tutelati dall'articolo 21 della Costituzione.

Lo scopo di questo spazio era porre sotto i riflettori gli orientamenti recentemente manifestati dalle istituzioni europee, e concretizzarsi in una serie di atti documentabili (legislativi e non), in tema di alimentazione, campagna vaccinale, conti pubblici, diritti civili, lavori pubblici, giustizia e sicurezza.

"Contrappunto" riassume semplicemente i temi politici della settimana, il cui approfondimento è evidentemente affidato ai di-

versi servizi in onda nel corso della trasmissione, anche in ragione dell'ampiezza dei contenuti, che sono comunque necessariamente sintetizzati.

Al contempo, benché i temi siano introdotti in maniera sintetica e col tono volutamente sarcastico che caratterizza la rubrica, il servizio non contiene fake news, né tantomeno propaganda antieuropea, ma riporta valutazioni legittime, oggetto del legittimo dibattito politico, sia a favore sia in contrasto con le richiamate posizioni, esprimendo così un pluralismo dell'informazione di cui la RAI in quanto servizio pubblico è garante.

Lo stesso registro, la scelta della grafica, la colonna sonora, sono tutti elementi utilizzati per indicare che si tratta di un corsivo a tesi strutturato e pensato come un servizio volto a riportare un'opinione – anche in maniera provocatoria e irriverente, ma pur sempre aderente alla cronaca dei fatti – ed invitare al libero dibattito televisivo.

Il giornalista dopo aver riportato in una prima parte legittime critiche ad alcune posizioni espresse dalle istituzioni europee – relative al consumo alimentare, all'approvvigionamento di vaccini, ed all'austerità nei conti pubblici – ha proseguito con una seconda parte dedicata al sostegno ad altre posizioni parimenti espresse dalle medesime istituzioni in differenti ambiti – come giustizia, appalti, campi nomadi – annotando, con tono analogo, il disinteresse con cui il nostro Paese (non) ha recepito queste altre, significative, indicazioni.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare che – sulle presunte fake news di matrice antieuropeista legate a “tarne essiccate a colazione” e “biscotti alla farina di vermi” – non vi è dubbio che l'Unione Europea abbia pubblicato sui propri siti istituzionali documenti dal preciso contenuto in ordine a queste tematiche, fermo restando che, nei limiti dell'articolo 21 della Costituzione, è perfettamente lecito per un giornalista esprimere un senso di riprovazione per un gusto alimentare (giudizio, peraltro, presumibilmente condiviso da molti spettatori).

Anzitutto con riguardo alle tarne della farina il servizio non riporta di certo l'in-

troduzione di una norma europea che imporrebbe di cibarsi di insetti, ma si riferisce all'approvazione da parte del Comitato europeo permanente su piante, animali e cibi di un disegno di legge che autorizza la vendita di tarne della farina, disegno di legge che è stato poi oggetto di una presentazione sul sito della Commissione in termini che esprimono una chiara indicazione della Commissione Europea a favore dell'indicazione FAO per il consumo di insetti a discapito di bestiame tradizionale. Dunque, riferirsi al fatto che la UE promuova la sostituzione delle tradizioni alimentari del continente (tra le altre anche italiane) con nuove abitudini comprendenti mangiare insetti non può essere bollata come fake news.

Inoltre, il servizio riferisce dell'accesso dibattito sul Nutriscore, un cardine del programma Farm to Fork dell'UE, che consiste in un sistema di valutazione basato sul valore nutrizionale dei cibi, comprensibilmente criticato in tutto il panorama politico italiano perché, operando secondo criteri basati esclusivamente sul valore nutrizionale, assegnerebbe a prodotti di punta del nostro mercato come, a titolo esemplificativo, l'olio extravergine di oliva o il parmigiano, voti più bassi rispetto ad altri prodotti, meno naturali, come la Coca cola light o il latte prodotto con farina di piselli con il rischio di forviare i consumatori che sarebbero indotti all'equivalenza nutriente = sano = di qualità.

Per quel che concerne poi la campagna vaccinale, gestita a livello europeo, i risultati positivi che hanno riportato alle riaperture nei Paesi che hanno investito in maniera importante sui vaccini come il Regno Unito, Israele e gli Stati Uniti sono innegabili; al contempo si evidenzia come alcuni errori commessi dall'Unione Europea nella gestione della campagna vaccinale sono stati ammessi ad esempio dal vicepresidente olandese della Commissione, Frans Timmermans, e gli stessi Stati Membri, quali l'Austria o la Danimarca, hanno dichiarato che non faranno più solo affidamento sull'Ue per l'approvvigionamento delle dosi vaccinali ma produrranno vaccini di seconda generazione insieme a Israele.

Per quanto concerne il tema del Recovery Fund che “comporterebbe debiti, riforme e nuove tasse”, anche tale riferimento è pienamente fondato. L'intero progetto del PNRR del Governo poggia infatti sul programma Next Generation EU il quale prevede la creazione, da un lato, di eurobond emessi per trasferire aiuti, a fondo perduto, agli Stati Membri, e dall'altro una quota di prestiti della UE agli stessi, destinata a venire restituita dagli Stati, ossia nuovi “debiti” pubblici. In entrambi i casi, sia per i trasferimenti che per i nuovi debiti, il costo dell'intervento sarà comunque sostenuto dai cittadini dell'Unione (e per quota parte dagli italiani) con i proventi previsti dalla decisione sulle risorse proprie dell'Unione chiamata a coprire le obbligazioni emesse per il RF, appunto, con nuove tasse europee in corso di definizione. Anche in tema di riforme è ben noto che l'Unione Europea, e alcuni attori protagonisti del dibattito continentale, condizionano gli aiuti alle economie a profondi cambiamenti delle legislazioni nazionali, con un approccio muscolare visto al suo acme all'epoca della crisi greca. Innumerevoli trasmissioni e servizi RAI hanno toccato questi temi in passato. Tale approccio di stretta condizionalità, anche nel caso del Recovery Fund è pienamente presente nel dibattito. Tanto che negare al pubblico notizia di tali debiti, tasse e dibattiti sulle riforme, come contropartita degli aiuti immediati concessi, questo sì sarebbe una fake news (omissiva) ed avrebbe un fine di propaganda.

In conclusione, si ritiene opportuno evidenziare che la sintesi giornalistica che caratterizza una trasmissione televisiva e specialmente un servizio come quello in questione, non può essere utilizzata come un argomento valido per sostenere che le opinioni ivi rappresentate sarebbero fake news, per il solo fatto che esse non sono allineate alla posizione del Governo italiano o dell'Unione Europea, quando sono invece notizie e opinioni da riferire pienamente legittime ».

Tutto ciò premesso, nel pieno rispetto del pluralismo, la Rai da sempre garantisce la possibilità di esprimere – purché sia fatto in modo corretto e rispettoso – punti di vista

differenti come quello rappresentato nel corso del servizio citato nelle interrogazioni. Così come viene garantita la libertà di espressione, con pari attenzione si garantisce nell'ambito dell'informazione Rai il contraddittorio, il confronto tra i diversi punti di vista e il contrasto contro la diffusione di ogni forma di fake news.

ANZALDI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato Rai, Premesso che:

Il 4 maggio scorso il quotidiano « Il Messaggero » ha rivelato il caso delle opere d'arte rubate in Rai. In particolare l'articolo ha dato conto del quadro del pittore fiorentino Ottone Rosai che sarebbe stato sostituito con una copia negli anni '70 e poi rivenduto illecitamente, vicenda sulla quale sono in corso indagini della Procura di Roma e del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

La trasmissione « Striscia la Notizia » nella puntata del 13 maggio ha rivelato i presunti casi di ulteriori furti d'arte in Rai, che avrebbero riguardato opere di Giorgio De Chirico e Renato Guttuso, oltre ad altri oggetti d'arte.

Si chiede di sapere

Quali, quante e di quali autori siano le opere d'arte della Rai che, in base alle informazioni in possesso dell'azienda, sarebbero state nel tempo trafugate. Quali provvedimenti l'azienda abbia assunto per avviare le dovute verifiche interne in merito allo stato e alla tutela delle opere d'arte presenti in azienda. Se esista un catalogo delle opere e chi avrebbe dovuto vigilare per tutelarle. Quali iniziative giudiziarie, anche in sede civile, l'azienda intenda assumere per rivalersi su eventuali dipendenti infedeli che abbiano danneggiato la Rai e sui responsabili della mancata vigilanza per la tutela delle opere. (380/1773)

CAVANDOLI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, MACCANTI, PERGREFFI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai, Premesso che:

secondo quanto riportato da fonti di stampa sarebbero più di dieci i capolavori

artistici trafugati dalla sede della Rai di Viale Mazzini, sostituiti con dei falsi, mentre gli originali pare siano stati alienati;

Sulla vicenda indaga la procura di Roma mentre la Rai, per tutelare un patrimonio che vale circa 100 milioni di euro, ha nominato un comitato tecnico scientifico con l'obiettivo di catalogare le opere. Non sono solo dipinti, ma anche litografie, arazzi, sculture.

L'allarme è scattato nel marzo scorso, quando nella sede di viale Mazzini era caduto in terra quello che avrebbe dovuto essere « Architettura » di Ottone Rosai, un autore fiorentino del Novecento: qualcuno si è accorto che si trattava di una copia. L'originale era stato rubato negli anni '70 e venduto per 25 milioni di lire da un dipendente ormai in pensione, non più imputabile. Sono spariti anche « La domenica della buona gente » di Renato Guttuso e « Vita nei campi » di Giorgio De Chirico, trafugato e sostituito con un falso.

si chiede alla Società Concessionaria di sapere —:

se esiste un catalogo storico di tutte le opere artistiche di proprietà della RAI con descrizione dello stato e indicazione della loro collocazione;

se è stata completata la catalogazione prevista dall'articolo 17 del Codice dei Beni Culturali (decreto legislativo 42/2004) dei beni di interesse culturale di proprietà della concessionaria;

se sono stati controllate tutte le opere artistiche esposte nei vari uffici della sede RAI al fine di verificarne l'autenticità;

quali iniziative i vertici della Rai intendano assumere affinché si faccia chiarezza su questa incresciosa quanto che surreale vicenda. (381/1776)

RISPOSTA. — *In merito alle interrogazioni in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

In via preliminare è opportuno sottolineare come Rai abbia una importante collezione di beni artistici frutto di una politica

aziendale che affonda le sue radici negli anni della nascita del Servizio Pubblico radiotelevisivo. Proprio per tutelare questo patrimonio, l'Azienda si è dotata negli anni recenti di una direzione Canone e Beni artistici che ha tra i suoi compiti quello di conservare, tutelare e valorizzare le risorse della Rai.

Quanto alle notizie riguardanti alcuni furti di pezzi pregiati appartenenti alla Rai, corrispondono in effetti al vero e al momento non è possibile fornire informazioni più dettagliate perché è in corso il lavoro dei magistrati a fronte delle denunce presentate dall'Azienda. Sono inoltre in pieno svolgimento anche tutte le azioni utili alla definizione dell'esatto perimetro di furti/sostituzioni e le conseguenti azioni volte a recuperare quanto eventualmente sottratto al patrimonio aziendale.

Naturalmente, nel caso nell'ambito del percorso giudiziario si dovessero accertare eventuali responsabilità di dipendenti o collaboratori, la Rai provvederà ad assumere tutti i provvedimenti necessari a tutela del patrimonio e dell'immagine dell'Azienda.

ROMANO. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI, Premesso che:

Nell'accordo sul cosiddetto giusto contratto firmato da azienda e sindacati il 23 luglio 2019 è stato sancito il ruolo dell'informazione nelle reti Rai;

Che con questo accordo è stato sancito di riconoscere anche contrattualmente il ruolo e la funzione dei giornalisti delle reti Rai;

Che parte integrante dell'accordo, come scritto nel testo stesso, era di regolamentare, secondo linee già condivise tra le parti in anni di trattative, anche il ruolo dei giornalisti cosiddetti « free lance » entro la fine del 2019;

Si chiede di sapere

Cosa intende fare la Rai per rispettare questa parte dell'accordo.

Per quale motivo la Rai non ha ritenuto di dover finora rispettare l'impegno

assunto di regolamentare il ruolo dei « free lance » come concordato.

Se è vero che la Rai durante le trattative abbia espressamente richiesto di poter disporre di un'aliquota di « free lance », già attivi da anni in azienda, per garantire caratteristiche di flessibilità dei suoi programmi di rete, impegnandosi a contrattualizzare i « free lance » nei termini convenuti nelle trattative tra le parti.

Se è vero che la Rai abbia ottenuto, durante le trattative, il pieno e formale assenso delle parti alla costituzione di questa aliquota di giornalisti « free lance » i quali hanno rispettato il loro impegno di non partecipare per questo motivo alle norme del giusto contratto in attesa che l'azienda rispettasse la sua parte dell'impegno (passaggio che poi non risulta essere stato effettuato). (375/1763)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.*

Occorre innanzi premettere che l'accordo sottoscritto il 23 luglio 2019 ha definito i criteri per l'inquadramento giornalistico del personale che ha svolto attività presso reti e testate con contratti di lavoro subordinato o autonomo di tipo non giornalistico.

Nell'ambito di tale accordo è stato inserito anche l'impegno programmatico delle Parti ad avviare entro la fine del 2019 gli incontri per definire regole per l'assunzione di personale non subordinato all'interno del perimetro produttivo descritto nel citato accordo di luglio 2019 : « Le Parti si incontreranno entro la fine del 2019 per definire congiuntamente la regolamentazione del personale assunto con contratti che non siano di lavoro subordinato nell'ambito produttivo di cui all'allegato 2 ».

Si ritiene opportuno evidenziare che – nel corso della trattativa – è emersa con chiarezza la complessità di armonizzare una eventuale regolamentazione dei c.d. « free lance » con la relativa disciplina del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico.

Inoltre, è necessario considerare che uno dei presupposti del citato accordo era la

realizzazione delle previsioni del Piano Industriale 2019/2021 che prevedeva, tra l'altro la istituzione di Direzioni tematiche che fornissero contenuti alle Reti/Canali televisivi tra le quali si identificava una specifica Direzione per la cura della produzione informativa. Tale Direzione avrebbe dovuto essere il luogo di inquadramento delle risorse giornalistiche con contratti di lavoro subordinato e, una volta definita la disciplina, anche la struttura aziendale che avrebbe legittimamente utilizzato i collaboratori con contratto di lavoro autonomo giornalistico.

In tale quadro, gli incontri intervenuti tra la fine del 2019 e la prima metà del 2020 sulla materia hanno visto Sindacato ed Azienda confrontarsi sotto il profilo tecnico ma di fatto, anche a causa della situazione di emergenza sanitaria, la realizzazione del Piano Industriale ha subito un forte rallentamento e conseguentemente non è avvenuta l'istituzione della Direzione per la cura della produzione informativa di Reti e Canali TV, identificata come « contenitore » per le professionalità giornalistiche subordinate ed autonome.

CAPITANIO, BERGESIO, CAVANDOLI, COIN, FUSCO, MACCANTI, PERGREFFI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai, Premesso che:

nella puntata del 18 maggio u.s. della trasmissione « Striscia la Notizia » nella rubrica « Rai Scoglio 24 » l'inviato Alessio Giannone in arte « Pinuccio » avrebbe scoperto un caso di pubblicità occulta nel programma culturale di Raiuno Milleunlibro – Scrittori in tv, condotto da Gigi Marzullo con la regia di Patrizia Caldonazzo.

Le attrici ospiti della trasmissione indosserebbero spesso gioielli prodotti e venduti dalla signora Caldonazzo, che avrebbe indugiato con insistenza nelle riprese su orecchini e altri monili. Nei titoli di coda della trasmissione, però, non si fa alcun riferimento alla fornitura dei gioielli.

Un giornalista della trasmissione ha contattato la signora Caldonazzo per provare ad acquistare una delle sue creazioni, e in particolare il gioiello indossato in tv da

Margherita Tiesi. Dopo aver fissato il prezzo in 40 euro più 2,90 euro di spedizione, la regista ha spiegato che al costo non fosse « assolutamente » da aggiungere l'Iva utilizzando il « pagamento su PostePay ». Alla domanda della rubrica satirica di ottenere un eventuale scontrino o ricevuta, la signora Caldonazzo ha risposto: « Non rilascio scontrino perché sono regista a Rai Uno e le creazioni di Papy sono un hobby ».

Alla luce di quanto sopra si chiede alla Società Concessionaria di sapere:

se e quali regolamenti interni della Rai consentano ai registi di far indossare, inquadrare e vendere prodotti privati e quali provvedimenti verranno eventualmente adottati dalla direzione di rete. (384/1779)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

In premessa, si ritiene opportuno evidenziare che, come ovvio, non esistono regolamenti interni della RAI che « consentano ai registi di far indossare, inquadrare e vendere prodotti privati », mentre da sempre l'azienda è impegnata a contrastare qualunque forma di pubblicità c.d. occulta.

In relazione a quanto divulgato dal programma Mediaset « Striscia la notizia » sul caso di pubblicità occulta riferibile ad una programmatista regista in forza presso la redazione che realizza Milleunlibro, si sottolinea che – sulla base del vigente Regolamento di disciplina aziendale, del Codice Etico, delle disposizioni interne vigenti in materia di correttezza e trasparenza della pubblicità, nonché degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede derivanti dal rapporto di lavoro – è stata già avviata una istruttoria disciplinare nei confronti dell'interessata.

Tale istruttoria ha lo scopo di ricostruire i termini della vicenda e di intervenire nei confronti della dipendente con i provvedimenti che saranno ritenuti più opportuni.

CAPITANIO, BERGESIO, CAVANDOLI, COIN, FUSCO, MACCANTI, PERGREFFI.

– Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai, Premesso che:

L'edizione numero 30 della « Partita del cuore », prevista per il 25 maggio a Torino, sarà trasmessa per la prima volta da Mediaset e non dalla Rai.

Il servizio pubblico, che per 29 anni ha legato il suo nome a questo grande evento benefico organizzato ogni anno dal 1991 dalla Nazionale Cantanti, ha deciso quest'anno di non mandarlo in onda a tutto beneficio della concorrenza.

In questi 30 anni la Partita organizzata dalla Nazionale cantanti, cresciuta anche grazie alla Rai, ha permesso di raccogliere per la beneficenza oltre 100 milioni di euro, ha visto la partecipazione di presidenti della Repubblica, del Papa, del Dalai Lama, è stata palcoscenico di un incontro storico tra Shimon Peres e Arafat;

si chiede alla Società Concessionaria di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno spinto l'azienda a non trasmettere l'evento televisivo di cui in premessa. (385/1780)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai Uno.*

In premessa, si ritiene opportuno evidenziare che lo scorso anno la RAI decise di mandare in onda la ventinovesima edizione della Partita del Cuore il giorno 3 settembre da Verona, nell'ambito della settimana dedicata ai Lavoratori dello Spettacolo. La sua collocazione in palinsesto fra le due puntate dei Music Award fu scelta proprio per dare risalto all'evento, rendendolo parte integrante di una grande manifestazione, di un momento di azione sociale importante, uno dei principali punti di attenzione nel critico panorama di uno dei settori lavorativi più colpiti dalla pandemia, quello dello spettacolo appunto.

Tutto ciò, a testimoniare i 29 anni di solidarietà della RAI verso le attività benefiche della Nazionale Italiana Cantanti, di cui la Partita del Cuore rappresenta l'apice.

Spiace aver preso atto che, dopo il 3 settembre 2020, la Nazionale Italiana Cantanti non ha più avuto alcun contatto con la Rai e senza alcuna motivazione ha evitato di proporre all'azienda di organizzare e trasmettere la trentesima edizione della Partita del Cuore, come era invece sempre accaduto dal 1992 fino allo scorso anno.

Aver appreso che la Nazionale Italiana Cantanti quest'anno ha contattato Mediaset e chiuso con Canale5 l'accordo per la messa in onda della Partita del Cuore è stata per la Rete una spiacevole sorpresa, soprattutto perché a tutt'oggi si ignorano i motivi di tali decisioni.

In conclusione, dunque, si può senz'altro affermare che la Rai non ha in alcun modo rifiutato di trasmettere la Partita del Cuore del 2021 perché la stessa non è stata mai offerta all'Azienda.

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE.
– Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai, Premesso che:

nel corso degli ultimi mesi, alla trasmissione *Domenica In*, condotta da Mara Venier, hanno partecipato, in qualità di ospiti, diversi personaggi politici,

da quando si è insediato l'attuale Esecutivo si è trattato esclusivamente di esponenti della maggioranza,

in particolare, risultano almeno sei presenze del sottosegretario Sileri, senatore del Movimento 5 Stelle, tre del ministro Speranza, deputato di Articolo 1, e una del ministro Gelmini, deputato di Forza Italia,

il 28 febbraio scorso, addirittura, ha goduto di ampio spazio l'ex portavoce del presidente Conte ed esponente del Movimento 5 Stelle Rocco Casalino, cui è stata data la possibilità di promuovere il proprio libro autobiografico,

i più basilari principi del pluralismo imporrebbero di invitare, a una trasmissione seguita e popolare come *Domenica In*, anche rappresentanti dell'opposizione,

ormai si sta approssimando la fine della stagione in corso,

si chiede di sapere

per quali ragioni, sino ad oggi, non siano stati ospitati, a *Domenica In*, esponenti politici di opposizione e se ciò sia in programma per le ultime puntate della trasmissione. (386/1785)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai Uno.*

*In premessa, si ritiene opportuno evidenziare che la linea editoriale di *Domenica In* non prevede la presenza di esponenti politici in qualità di ospiti. In questa stagione è stata fatta un'eccezione limitatamente a presenze istituzionali legate all'emergenza Covid.*

*Nel corso di questa stagione televisiva *Domenica In* ha infatti dedicato la prima ora del programma alla pandemia e alla campagna vaccinale. Lo ha fatto con uno spirito da servizio pubblico, cercando di informare con un linguaggio diretto e popolare i telespettatori mettendoli in « contatto diretto » con gli scienziati, i medici di diverse discipline e i rappresentanti delle istituzioni sanitarie e politiche in grado di spiegare le decisioni che venivano via via assunte a tutti i livelli. Anche per questo il programma ha avuto l'onere e l'onore di ospitare il lancio della campagna vaccinale lo scorso 27 dicembre alla presenza del Ministro Speranza, dell'allora Commissario straordinario Arcuri e di numerosi operatori sul campo. Da quel momento ha svolto una costante campagna informativa sui vaccini, sulla loro utilità, sull'organizzazione delle vaccinazioni etc.*

*Nel corso di questi mesi hanno quindi partecipato al programma esponenti dei due governi che si sono alternati durante questa edizione di *Domenica In*, rappresentanti delle strutture preposte al contrasto della pandemia e delle istituzioni sanitarie, esponenti di regioni ed enti locali, senza alcuna sottolineatura di appartenenza politica ma solo ed esclusivamente in relazione al ruolo istituzionale ricoperto.*

Tra questi ultimi ricordiamo il Ministro della salute Speranza, il Ministro degli affari Regionali Gelmini, il sottosegretario Sileri, la presidente della Regione Lombardia Moratti, il presidente della regione Veneto Zaia,

l'Assessore alla formazione lavoro della Regione Lombardia Melania De Nichilo Rizzi, il sindaco di Venezia Brugnaro, il sindaco di Codogno Passerini.

A proposito dell'ex portavoce del presidente Conte, Rocco Casalino, si ritiene utile precisare che il 28 febbraio, giorno della sua presenza a Domenica In, l'esperienza del governo Conte si era conclusa da circa due settimane e che l'intervista è stata volutamente circoscritta alla sua esperienza di uomo di comunicazione, con riferimento particolare alle sue esperienze televisive e alla sua vita privata raccontate in un libro autobiografico.

In conclusione, si ritiene opportuno informare che, in queste ultime puntate della stagione 2020-2021, il programma continuerà la campagna informativa con il coinvolgimento di altre figure istituzionali, in particolare di alcuni presidenti di Regione appartenenti alla maggioranza e all'opposizione, per fare il punto sulla nuova fase di contrasto alla pandemia e sulla gestione delle riaperture in vista della stagione estiva.

PAXIA. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. Per sapere, premezzo che:

da quanto si apprende anche da fonti giornalistiche: l'amministratore delegato Fabrizio Salini aveva un sogno riguardo alla Rai, un progetto fatto di valorizzazione delle risorse interne, dove la politica non entra nel merito dei meccanismi decisionali sui vari format, dove gli appalti vengono ridotti, i *budget* tagliati risparmiando così i soldi dei contribuenti e dove si sfruttano le risorse interne: purtroppo a volte i buoni propositi si scontrano con una realtà fatta di compromessi;

Rai due ha dedicato la prima serata ad un nuovo programma di approfondimento politico guidato da Alessandro Giuli, fratello di Antonella Giuli, portavoce del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati Francesco Lollobrigida, cognato di Giorgia Meloni;

il giornalista Giuli è risorsa esterna alla Rai;

nonostante il *flop* del citato programma ed anche di altri sempre condotti

dal Giuli risulterebbe alquanto probabile che sia lui stesso a condurre un prossimo e nuovo programma dedicato alla storia e all'archeologia;

ben si comprendono i motivi del susseguirsi di scelte sbagliate, non gradite, ma evidentemente politicamente necessarie;

il CdA di viale Mazzini è in scadenza, è il momento di spartizioni politiche e nomine e dove ora più che mai sarebbe necessario invertire la rotta, dare discontinuità ai vecchi indirizzi e respirare aria nuova;

il CdA, che resterà in carica tre anni, sarà formato da sette componenti di cui solo uno votato dall'Assemblea dei dipendenti della Rai;

è dunque evidente che la partita si gioca in Parlamento tra nomine che devono pervenire dai nuovi assetti di governo ovvero dalla grossa coalizione che sostiene il premier Draghi;

l'AD Salini e il direttore Di Meo starebbero spingendo per il rinnovo del contratto nel grave e pericoloso apparente silenzio della politica, all'interno della quale in realtà si cercano nomi che potrebbero andare bene a tutta la grande coalizione sempre in un'ottica di spartizioni che nulla hanno a che fare con un servizio pubblico che dovrebbe garantire integrità e contenuti;

l'Agcom aveva già multato la Rai per violazione degli obblighi del contratto di servizio in tema di pluralismo, trasparenza e imparzialità, dimostrando la sua incapacità di decidere;

allo stato il servizio pubblico risulta ancora una volta paralizzato nella palude nella quale Salini e l'attuale management della Rai tengono in ostaggio la più grande azienda culturale del Paese –:

quale nuova visione di intenti la Rai intenda mostrarci lavorando per produrre format che non siano più esclusivamente legati ad interessi meramente politici e che valorizzino l'informazione e la cultura del

nostro tempo affinché il nostro servizi pubblico ritorni ad essere finestra sul mondo e spazio di riflessione. (3871786)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione di Rai 2.*

In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che la Rai da sempre cerca di coprire la propria offerta informativa garantendo – nella propria funzione di servizio pubblico – il pluralismo in ogni sua sfumatura, con grande impegno e con grande consapevolezza del ruolo dell'informazione nelle società democratiche.

Nello specifico del programma di prima serata di Rai 2 Anni 20, intanto occorre chiarire che la conduttrice è Francesca Parisella, una risorsa interna all'Azienda, in quanto programmatista regista assunta in Rai a tempo indeterminato. Interno è anche il regista del programma Francesco Ebner, così come il capo progetto Cesare Zavattini, buona parte degli autori e degli inviati.

Tra i collaboratori esterni c'è anche il giornalista Alessandro Giuli, che per Rai 2 lavora e ha lavorato – in qualità di autore, presentatore e commentatore – per alcuni programmi dedicati al territorio e alla cultura popolare italiana, pensati e realizzati per valorizzare la cultura del nostro tempo proprio nell'ottica e nello spirito del servizio pubblico. A titolo esemplificativo si ricorda il programma condotto da Van de Sfroos Il Mythonauta e il programma itinerante Vitalia in palinsesto dopo le Olimpiadi.

Alessandro Giuli lavora in Rai da diversi anni, ha collaborato sia con Rai 3 che con Rai 2, con differenti contratti in numerosi programmi. Si ritiene comunque necessario sottolineare che, a prescindere dal successo di tali trasmissioni, il suo lavoro ha sempre riscontrato la piena soddisfazione dei conduttori, dei Funzionari e dei Dirigenti Rai con cui si è confrontato e per i quali ha lavorato. Prova ne è il fatto che il precedente Direttore di Rai 2, Carlo Freccero, decise di garantirsi la collaborazione di Giuli con un contratto di esclusiva, che poi l'attuale direttore Di Meo ha rinnovato.

Giuli ha una formazione culturale, una sensibilità politica e un consolidato curri-

culum professionale che sono utili nel costante tendere della Rai a garantire voce a chiunque, nel rispetto dei valori del pluralismo e dell'imparzialità, che vengono perseguiti con una offerta informativa ed editoriale articolata sulle Reti e sulle Testate nel loro complesso.

DE PETRIS – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai, Premesso che:

La rubrica televisiva della RAI «TG2 Motori» trasmessa domenica 16 maggio ha ospitato un servizio di oltre sei minuti (che parte dal minuto 13 e 15 secondi e finisce al minuto 19 e 35 secondi) in cui hanno proposto ai telespettatori la prova della Honda CRF 400 RX, una moto da enduro. La prova della Honda non si è svolta in una pista, bensì nel territorio di Fabbrica Curone, attraverso boschi, sentieri, carraecce, prati e il greto del torrente.

Considerato che,

in Piemonte, come in gran parte dell'Italia e nella maggioranza dei paesi europei, esiste una norma (la legge regionale 32/1982), che stabilisce un divieto generale di praticare il fuoristrada con mezzi a motore per puro divertimento;

In deroga al divieto i comuni possono autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni fuoristrada, ma solo nel rispetto di molte e stringenti prescrizioni, tra le quali va ricordato anche, ma non solo, il divieto di transito negli alvei torrentizi;

Nel servizio, più volte si ribadisce che il territorio di Fabbrica Curone sarà parte del «percorso della mitica Six Days». Tuttavia, da ulteriori informazioni apparse sulla stampa, parte dei comuni ed enti interessati dal transito della gara hanno affermato di non aver ancora ricevuto istanze per le necessarie autorizzazioni del percorso sopraccitato.

Ritenuto che,

il paesaggio geografico e ambientale ove è stato realizzato il servizio, consta di valli, ricche di biodiversità e di pregi am-

bientali, che rischiano, a parere dell'interrogante, di essere invece riconosciute come « valli dell'enduro », una pratica particolarmente dannosa per la conservazione dell'ambiente, e ciò in stridente contraddizione con il forte impegno e i notevoli investimenti pubblici finalizzati a valorizzare le risorse materiali e immateriali (acqua, aria, boschi, cultura tradizionale, storia, gastronomia) e per promuovere la vocazione territoriale al « turismo lento »

Si chiede di sapere

Quali interventi intenda promuovere, al fine di tutelare quell'area geografica, verificare che siano state date le opportune autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente e se non voglia rivolgere una maggiore attenzione alla trasparenza e correttezza delle scelte dei servizi. (388/1790)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della testata del Tg2.*

Nel servizio andato in onda il 16 maggio scorso nella rubrica Tg2Motori, il giornalista Piergiorgio Giacobbe ha attraversato in moto alcune strade piemontesi abitualmente utilizzate per la pratica dell'enduro, sia per gare che per allenamenti, nel pieno rispetto della legge regionale piemontese 32/1982.

Tale normativa all'art. 11 comma 1 stabilisce che « Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada », laddove per fuoristrada si intendono terreni vergini, prati, boschi e quanto altro non sia già attraversato da strade o sentieri già mappati.

Al comma 2 dello stesso articolo si specifica che: « Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 ». Pertanto, oltre alle aree vergini, il divieto di fuoristrada è allargato a strade e sentieri protetti, dov'è fatto esplicito divieto con cartelli e segnalazioni ai sensi delle leggi regionali citate.

Occorre precisare quindi che la troupe del Tg2Motori ed i suoi accompagnatori si sono mossi, comunque previa autorizza-

zione, sempre e soltanto su strade e sentieri già esistenti, mappati, dove non c'è alcun divieto di transito per i mezzi a motore, né tantomeno un cartello che lo indichi. Per altro sono state utilizzate solo moto omologate e per di più ad emissioni Euro5, che nel campo motociclistico è il livello più alto di tutela dell'ambiente. E senza mai infrangere i limiti di velocità.

Per quanto riguarda l'attraversamento in moto del fiume Curone effettuato durante le riprese nel territorio di Fabbrica Curone, si sottolinea che tale guado rientra nelle strade mappate della regione Piemonte, anche questa priva di divieto di transito, con scivoli di accesso e uscita dall'alveo, proprio per consentirne l'attraversamento.

Inoltre, sempre la legge regionale piemontese 32/1982, all'articolo 5-bis si stabilisce che: « Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide... ». Quindi tale attraversamento può essere consentito anche in gara, com'è già successo svariate volte anche negli anni scorsi.

In relazione alla Sei Giorni Internazionale, la gara di Enduro più importante del mondo che finalmente torna in Italia e si svolgerà a settembre tra Lombardia e Piemonte, è importante evidenziare che il suo percorso sarà ufficialmente segreto fino al 30 agosto prossimo, ma tutti i comuni interessati hanno già ricevuto le richieste, e tra di essi si annoverano anche alcune delle zone messe in luce anche grazie a Tg2Motori.

Anche questa manifestazione si svolgerà solo su strade e sentieri autorizzati, con moto omologate ed Euro5, nel pieno rispetto delle norme vigenti e del meraviglioso ambiente che le ospita. E per questo territorio sarà una imperdibile vetrina internazionale.

VERDUCCI, FEDELI, GIACOBBE, BITI, BOLDRINI, COMINCINI, D'ALFONSO, D'ARIENZO, MARGIOTTA, PITTELLA. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI, Premesso che:

sono sempre più insistenti le notizie circa l'imminente e definitiva cancellazione dal palinsesto di RAI Italia della trasmissi-

sione televisiva « La Giostra dei Gol », evento calcistico domenicale di RAI Italia trasmesso in quattro continenti;

« La Giostra del Gol » è la trasmissione più importante del palinsesto di RAI Italia, appuntamento atteso da tutte le comunità degli italiani nel mondo, con oltre 50 milioni di telespettatori, che vanta una storia lunghissima, avendo esordito nel 1977 e che ogni domenica racconta le vicende del campionato di calcio;

la partecipazione attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo ai principali eventi sportivi e calcistici è strumento imprescindibile per sostanziare e rinsaldare il legame di appartenenza tra la comunità italiana e le comunità degli italiani nel mondo;

considerato che:

il presente e il futuro del rapporto dell'Italia con le sue collettività nel mondo passano dall'investimento in lingua e cultura, una scelta che dovrebbe vedere la RAI quale soggetto protagonista, potenziando l'investimento e il palinsesto destinato ai nostri connazionali all'estero attraverso RAI Italia;

si chiede di sapere:

quali iniziative la RAI intenda adottare per continuare a trasmettere sui canali internazionali del servizio pubblico le immagini del campionato italiano di calcio di Serie A, ottenendo i diritti trasmissivi dalla Lega Calcio, e quali iniziative intenda adottare per salvaguardare la trasmissione televisiva « La Giostra dei Gol » che appartiene al patrimonio culturale della vastissima comunità di italiani nel mondo. (389/1804)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione Diritti Sportivi.*

In via preliminare, come già nelle interrogazioni n. 1766 e 1752, si rammenta che la Rai ha acquisito per il triennio 2018/2021 i diritti per la trasmissione sui canali di Rai Italia — con telecronaca esclusivamente in lingua italiana — di 3 partite a scelta per

ogni turno del Campionato per squadre di Club organizzato dalla Lega Serie A, oltre agli highlights delle restanti partite, delle Semifinali e della Finale della Coppa Italia.

Questo è stato possibile anche per uno specifico pacchetto predisposto dalla Lega Serie A (« Pacchetto per le Comunità Italiane »), nell'ambito dell'asta dalla stessa indetta il 9 agosto 2017 per la vendita dei diritti esteri e grazie all'acquisizione di questi contenuti la Rai ha potuto finora alimentare il programma di punta di Rai Italia Giostra dei goal.

Purtroppo lo scenario attuale del mercato dei diritti sportivi è profondamente mutato: il Bando pubblicato dalla Lega Serie A il 23 novembre 2020 per le Stagioni 2021/2024 non ha più previsto un pacchetto specifico per le Comunità italiane, ma — anche al fine di ottemperare alle previsioni imposte all'Organizzatore dal d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 (c.d. decreto Melandri) — ha disposto l'obbligo per l'aggiudicatario di garantire la trasmissione, anche in lingua italiana, di almeno tre partite per ogni giornata del Campionato con l'opzione del commento audio in italiano (via OTT, od altre soluzioni tecniche) predisposto direttamente dalla stessa Lega Serie A ed incluso nei pacchetti.

I contenuti del Bando sanciscono l'impossibilità di formulare offerta per diritti internazionali parziali o limitati (es.: alcune partite a turno esclusivamente con commento in lingua italiana), ammettendo quindi esclusivamente offerte per la totalità dei diritti a livello globale, continentale o per singolo territorio e pertanto — considerati i numerosi Paesi serviti da Rai Italia ed i valori in gioco — Rai si è vista impossibilitata a partecipare all'asta.

Da fonti di mercato, i diritti esteri del Campionato sono stati sinora aggiudicati all'emittente CBS per gli U.S.A. ed all'Agenzia Infront per Europa, Canada, Asia, Centro e Sud America, Oceania, con valori che solo per questi Paesi hanno superato i 200 milioni di euro.

L'evoluzione del mercato internazionale dell'offerta televisiva nelle diverse piattaforme privilegia la cessione dell'esclusiva totale ad un unico broadcaster e vede gli stessi diritti svalutarsi più che proporzio-

nalmente in caso di condivisione anche parziale con altri operatori. Infatti, i colloqui con gli aggiudicatari, immediatamente attivati, hanno confermato che il valore necessario per l'acquisto di una o più partite per la trasmissione in diretta su Rai Italia ha raggiunto ormai livelli multipli rispetto al passato, non coerenti con l'equilibrio economico complessivo aziendale.

È poi doveroso tener conto del fatto che l'eventuale cessione in co-esclusiva di un numero anche molto limitato di partite intaccherebbe sensibilmente la possibilità di cessione dei diritti principali in alcuni territori da parte degli aventi diritto.

In tale quadro si ritiene pertanto opportuno rilevare che la situazione di mercato potrà essere definita solo a seguito del processo di vendita dei diritti principali nei diversi Paesi; è stato però confermato da parte di Infront ogni ragionevole sforzo per concedere a Rai almeno gli Highlights con embargo limitato, di modo che il canale internazionale possa dare una certa continuità al racconto del campionato.

Tutto ciò considerato, al fine di contribuire anche tramite i programmi sportivi al legame con il territorio, la Rai ha nel frattempo manifestato alla Lega Serie B il proprio interesse per l'acquisizione dei diritti internazionali.

FLATI, SUT, DE CARLO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai, Premesso che:

il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd Dl Sostegni, ha incrementato di 150 milioni per il 2021 il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, destinando tali risorse al potenziamento delle competenze e al recupero della socialità degli studenti, previsto nell'ambito del Piano Scuola Estate 2021;

il decreto ministeriale del MIUR di concerto con il MEF n. 158 del 14 maggio 2021 ha poi ripartito e assegnato alle singole istituzioni scolastiche tali risorse finanziarie;

il 19 maggio 2021 l'ufficio stampa dei deputati Sabrina De Carlo e Luca Sut diramava alle testate giornalistiche del Friuli

Venezia Giulia un comunicato che annunciava l'erogazione della quota complessiva spettante alle scuole del territorio regionale, ai fini dell'attuazione del « Piano Scuola Estate 2021 », inviando lo stesso anche alla redazione della Rai regionale del Friuli Venezia Giulia;

qualche ora dopo l'invio del predetto comunicato stampa, digitando le *query* ad esso pertinenti, il motore di ricerca Google ne segnalava la pubblicazione sul sito internet *Rainews.it*, riportandola sia tra i risultati della pagina generale che tra quelli delle *News*;

come di consuetudine, il motore di ricerca ha reso visibile l'anteprima del contenuto della pagina, la cui immagine viene opportunamente allegata. In essa si leggeva il seguente testo, dove figuravano parti di testo inequivocabilmente riconducibili alle dichiarazioni rese note poco prima, a mezzo stampa, dai deputati De Carlo e Sut: « PIANO ESTATE SCUOLA. IN ARRIVO 2,8 MILIONI DI EURO PER GLI ISTITUTI DEL FVG – A renderlo noto sono i deputati del MoVimento 5 Stelle Luca Sut e Sabrina De Carlo, a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale del ... »;

come si evince chiaramente dagli *screenshot* allegati, il medesimo risultato sul motore di ricerca si otteneva anche a seguito dell'inserimento di *query* differenti, ma comunque facenti riferimento al contenuto del comunicato stampa oggetto della presente interrogazione;

nonostante nell'URL originaria (<https://www.rainews.it/tgr/fvg/articoli/2021/05/fvg-piano-scuola-estate-fvg-2-milioni-800-milioneuro-de-carlo-sut-96fb74fc-b1c7-487e-b3f6-9ac662ef71ab.html>) fossero presenti espliciti richiami ai deputati De Carlo e Sut, analogamente alla stessa anteprima di Google che è rimasta visibile per alcune ore, l'apertura della pagina internet non riportava al comunicato stampa diramato dai parlamentari, bensì a un contenuto multimediale dal medesimo titolo e riferito ad analogo argomento – composto da una parte testuale e da un servizio video a firma di Nada Cok – ma riconducibile al Diparti-

mento regionale Scuola del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, a dichiarazioni della sua direttrice Daniela Beltrame;

dai riscontri telematici riferiti all'interrogante e di seguito allegati, sembrerebbe essere avvenuta la rimozione o comunque la sostituzione del contenuto del succitato articolo, prima pubblicato su *Rainews.it* e, in un secondo momento, reso non più disponibile, lasciando spazio ad informazioni inerenti gli stanziamenti ministeriali per il Piano Scuola Estate 2021, ma provenienti da una diversa fonte;

viene riportato all'interrogante che, a seguito di contatti telefonici intercorsi tra l'ufficio stampa del deputato Luca Sut, lo stesso parlamentare e la redazione Rai del Friuli Venezia Giulia nella persona del Vice capo redattore Andrea Vardanega, quest'ultimo adduceva – quale spiegazione del fatto appena illustrato – il verificarsi di un aggiornamento dei contenuti del sito, a seguito del possibile sopraggiungere della medesima notizia da parte dell'altra sopraccitata fonte;

per completezza d'esposizione si precisa che in data 19 maggio 2021 viene riferito che non risulta – dal sito del Dipartimento (<http://www.scuola.fvg.it/>) – la diffusione di contenuti inerenti il Piano Scuola Estate 2021, così come nessun altro media sembra aver provveduto alla pubblicazione delle già citate dichiarazioni da parte dell'Ufficio scolastico regionale che, da verifiche effettuate tramite motore di ricerca, risultano essere state riportate unicamente dal sito *Rainews.it*, ma assenti nel flusso delle notizie del giorno rilevabile sul web;

si chiede

Se i fatti esposti in premessa siano riconducibili ad una prassi giornalisticamente corretta e quali siano le motivazioni

che hanno condotto alla già descritta scelta redazionale.

Se si ritenga opportuno, alla luce dei fatti riportati, avviare accertamenti interni sul rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'informazione nel Servizio pubblico. (392/1821)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della testata giornalistica TgR.*

In via preliminare si ritiene opportuno precisare che il vicecaporedattore della TgR Friuli citato nell'interrogazione ha avuto, nell'immediatezza dei fatti riportati, un contatto telefonico non solo con l'ufficio stampa dell'On. Sut, ma anche con il parlamentare medesimo.

Ad entrambi ha spiegato che, una volta acquisita la notizia del decreto ministeriale in parola, la redazione l'ha approfondita tramite un contatto diretto con la Dirigente scolastica regionale e, dopo questo passaggio, il giornalista ha ritenuto che la citazione della fonte originaria non apparisse più necessaria ai fini informativi e quindi, nel nuovo pezzo, i parlamentari che avevano diffuso la notizia non sono più stati citati.

A fronte delle perplessità manifestate già in quella sede dall'On. Sut, è stata cura del vicecaporedattore precisare che – come è ovvio – alla base della nuova versione della notizia non c'era alcun intento di far passare sotto silenzio l'operato dei parlamentari del Movimento Cinque stelle.

Nei colloqui intercorsi con l'On. Sut, Andrea Vardanega ha infatti spiegato che la notizia si riferiva ad un atto del Governo – il DL Sostegni – e non ad un atto parlamentare, intendendo che se la norma di legge fosse stata frutto di un'iniziativa parlamentare promossa dagli interroganti, la citazione dei parlamentari proponenti sarebbe stata mantenuta anche nella seconda versione del servizio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	116
COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI	116

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME

*Martedì 15 giugno 2021. – Coordinatore:
ENDRIZZI (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle 13.37 alle
15.09.

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCE- DURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI

*Martedì 15 giugno 2021. – Coordina-
trice: BARTOLOZZI (FI).*

Il Comitato si è riunito dalle 14.09 alle
14.49.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Sui lavori del Comitato	117
Comunicazioni del Presidente	117
Elezione del Vicepresidente	117

Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza del presidente Adolfo URSO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori del Comitato.

Adolfo URSO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno, procedendo immediatamente alle comunicazioni del Presidente.

Il Comitato concorda.

Comunicazioni del Presidente.

Adolfo URSO, *presidente*, rende alcune comunicazioni sui lavori del Comitato sulle quali intervengono i deputati Federica DIENI (M5S), Elio VITO (FI), Maurizio CATTOI (M5S) ed Enrico BORGHI (PD).

Elezione del Vicepresidente.

Adolfo URSO, *presidente*, avverte che il Comitato è convocato per l'elezione del

Vicepresidente, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, della legge n. 124 del 2007.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretario la deputata Dieni, indice la votazione per l'elezione del Vicepresidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 8

Hanno ottenuto voti:

Dieni 4

Borghi 2

Schede bianche 2

Proclama quindi eletta Vicepresidente del Comitato la deputata Federica Dieni.

Comunica quindi che il Comitato verrà convocato per l'elezione del nuovo Segretario, in sostituzione della collega Dieni eletta Vicepresidente.

La seduta termina alle 14.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	118
Seguito dell'audizione di Alessandro Salvi, ex Responsabile <i>ad interim</i> della Direzione Servizi sociali del Comune di Firenze	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Programmazione lavori	118

Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza della presidente PIARULLI. — Interviene Alessandro Salvi, ex Responsabile ad interim della Direzione Servizi sociali del Comune di Firenze.

La seduta comincia alle 9.05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'auditore, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'auditore di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

Seguito dell'audizione di Alessandro Salvi, ex Responsabile *ad interim* della Direzione Servizi sociali del Comune di Firenze.

Il dottor SALVI risponde ai quesiti rimasti in sospeso nel corso della precedente audizione.

Pongono ulteriori quesiti i deputati D'AR-RANDO (M5S) e DONZELLI (FDI) e i senatori BOTTICI (M5S) e VESCOVI (L-SP-PSd'Az).

Il dottor SALVI risponde ai quesiti posti, preannunciando l'invio di documentazione scritta a sostegno dei lavori della Commissione.

La PRESIDENTE ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza della presidente PIARULLI.

Programmazione lavori.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.05 alle 12.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	119
Audizione del Presidente della Commissione tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori, Gianfranco Servello (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente della Commissione tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori, Gianfranco Servello.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Gianfranco SERVELLO, *Presidente della Commissione tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il senatore Elio LANNUTTI (M5S) e i deputati Pierantonio ZANETTIN (FI), Felice Maurizio D'ETTORE (FI), e Raphael RADUZZI (Misto), ai quali rispondono Gianfranco SERVELLO, *Presidente della Commissione tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori* e Massimiliano D'ALLEVA, *Responsabile della segreteria tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori*.

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone che la documentazione consegnata dal dott. Servello sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13 alle 13.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.45 alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza
della presidente Laura CAVANDOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.35 alle 14.20.

COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza
della presidente Laura CAVANDOLI.*

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazioni della Presidente.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, comunica che nella riunione odierna l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha avviato un esame istruttorio del regolamento interno, che si prevede di discutere e approvare nella seduta di domani.

L'ufficio di presidenza ha altresì convenuto di definire, anche sulla base delle segnalazioni dei gruppi e dei singoli componenti, un programma di audizioni e di acquisizioni documentali, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di indagine.

La seduta termina alle 14.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	122
Esame del Regolamento interno	122
ALLEGATO (<i>Regolamento interno</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 10.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame del Regolamento interno.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame dello schema di Regolamento interno (*vedi allegato*).

Intervengono, formulando osservazioni, i deputati Luca MIGLIORINO (M5S), Ingrid BISA (Lega) e Federico FORNARO (LEU).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative alle ore 12 di giovedì 17 giugno p.v.

(Così rimane stabilito).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, nel rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame dello schema di regolamento interno, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.15 alle 10.55.

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I
NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla delibera 11 marzo 2021, di seguito denominata « delibera istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente Regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e partecipazione alle sedute)

1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

2. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

3. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della Commissione.

4. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale addetto alla Commissione o autorizzato, di cui all'art. 20, nonché per i collaboratori esterni di cui all'articolo 21.

Art. 3.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari, eletti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 4.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente: *a)* rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla delibera istitutiva; *b)* la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni; *c)* formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7 e convoca l'Ufficio di Presidenza; *d)* dispone le spese di ordinaria amministrazione; *e)* esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo, di norma, entro due giorni all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di

impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

5. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

6. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 5.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispose il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere

nel corso dell'attività della stessa. 4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde da tale termine quando la convocazione sia effettuata in esito ad un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera o al Senato. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 7.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 8.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta per un'ora, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta.

Art. 9.

(Deliberazioni della Commissione)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 10.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più

Comitati ovvero con l'istituzione di Gruppo di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.

2. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle attività dei Comitati su decisione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori.

4. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più Comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita ad uno o più Comitati.

Art. 11.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere

ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 12.

(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'art. 3, commi 1, 2, 4 e 5 della delibera istitutiva.

Art. 13.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini e agli esami di cui all'articolo 12, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

3. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante interrogatori o testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

4. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

5. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 14.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 15.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento

coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 16.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, previa ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 17.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

Art. 18.

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di Presidenza definisce con delibera comunicata alla Commissione e

pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti. Della relativa delibera è data comunicazione alla Commissione.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità, e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera.

4. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dai collaboratori esterni di cui all'articolo 21 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

5. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 19.

(Relazioni al Parlamento)

1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera istitutiva.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispose una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il mede-

simo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede, di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera.

2. Per quel che concerne le spese per il funzionamento della Commissione trova applicazione la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 7 della delibera istitutiva.

Art. 21.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della delibera istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su proposta del Presidente, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 4, comma 1, della delibera istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro

affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Il Presidente della Commissione può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in una soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

4. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 22.

(Modifiche al regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti. Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e VII) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione operatori elettrici da bioliquidi sostenibili (ASSOEBIOS), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure 6

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Utilitalia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure 6

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure 6

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di FISE Assoambiente e FISE Unicircular, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure 6

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Coordinamento libere associazioni professionali (COLAP), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure 6

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure 7

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ... 7

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021,

recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ...	7
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	7
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Casartigiani, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	7
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confartigianato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ...	7
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), Giuseppe Busia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e VII)	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)	11
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)	22
COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali sulle prospettive del settore e sulla situazione occupazionale dei lavoratori di Air Italy.	
Audizione di rappresentanti del Gruppo Lavoratori Airtaly	26
Audizione di rappresentanti di CGIL-FILT, CISL-FIT, UILTrasporti e UGL Trasporto Aereo .	26
Audizione di rappresentanti di ANPAC, ANPAV, AP – Associazione piloti, COBAS, CONF.A.E.L. e USB	26
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Emendamenti testo unificato C. 1008 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca. Emendamenti testo unificato C. 208 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Emendamenti C. 2115 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	28

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori. C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 3148 Boldrini</i>)	29
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Tavolo Nazionale affido e di rappresentanti del Forum delle Associazioni familiari, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori	30
--	----

SEDE REFERENTE:

Variazione della composizione della Commissione	30
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	30

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. C. 1008 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	62
Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. C. 208 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	62
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione</i>)	63
Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. C. 2763 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	67

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. C. 208 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	68
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. C. 208 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*). 72

AVVERTENZA 73

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Esame C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo e C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini 74

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca. C. 208-783-1382-1608-2218-2294-2996-A 74

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di Facebook Italy Srl e Google Italy Srl nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final) e della Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final) 75

Audizione del presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dott. Giacomo Lasorella, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final) e della Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final) 75

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (*Esame e rinvio*) 75

ERRATA CORRIGE 80

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallasca recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.

Audizione informale di rappresentanti di Eni 81

Audizione informale di rappresentanti di Enel 81

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 81

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. C. 2763 Zucconi (*Seguito esame e rinvio*) 82

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016. C. 3041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 84

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni II e VII) (<i>Esame e rinvio</i>)	85
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021) 93 final).	
Audizione di Donata Gottardi, professoressa ordinaria di diritto del lavoro presso l'Università di Verona, in rappresentanza dell'Associazione Comma 2, Alberto Guariso, avvocato, Francesca Guarnieri, avvocato, Arturo Maresca, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza, e Luca Passanante, professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Brescia	89
Audizione di Francesca Bagni Cipriani, Consigliera nazionale di parità	89
Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione	89

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile. C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli e C. 2743 Versace (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli e C. 2743 Versace, recanti « Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile ».	
Rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) e dell'Ente nazionale sordi (ENS)	90
Rappresentanti della Federazione italiana associazioni sordi (FIAS) e della Società italiana di audiologia e foniatra (SIAF)	91
Olga Capirci e Pasquale Rinaldi, ricercatori presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Centro nazionale ricerche (CNR)	91

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Variazione della composizione della Commissione	92
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni II e VII) (<i>Esame e rinvio</i>)	92

COMITATO DEI NOVE:

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115-A, approvata dal Senato	94
--	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	95
--	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	99
Variazioni nella composizione	99
Comunicazioni del Presidente	99

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sui modelli di <i>governance</i> e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo.	
Audizione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e dell'Associazione <i>Italian film commissions</i>	100
Sulla pubblicazione dei quesiti	100
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 374/1758 al n. 392/1821)</i>)	101

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	116
COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI	116

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Sui lavori del Comitato	117
Comunicazioni del Presidente	117
Elezione del Vicepresidente	117

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

Sulla pubblicità dei lavori	118
Seguito dell'audizione di Alessandro Salvi, ex Responsabile <i>ad interim</i> della Direzione Servizi sociali del Comune di Firenze	118

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione lavori	118
-----------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	119
-----------------------------------	-----

Audizione del Presidente della Commissione tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori, Gianfranco Servello (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	122
Esame del Regolamento interno	122
<i>ALLEGATO (Regolamento interno)</i>	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0147180